

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(In attuazione dei disposti del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001 e successive
modifiche ed integrazioni)



Approvato da:

Amministratore Delegato

14 luglio 2023

Data

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

INDICE

SEZIONE I – Parte generale			
01		PRESENTAZIONE DEL MODELLO	pag. 6
	00	Premessa	pag. 8
	01	Scopo del documento	pag. 9
	02	Contenuti del documento	pag. 9
	03	Destinatari	pag. 9
	04	Impegno della Società	pag. 9
	05	Responsabilità nella gestione del Modello	pag. 11
02		ORGANISMO DI VIGILANZA E SUA OPERATIVITA'	pag. 14
	01	Struttura di attuazione	pag. 16
	02	Statuto dell'Organismo di Vigilanza	pag. 16
		Articolo 1 – Nomina e composizione dell'ODV	pag. 16
		Articolo 2 – Funzionamento dell'ODV	pag. 19
		Articolo 3 – Compiti e attività dell'ODV	pag. 20
		Articolo 4 – Reporting	pag. 21
		Articolo 5 – Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza e segnalazioni di violazioni (whistleblowing)	pag. 21
		Articolo 6 – Sanzioni	pag. 23
		Articolo 7 – Disposizioni transitorie e finali	pag. 23
03		SISTEMA DISCIPLINARE	pag. 25
	1	Riferimenti puntuali del Decreto	pag. 26
	2	Impegno della Società	pag. 26
	3	Provvedimenti per inosservanze da parte dei dipendenti	pag. 28
	4	Definizioni	pag. 33
	5	Obblighi	pag. 34
SEZIONE II – Struttura organizzativa e Mappatura dei Rischi			
04		MAPPATURA DEI RISCHI	pag. 37
	01	Metodologia	pag. 36
	02	Attività a Rischio	pag. 40
	03	Mappatura delle aree a rischio Reato	pag. 43
SEZIONE III – Disposizioni a carattere generale e regolamentari			
05		CODICE DI CONDOTTA	pag. 78
	01	Codice di Condotta	pag. 80
06		Protocolli, Procedure e Disposizioni varie	pag. 91
	01	Protocolli, Procedure e Disposizioni varie	pag. 93
SEZIONE IV – Allegati			
07		ALLEGATI	pag. 95
	01	Allegato 1: Elenco Reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001	pag. 97
	02	Allegato 2: Protocolli ad oggi implementati	pag. 129

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

Parte 01

PRESENTAZIONE DEL MODELLO

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

01.00	PREMESSA
--------------	-----------------

Il presente documento, denominato “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*” (di seguito il “Modello”), è redatto in attuazione dei disposti degli artt. 6 comma 1 lettere a) e b) e comma 2, art 7 comma 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il “Decreto”).

Esso è stato inizialmente elaborato sulla base di un’analisi dell’operatività aziendale e dei rischi ad essa connessi, utilizzando le “*Linee guida per la costituzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo e D.Lgs. n. 231/2001*” di Confindustria approvate il 7 aprile 2002 come successivamente aggiornate.

Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di EBIT S.r.l. (in seguito, la “Società”) con delibera del 27 Marzo 2015.

In quanto tale, costituisce un atto societario formale, valido ed efficace all’interno dell’organizzazione aziendale della Società.

La Società è controllata al 100% da Esaote S.p.A., grande realtà industriale e tecnologica in un settore ad alto contenuto di innovazione. Il Gruppo Esaote è oggi il principale gruppo industriale italiano ed uno dei principali gruppi Europei attivi nel settore delle apparecchiature elettromedicali. In particolare, svolge attività di studio, progettazione, produzione e commercializzazione di strumentazione diagnostica non invasiva.

La produzione del Gruppo Esaote è classificabile in quattro linee principali:

- Settore Ultrasuoni: apparecchiature per diagnostica ad immagini con ultrasuoni (ecografia);
- Settore Risonanza magnetica dedicata: apparecchiature per diagnostica ad immagini con tomografia a risonanza magnetica (TMR) dedicate a particolari distretti corporei;
- Settore Information Technology: sviluppo prodotti di integrazione clinica ed organizzativa delle strutture sanitarie e del loro parco tecnologico, attraverso soluzioni informatiche e di connettività avanzata.

Il Gruppo Esaote è composto dalla capogruppo Esaote S.p.A. che si occupa di ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione attraverso due siti dedicati alla ricerca ed alla produzione a Genova e Firenze, più alcuni uffici commerciali periferici; Esaote S.p.A. controlla la sub-holding Esaote International che attraverso sue controllate si occupa di ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione, attraverso un sito in Maastricht e detiene una partecipazione dell’80% in una realtà produttiva costituita in Cina (distretto di Shenzhen).

Le origini di EBIT S.r.l. sono da ricondurre al 1999 quando venne creata Ebit Sanità S.p.A., azienda allora controllata al 50% da Esaote S.p.A. ed al 50% da Bracco e dedicata al mercato della Information Technology in sanità. Dopo varie operazioni societarie intercorse tra il 2004 ed il Novembre 2014, è infine stata avviata EBIT S.r.l., attraverso il conferimento dell’intero ramo d’azienda (ex business unit EbitAET di Esaote S.p.A.) nella nuova Società. L’operazione, fortemente voluta dal management di Esaote, si configura come uno dei passaggi chiave del nuovo piano industriale del Gruppo che mirano a rendere più efficiente e più flessibile l’azione delle Società e delle controllate sui rispettivi mercati di riferimento: innovazione, specializzazione e una aggressiva strategia di espansione sui mercati internazionali sono alla base del nuovo piano strategico quinquennale.

01.01 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il Modello è uno strumento organizzativo e gestionale finalizzato alla prevenzione degli atti illeciti previsti dal Decreto.

01.02 CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il Modello è l'insieme organico e sistematico delle seguenti Parti, articolate in sezioni:

Numero della Parte	Titolo della Parte
01	Presentazione del Modello
02	Organismo di Vigilanza e sua operatività
03	Sistema Disciplinare
04	Mappatura dei Rischi
05	Codice di Condotta
06	Protocolli, Procedure e Disposizioni generali

01.03 DESTINATARI

In base ai disposti del Decreto (Art. 5, comma 1, lettere a) e b)) sono identificati quali "Destinatari" del Modello:

- a) **soggetti apicali:** i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; nonché i soggetti che esercitano – anche di fatto – la gestione ed il controllo della stessa¹;
- b) **soggetti sottoposti:** i Soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a).
- c) **soggetti terzi che a qualunque titolo collaborano con la Società o che agiscono per conto della società:** Clienti, Fornitori, Consulenti, etc. diversi da quelli individuati ai precedenti punti a) e b), nell'ambito delle loro relazioni di lavoro e/o d'affari a qualsiasi titolo instaurate con la Società ("**Soggetti Terzi**")

In relazione alle azioni di comunicazione e formazione al personale della Società e diffusione all'esterno, si rinvia al successivo par. 01.04 al punto 2.

01.04 IMPEGNO DELLA SOCIETÀ

1. Sull'adozione e sull'efficace attuazione del Modello

In esecuzione di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, la Società è impegnata a:

- a) introdurre e rendere operativo in azienda un modello organizzativo idoneo a:

¹ e.g. gli Amministratori, i procuratori e/o i Soggetti delegati dalla Società allo svolgimento di incarichi e/o mansioni che impegnino la stessa.

1. prevenire gli atti illeciti ed i reati della fattispecie di quelli previsti dal Decreto;
 2. garantire lo svolgimento delle attività e delle operatività sociali nel rispetto della Legge;
 3. individuare ed eliminare le situazioni di rischio connesse allo svolgersi delle attività.
- b) Affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un organismo della Società, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
- c) Assicurare che non vi sia omessa od insufficiente vigilanza in merito all'applicazione ed all'osservanza dei dispositivi del Modello, ivi incluso l'accessibilità ad un sistema di gestione delle segnalazioni (cd. Whistleblowing) come previsto dal d.lgs.24/2023 e successive integrazioni e modificazioni, prevedendo altresì misure di tutela a garanzia dei segnalanti nonché, nel sistema disciplinare adottato dalla Società, apposite sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano non vere.
- d) Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire.
- e) Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati.
- f) Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, finalizzati a supportarne l'efficacia d'azione.
- g) Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei protocolli interni previsti dal Modello.
- h) Verificare con cadenza periodica le eventuali necessità di modifica, revisione o integrazione del Modello.

La Società si adopera, inoltre, affinché, nella formalizzazione dei rapporti interni ed esterni alla medesima - ove stimato necessario - siano inserite idonee clausole contrattuali che richiamino il rispetto degli standard inseriti nel presente documento.

La Società ha altresì implementato un sistema di controllo con i requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81 del 2008, di attuazione della L. n. 123 del 2017, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Diffusione e formazione ai Destinatari

La Società è impegnata a dare adeguata diffusione del Modello, garantendone l'accesso a tutti i Destinatari, secondo le modalità che si riterranno più opportune. Tra queste in via esemplificativa, la pubblicazione del Modello in versione integrale nel sito intranet della Società, la pubblicazione della Parte Generale del Modello sul sito internet www.esaote.com, la consegna del Codice di Condotta e del Modello a tutti i nuovi assunti dalla Società in forma cartacea o elettronica con sottoscrizione di un documento al fine di comprovare la ricezione da parte del ricevente.

La Società inoltra rispetta le previsioni normative relativa alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro e ha provveduto alla predisposizione di un corso su piattaforma e-learning da svolgersi da parte di tutti i dipendenti della Società secondo le prescrizioni del Dgs. 81/2008.

La Società altresì si attiva per informare, formare e sensibilizzare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello.

In particolare, la Società ha predisposto uno specifico strumento di formazione continuativa in modalità e-learning disponibile in 8 lingue sia per la Società che per tutte le società controllate nel Mondo. Il programma è composto da due Moduli differenziati a seconda dei Destinatari che prevede test finale di comprensione e certificato di conferma completamento del corso.

Il corso è obbligatorio per i Destinatari di cui ai punti a) e b) del paragrafo 01.03 e la Società procede alla estensione graduale della disponibilità e obbligatorietà del corso per agenti e distributori e fornitori strategici con le stesse caratteristiche per i Destinatari.

Inoltre, verso l'esterno, la Società fornisce adeguata diffusione dell'adozione del Modello sul proprio sito internet insieme al proprio Codice di Condotta. Inoltre, la Società inserisce obblighi di rispetto del Modello nei propri contratti, differenziando a seconda dell'ambito e del rischio collegato ai progetti. La Società promuove l'inserimento delle clausole etiche e di rispetto del Decreto e del proprio Modello attraverso la creazione di standard di contratto.

3. Costante Revisione

In applicazione degli enunciati di cui al punto 1., lettere a) ed h) del presente articolo, la Società si impegna nel costante riesame del contenuto del Modello, tanto in virtù degli adeguamenti richiesti dall'eventuale ampliamento dell'ambito di efficacia delle norme di riferimento, quanto in relazione alla modifica, ampliamento e/o diversificazione delle attività e delle operatività aziendali.

4. Applicazione del principio della Costante Revisione

La responsabilità della costante Revisione del Modello è propria del Consiglio di Amministrazione.

01.05	RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEL MODELLO
-------	--

Le responsabilità inerenti le attività di gestione, applicazione, monitoraggio, revisione e diffusione del Modello, fatti salvi gli obblighi di collaborazione reciproca, è propria dei seguenti soggetti:

- 1. Organismo di Vigilanza** (di seguito l'“OdV”), con responsabilità di vigilare affinché il Modello sia:
 - adeguato ed efficace, ossia idoneo a prevenire la commissione dei reati in relazione alla struttura della Società;
 - effettivo, ossia divulgato ed efficacemente osservato ed attuato da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali, dei consulenti e degli altri soggetti a cui il Modello si indirizza;
 - aggiornato, ossia sempre coerente con l'assetto della Società e con le normative sopravvenute.

2. **Incaricato dall'Organismo di Vigilanza** (di seguito il "Incaricato"), con responsabilità di:
 - Eseguire gli incarichi delegati e/o commissionati dall'OdV.
 - Informare l'OdV delle attività svolte in esecuzione dell'incarico o delle attività delegate e/o commissionate.

3. **Consiglio di Amministrazione** (di seguito "CdA"), con le seguenti responsabilità:
 - Ricevere informativa periodica sull'adeguatezza ed il funzionamento del Modello, assicurando che i principali rischi siano costantemente identificati e gestiti in modo adeguato.
 - Deliberare e disporre sugli emendamenti, ampliamenti e revisioni del Modello.
 - Provvedere alla nomina del sostituto del membro dell'OdV dimissionario.

4. **Collegio Sindacale**, (di seguito "CS") con responsabilità di:
 - Coordinare le attività di verifica con l'OdV al fine di adempiere i doveri del CS e assicurare coordinamento nel presidio dei rischi. le segnalazioni e le analisi periodiche riguardanti il Modello prodotte.

5. **Amministratore Delegato**, (di seguito "AD") con responsabilità di:
 - In quanto delegato dal CdA per la compliance con il Decreto, per quanto di competenza, ricevere le segnalazioni e le analisi periodiche riguardanti il Modello prodotte dall'OdV.
 - Eseguire i compiti delegati dal CdA nei limiti dei poteri definiti nella delega.

6. **Responsabile della Funzione "Risorse Umane"**, con responsabilità di:
 - Applicare ovvero affiancare i soggetti deputati all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste per gli inadempimenti ai contenuti dispositivi del Modello (Parte 03 Sistema Disciplinare).
 - Gestire le eventuali relazioni con le Organizzazioni Sindacali e di categoria, derivanti dalla applicazione del Sistema Disciplinare del Modello.
 - Assistere la Società nella gestione delle eventuali istanze di contenzioso che dovessero procedere dall'applicazione del Sistema Disciplinare del Modello.
 - Assistere l'OdV nella definizione, predisposizione ed attuazione dei piani di informazione e formazione relativi alla diffusione dei principi del Modello.

7. **Group Compliance Officer**, con responsabilità di:
 - assicurare la conoscenza, il rispetto e il monitoraggio di qualsiasi normativa applicabile attraverso la realizzazione di strumenti per la gestione dei rischi giuridici;
 - individuare le priorità per la revisione e l'aggiornamento delle policies e delle procedure di compliance, al fine di evitare violazioni o qualsiasi altro comportamento contrario alle norme aziendali;
 - periodicamente riferire e fornire informazioni adeguate sulle questioni di compliance agli organi sociali, compresi i Sindaci e il Comitato Compliance e Audit della Capogruppo;
 - garantire il supporto legale necessario per l'applicazione delle previsioni del Modello Organizzativo 231, fornendo assistenza all'Organismo di Vigilanza 231 nella gestione delle attività di revisione e di aggiornamento dello stesso in coordinamento con le altre unità aziendali;

- gestire le attività anti-corruzione, fornendo il supporto necessario per l'attuazione della Management System Guideline Anti-Corruzione, le relative procedure anti-corruzione e ogni altro regolamento/procedura volto a prevenire eventuali comportamenti illeciti (in particolare relativa al Decreto, FCPA e Bribery Act);
- fornire linee guida, report e avvisi relativi all'attuazione delle policies e delle procedure di conformità adottate dalla società, in coordinamento con le altre unità di business;
- prestare sostegno alle iniziative di comunicazione e formazione, in coordinamento con le altre unità di business, e fornire assistenza in progetti di sostenibilità soprattutto relativi a questioni di compliance ed etica;
- monitorare l'attuazione dei programmi di compliance e le attività necessarie per la revisione e l'aggiornamento dei Modelli 231/compliance program delle altre società del Gruppo, in linea con le policies e le linee guida di gruppo;
- svolgere le attività previste dalle procedure della Società relativamente alla gestione delle segnalazioni.

8. Group Internal Auditor, ove nominato, con responsabilità di:

- assicurare la corretta individuazione e gestione dei rischi;
- garantire l'interazione tra le varie funzioni;
- assicurare l'accuratezza, affidabilità, esaustività, puntualità e tracciabilità delle informazioni finanziarie, gestionali e operative;
- garantire che tutte le attività siano conformi alle politiche, agli standard e alle procedure aziendali;
- monitorare che le risorse vengano acquisite secondo principi di economicità, utilizzate in maniera efficiente e adeguatamente preservate;
- garantire che vengano raggiunti gli obiettivi in conformità con i piani e i programmi aziendali;
- garantire che i processi operativi siano funzionali alla realizzazione degli obiettivi strategici, operativi e finanziari;
- garantire che i processi di controllo siano ispirati alla qualità e al miglioramento continuo;
- garantire che le principali problematiche regolatorie che impattano sulle attività aziendali siano correttamente individuate e gestite.

9. Destinatari, con responsabilità di:

- Applicare i disposti del Modello.
- Collaborare con l'OdV nel processo di verifica e monitoraggio delle attività correnti.

Parte 02

ORGANISMO DI VIGILANZA E SUA OPERATIVITA'

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

02.01	STRUTTURA DI ATTUAZIONE
-------	--------------------------------

Il Modello della Società, come approvato dal Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi "CdA") prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (già denominato "ODV", ovvero "OdV").

L'istituzione e la nomina di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo costituisce, infatti, requisito indefettibile di un "Modello", ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto.

L'OdV opera secondo modalità e termini indicati nello Statuto e nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza di EBIT di seguito riportati.

02.02	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
-------	--

Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (il "**Modello**") di EBIT S.r.l. ("**EBIT**" ovvero la "**Società**"), come approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 27 Marzo 2015, ha previsto l'istituzione e nomina di un Organismo di Vigilanza ("**ODV**") quale organo societario.

L'istituzione e la nomina di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo costituisce, infatti, requisito indefettibile di un "Modello", ai sensi degli artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito il "**Decreto**").

Considerato il disposto dell'art. 6 del Decreto nonché le più significative pronunce giurisprudenziali intervenute sul tema, il Consiglio di Amministrazione della società, nell'ambito delle attività di aggiornamento e revisione da ultimo avviate, ritiene che l'ODV di EBIT abbia una struttura collegiale e comprenda componenti esterni, dotati di specifiche competenze in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In considerazioni di quanto sopra, la soluzione ottimale e necessaria a presidiare adeguatamente il "Modello", per una realtà societaria quale EBIT è così quella di prevedere un ODV collegiale composto da membri esterni, o misti ma con Presidente esterno.

In ogni caso, i componenti dell'ODV potranno avvalersi dei referenti all'interno della struttura aziendale, individuati e nominati dalla Società, al fine di garantire rapporti di reporting.

In considerazione di quanto sopra, il presente Statuto disciplinerà la composizione, la struttura e il funzionamento dell'ODV.

ARTICOLO 1 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ODV

1.1 COMPOSIZIONE E REQUISITI DEI COMPONENTI DELL'ODV

L'ODV ha una struttura collegiale di tre componenti, oltre ad un Segretario individuato direttamente dall'ODV, il quale svolgerà l'incarico di coordinamento delle attività.

Il Presidente dell'ODV dovrà essere, in ogni caso, un soggetto esterno alla Società.

I componenti dell'ODV, ed in particolare, i componenti esterni, dovranno altresì possedere adeguate professionalità e comprovate esperienze in materia giuridica, in ogni caso idonee allo svolgimento di attività ispettive e di controllo nei diversi ambiti organizzativi.

Tutti i componenti dovranno avere specificamente competenza nelle materie previste dal Decreto. Non potranno far parte dell'ODV soggetti:

(i) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o decreto penale di condanna, ancorché non ancora passati in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto (e sue successive modifiche ed integrazioni), ovvero per reati a danno o comunque contro lo Stato, Stati esteri, Comunità Europea o Pubblica Amministrazione, nonché contro l'ordine e la sicurezza pubblica, la fede pubblica, la persona, il patrimonio e comunque per qualsivoglia reato che possa incidere sulla moralità professionale;

(ii) che siano sottoposti ad indagini da parte della Autorità Giudiziaria per reati previsti dal Decreto, per reati a danno o comunque contro lo Stato, Stati esteri, Comunità o Pubblica Amministrazione ovvero per qualsivoglia reato che incida sulla moralità professionale;

(iii) che siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni o integrazioni;

(iv) che si trovino nelle ipotesi prevista dall'art. 2382 codice civile;

(v) che si trovino in conflitto di interesse con la Società, intendendosi con detto termine una condizione giuridica che si potrebbe verificare, allorquando viene affidata un'alta responsabilità decisionale a un soggetto che ha interessi personali o professionali, in contrasto con la necessaria imparzialità richiesta dall'incarico ricoperto, come previsto al documento denominato "Linee Guida per la Gestione dei Conflitti di Interesse".

Le predette circostanze costituiscono cause di ineleggibilità e, ove sopravvenute alla nomina, comportano l'immediata revoca dell'incarico.

Oltre a quanto sopra, i componenti dell'ODV dovranno, inoltre, possedere requisiti di onorabilità e professionalità come delineati nelle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" elaborate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive integrazioni e modificazioni e come richiesto alla stregua delle recenti interpretazioni giurisprudenziali nella materia, qualora maggiormente restrittivi.

La composizione dell'ODV, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità ed elevata professionalità, enunciati nel presente Statuto, garantisce nella sua collegialità un'effettiva imparzialità dell'ODV.

Il requisito dell'autonomia comporta che l'ODV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e di controllo, di possibilità di accesso alle informazioni rilevanti, di adeguate risorse finanziarie ed inoltre possa avvalersi di risorse tecniche ed umane di supporto alle sue attività.

Il requisito della continuità d'azione comporta che l'ODV debba assicurare un funzionamento costante nel tempo, in continua interazione con gli organismi amministrativi e di controllo della Società.

1.2 NOMINA, DURATA E REVOCA

I componenti dell'ODV sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Resta inteso che i componenti dell'ODV dovranno tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione della sopravvenienza di cause di ineleggibilità come sopra individuate.

L'accertamento della sussistenza delle condizioni predette viene realizzato mediante acquisizione da parte del Consiglio di adeguata documentazione quale, a titolo esemplificativo circa l'insussistenza delle cause di ineleggibilità.

I componenti dell'ODV restano in carica per un periodo determinato con la delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque per un periodo non inferiore a tre esercizi. Al termine di tale periodo, sono rinominabili.

Qualora, prima della scadenza del predetto termine, uno dei componenti dell'ODV cessi, per qualsiasi motivo, dalla sua carica, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla nomina di un soggetto dotato dei requisiti come sopra descritti, idoneo a ricoprire il ruolo rimasto vacante. Il componente cessato dall'incarico rimane in carica fino alla sua sostituzione. Il membro nominato in sostituzione scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

Nel caso di cessazione di un componente esterno alla Società, questi dovrà essere sostituito da altro componente esterno alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla revoca di uno o più componenti dell'ODV quando: (i) sopravvengano le circostanze indicate al precedente 1.2 quali cause di ineleggibilità; (ii) siano accertati gravi inadempimenti, la prolungata inattività o il mancato esercizio delle proprie funzioni, le violazioni del Regolamento o del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla revoca di uno o più membri dell'ODV quando sussista una giusta causa, intendendosi per giusta causa, le casistiche sotto evidenziate:

Revoca per giusta causa dell'intero OdV:

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- i) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ii) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza.

Revoca per giusta causa del singolo componente:

Per giusta causa di revoca devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- a) il caso in cui il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto, con specifica rilevanza dei reati ex Dlgs. 231/01;
- b) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- c) il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV.

Resta espressamente inteso che l'ODV, una volta terminato il proprio periodo di durata della carica come previsto dalla delibera di nomina e/o rinnovo da parte del Consiglio di Amministrazione, resterà in carica per le attività correnti e necessarie da svolgersi sino al formale insediamento dell'ODV come rinnovato.

Ai componenti dell'ODV viene riconosciuto un compenso, da determinarsi con delibera del Consiglio d'Amministrazione. Tale compenso è intangibile ed è commisurato al ruolo ed alle competenze dei membri nominati.

ARTICOLO 2. FUNZIONAMENTO DELL'ODV

2.1 AUTONOMIA FINANZIARIA

All'ODV è attribuito un *budget* annuale stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società e necessario per garantire lo svolgimento dei suoi compiti in piena autonomia ed indipendenza.

Detto budget può essere integrato su motivata richiesta dell'ODV per far fronte ad impreviste ed improcrastinabili esigenze particolari.

2.2 RIUNIONI

L'ODV si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di ciascuno dei componenti, sempre mediante lettera trasmessa a cura del Segretario. Le riunioni hanno cadenza almeno trimestrale, salvo tempi maggiormente ravvicinati tutte le volte che si rende necessario l'intervento dell'ODV medesimo o è consigliato da ragioni di opportunità.

Per le convocazioni non è prevista alcuna particolare formalità.

Delle riunioni dell'ODV viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi in apposito libro da tenersi, a cura del Segretario e a disposizione degli organi societari.

Alle riunioni sono invitati a partecipare i soggetti, interni o esterni alla Società, che l'ODV ritenga idonei a fornire apporti utili in relazione agli specifici argomenti e tematiche oggetto di esame, ed in particolare i soggetti in posizione apicale all'interno della Società responsabili delle principali funzioni aziendali.

2.3 QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

Le riunioni dell'ODV sono validamente costituite con la presenza di almeno due componenti.

Le riunioni dell'ODV possono essere tenute anche con partecipazione a mezzo di audioconferenza, videoconferenza e tele-conferenza, a condizione: **(a)** che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente ovvero dal Segretario; e **(b)** che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

L'ODV delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e nel caso in cui la riunione fosse costituita con la presenza di due componenti, sarà necessario il voto favorevole di entrambi.

Le decisioni assunte dall'ODV in conformità a quanto precede sono insindacabili.

2.4 MODALITÀ OPERATIVE DELL'ODV

Nell'espletamento dei propri compiti l'ODV si coordina e si avvale stabilmente della collaborazione della funzione aziendale "Internal Audit", se prevista e nominata, in quanto dotata di specifiche competenze in tema di attività ispettiva, di tecniche di analisi e valutazione dei rischi, anche gestionali, di tecniche di intervista dei soggetti in posizione apicale.

L'ODV può, inoltre, avvalersi dell'apporto di ulteriori soggetti individuati all'interno della Società per la loro specifica competenza e conoscenza nonché di consulenti esterni ed indipendenti, nel rispetto delle disponibilità finanziarie indicate al precedente art. 2.1.

È inteso che resta preclusa all'ODV ogni ingerenza sulle attività di gestione della Società.

ARTICOLO 3. COMPITI ED ATTIVITA' DELL'ODV

3.1 COMPITI

L'ODV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Ad esso è affidato, in particolare, il compito di vigilare affinché il Modello sia:

- a) **adeguato ed efficace**, ossia idoneo a prevenire la commissione dei reati in relazione alla struttura della Società;
- b) **effettivo**, ossia divulgato ed efficacemente osservato ed attuato da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali, dei consulenti e degli altri soggetti a cui il Modello si indirizza;
- c) **aggiornato**, ossia sempre coerente con l'assetto della Società e con le normative sopravvenute.

3.2 ATTIVITÀ

(a) Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente punto 3.1.(a), l'ODV provvede a:

- 1) interpretare la normativa rilevante e le applicazioni giurisprudenziali del Decreto, anche inviando newsletters alla Società;
- 2) condurre ricognizioni sull'attività aziendale e coordinarsi con le funzioni aziendali, anche ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività "sensibili" e dei relativi processi;
- 3) esprimere periodicamente, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto ed ai principi di riferimento, nonché sull'operatività dello stesso.

L'ODV può richiedere alla Società accesso alla documentazione rilevante ai fini della valutazione dell'adeguatezza del Modello.

L'ODV deve essere aggiornato dai responsabili di funzione, e più in generale, dai soggetti in posizione apicale, dotati di autonomia finanziaria e funzionale, circa le attività della Società che possano incidere sulla "mappatura" delle aree di rischio ex art. 6, comma 2 del Decreto e circa l'attuazione del Modello nella propria area di competenza.

L'ODV deve, inoltre, tramite un componente delegato, essere tempestivamente informato della convocazione e dei punti posti all'ordine del giorno della riunione di Consiglio di Amministrazione, dell'assemblea degli azionisti o del Collegio Sindacale affinché, se del caso, vi possa prendere parte, in qualità di uditore.

(b) Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente punto 3.1.(b), l'ODV provvede a:

- 1) promuovere e sovrintendere la realizzazione di iniziative formative ed informative in materie regolate dal Decreto e dal Modello della Società al fine di garantire la necessaria sensibilizzazione di tutti i soggetti aziendali e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello
- 3) effettuare verifiche mirate - programmate ovvero senza preavviso - sulle operazioni o atti posti in essere dalla Società e regolati dal Modello;
- 4) raccogliere, elaborare e conservare – con l'ausilio delle funzioni aziendali - le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'ODV.

(c) **Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente punto 3.1.(c), l'ODV provvede a:**

- 1) coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le eventuali esigenze di aggiornamento del Modello;
- 2) indicare, in relazione a tali valutazioni, le azioni necessarie per la concreta implementazione di esse;
- 3) verificare l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

3.3 FACOLTÀ DELL'ODV

Nell'ambito e nei limiti delle finalità della propria attività, l'ODV può richiedere copia della rilevante documentazione aziendale, ivi compresi i verbali delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. I componenti dell'ODV, o un suo componente precedentemente delegato, possono assistere alle convocazioni dell'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

In nessun caso, i componenti dell'ODV hanno il potere di intervenire esprimendo pareri sulle decisioni aziendali e più in generale sulle decisioni di carattere e natura gestionale, prese all'interno di questi organi.

ARTICOLO 4. REPORTING

4.1 L'ODV riferisce al Consiglio di Amministrazione e relaziona quest'ultimo circa l'esito della propria attività con cadenza periodica e, comunque, almeno una volta all'anno.

Tale relazione annuale dovrà essere inoltrata anche al Presidente del Collegio Sindacale ed al Presidente del "Comitato Compliance".

L'ODV riferisce al Consiglio di Amministrazione immediatamente in caso di urgenza o su richiesta dello stesso. Inoltre nei casi in cui l'ODV riscontri gravi elementi di criticità nel Modello o nella sua attuazione oppure nei casi in cui lo ritenga opportuno l'ODV può rivolgersi direttamente all'Amministratore Delegato.

4.2 In particolare, ogni relazione avrà ad oggetto:

- 1) l'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi e l'eventuale aggiornamento dei processi strumentali;
- 2) le eventuali criticità (e suggerimenti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di completezza ed efficacia del Modello;
- 3) gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione per il successivo periodo.

4.3 Con cadenza annuale, l'ODV redige un piano delle attività previste per l'anno successivo (il "**Piano di Attività**").

ARTICOLO 5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)

5.1 A norma dell'art. 6, c. 2, lettera d), del d.lgs. 231/2001, tra le esigenze cui deve rispondere il Modello è specificata la previsione di "*obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*".

In particolare, al fine di una più efficace e concreta attuazione di quanto previsto nel Modello, la Società si avvale dei Responsabili di Funzione, che hanno la responsabilità operativa, in ciascun ambito di attività aziendale nel quale sia

emerso un rischio potenziale di commissione dei Reati, di supportare l'OdV nell'esercizio dei compiti e delle attività connesse alla responsabilità ad esso attribuite interfacciandosi con il medesimo e assicurando flussi informativi periodici attraverso le attività di verifica e controllo.

Al fine di consentire una comunicazione costante ed agevole da parte dei Responsabili di Funzione e di tutti i destinatari del Modello, l'ODV ha istituito il seguente indirizzo di posta elettronica: odv231ebit@esaote.com.

5.2 In aggiunta a quanto sopra, in ottemperanza all'art. 6 comma 2-bis del d.lgs.231/2001, Ebit S.r.l. ha istituito il proprio canale interno per la gestione delle segnalazioni di violazioni, come previsto dal d.lgs.24/2023 ed ha adottato la "*Procedura per la gestione delle segnalazioni di Whistleblowing*", resa disponibile e consultabile nelle seguenti modalità:

10. tramite portale "HRPortal";

11. tramite intranet aziendale "EPortal";

12. tramite sito internet aziendale, nella sezione Corporate Governance consultabile al link <https://www.esaote.com/it-IT/corporate/corporate-governance> per tutti i soggetti interessati

Come definito nell'Allegato A alla Procedura, tra i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, sono passibili di segnalazione le condotte rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs.231/2001.

Nel caso in cui la segnalazione riguardasse una violazione del d.lgs.231/2001 o del Modello di Organizzativo, vengono pertanto tempestivamente informati i membri dell'Organismo di Vigilanza, quali Soggetti istruttori, per fornire un supporto al Comitato di Segnalazione nell'espletamento delle attività di verifica.

5.3 Durante la fase istruttoria, l'ODV fornisce il proprio supporto per compiere le più adeguate verifiche per accertare la veridicità e fondatezza dei fatti esposti e, se del caso, acquisire informazioni dall'autore della segnalazione ed il presunto responsabile della violazione segnalata.

(Qualora all'esito delle indagini il Comitato di Segnalazione giunga ad un accertamento di fondatezza dei fatti denunciati e di imputabilità della violazione ad una o più persone, l'ODV fornisce il proprio supporto per suggerire le eventuali azioni correttive sul Modello.

Qualora all'esito delle indagini il Comitato di Segnalazione non giunga alle predette conclusioni, l'ODV potrà sempre proporre eventuali misure correttive o delle integrazioni del Modello che giudicherà opportune per ridurre il rischio di commissione di reati o di violazioni analoghe a quelle segnalate. Se del caso, l'ODV potrà formulare raccomandazioni nei confronti di persone comunque coinvolte nella vicenda denunciata.

5.4 L'ODV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, anche ed in particolare garantendo il rispetto di tutto quanto previsto dal decreto attuativo della Direttiva UE 2019/1937, come richiamato dall'art.2 comma 2-bis del d.lgs.231/2001. È, inoltre, assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

5.5 In ogni caso, ciascuno dei componenti dell'ODV è obbligato a mantenere assoluto riserbo in ordine a ogni e qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, sia verso soggetti interni che estranei alla Società.

5.6 Le garanzie e le misure di protezione del Segnalante sono previste nel paragrafo 8 della "*Procedura per la gestione delle segnalazioni di Whistleblowing*" che vengono richiamate dal Modello come parte integrante del presente documento.

ARTICOLO 6. SANZIONI

6.1 In ottemperanza all'art. 6 comma 2 lett. e) d.lgs.231/2001, qualora venga accertata la fondatezza dei fatti denunciati e l'imputabilità della violazione ad una o più persone, sulla base di tali risultanze, l'ODV può esprimere la propria valutazione di gravità ed imputabilità della violazione a mente di quanto previsto del "Sistema Disciplinare" e demanda alla Società l'attivazione della azione disciplinare e la successiva quantificazione ed irrogazione della sanzione in applicazione del presente articolo e di quanto previsto dal predetto Sistema Disciplinare.

Nel caso di Amministratori e Sindaci, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva assemblea la revoca per giusta causa dell'Amministratore e/o Sindaco, in ottemperanza a quanto previsto comunque dal Sistema Disciplinare.

6.2 Le sanzioni disciplinari vengono definite anche in conformità a quanto previsto ex articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla vigente contrattazione collettiva applicabile.

6.3 Fermo quanto precede, si precisa che:

(a) la dolosa violazione di legge, la commissione di reati ovvero la violazione dei doveri fondamentali propri della funzione o carica o qualifica rivestita comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che i detti comportamenti abbiano eventualmente determinato;

(b) la colposa, imprudente, negligente o omissiva condotta o comportamento potrà comportare la medesima sanzione, in relazione: (i) alla gravità della vicenda; (ii) alle conseguenze pregiudizievoli cagionate (non necessariamente solo economiche); (iii) alla eventuale recidiva; (iv) all'impatto sull'ambiente aziendale; (v). all'importanza dei principi o delle procedure violate; (vi). alle ricadute sulla fiducia e sulla affidabilità circa i futuri comportamenti;

(c) nei casi di minore importanza, privi di ricadute pregiudizievoli, saranno comunque adottati provvedimenti disciplinari conservativi graduati secondo l'importanza e la serietà dell'accaduto.

(d)

6.4 Nei confronti del personale dirigenziale le valutazioni di cui sopra saranno operate tenuto conto della particolarità del detto rapporto di lavoro, della spiccata fiduciarità del medesimo, della mancanza di un sistema di sanzioni conservative ad esso applicabile, della particolare necessità di affidarsi alla sua professionalità, disponibilità e competenza per l'attuazione dei principi di cui sopra e per il rispetto del principio di legalità e delle procedure e delle norme aziendali tutte. Analoghi principi valgono per qualsiasi rapporto di collaborazione e verso qualsiasi persona investita di cariche riferibili alla Società.

ARTICOLO 7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

7.1 Il presente Statuto è parte integrante del Modello.

7.2. A completamento di quanto previsto nello Statuto, l'OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell'esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

Parte 03

SISTEMA DISCIPLINARE

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

1. Riferimenti puntuali del Decreto

Il D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (art. 6, comma 2, lettera e), comma 2-bis ed art. 7, quarto comma, lettera b)) prevede espressamente "l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio, finalizzato ad assicurare il rispetto e l'implementazione del modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati".

In ciò, vengono recepite le indicazioni della "Best Practice" internazionale e, in particolare quelle espresse delle *Federal Sentencing Commission Guidelines*, che in materia formulano le seguenti indicazioni:

Art. 6 *"Gli standard devono essere stati resi esecutivi in maniera coerente mediante appropriati meccanismi disciplinari che comprendono, quando appropriato, anche la punizione di persone responsabili di non aver scoperto una violazione. L'adeguata punizione delle persone responsabili di una violazione è una componente necessaria dell'efficacia esecutiva, tuttavia, la congruità della punizione dovrà fare riferimento allo specifico caso esaminato".*

Art. 7 *"Dopo aver scoperto una violazione, l'Organizzazione deve aver compiuto tutti i passi ragionevolmente necessari per dare una risposta appropriata alla violazione stessa e per prevenire l'avverarsi di violazioni simili in futuro; ciò comprende qualunque necessaria modifica al modello che era stato predisposto, allo scopo di prevenire e scoprire la violazione della Legge".*

2. Impegno della Società

EBIT S.r.l. (di seguito la "Società") si impegna, anche ai sensi dell'art 7 dello Statuto dei Lavoratori, a rendere conoscibile, a tutti i Destinatari del Modello, il presente Sistema Disciplinare, realizzando tutte le iniziative adeguate al raggiungimento di tale scopo. L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del Modello organizzativo da parte del personale della Società, costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera e), comma 2-bis e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto, un requisito fondamentale dello stesso Modello organizzativo per consentire l'esonero della responsabilità amministrativa della Società.

Il sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel presente Modello, comprensivo di tutti i suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante, nonché di tutti i protocolli/procedure della Società volti a disciplinare in maggior dettaglio l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato e/o strumentali.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Società è la commissione della violazione da parte del personale.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, ecc.), tenuto conto

della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza e garantisce l'effettiva osservanza del Modello organizzativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto.

Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il Destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello organizzativo o dal Codice di Condotta, come sopra ricordato.

La Società reagirà tempestivamente alla violazione delle regole di condotta anche se il comportamento non integra gli estremi del reato o non determina responsabilità diretta dell'ente medesimo.

Le misure disciplinari da adottarsi sono quelle già espressamente previste dalla Società in conformità alle norme di legge e di contratto locali laddove applicabili: tali sanzioni sono chiaramente conosciute ovvero sono state portate a conoscenza del personale nelle forme previste dalla legge, da tutto il personale della Società e sono comminabili per ogni violazione delle leggi applicabili, dei principi etici e delle policies della Società.

Le disposizioni del Modello trovano applicazione anche nei confronti del personale con contratti esteri che operi in Italia, il quale, ai sensi delle vigenti norme di legge, è tenuto al rispetto dei principi ivi sanciti e dei comportamenti previsti dal Modello.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto, all'art. 6, comma 2-bis) e dal d.lgs.24/2023 attuativo della Direttiva UE 2019/2937, all'art. 19, comma 3), nell'applicazione del presente sistema disciplinare, la Società riconosce che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli tutti gli atti ritorsivi assunti in violazione dell'art. 17 d.lgs.24/2023 (Divieto di ritorsione) adottati nei confronti del segnalante. In questi casi, è onere del datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. Provvedimenti per inosservanza da parte dei dipendenti

Le inosservanze ed i comportamenti posti in essere dal personale dipendente, sia esso in posizione dirigenziale o meno, posti in essere in violazione delle regole individuate dal presente Modello, in applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, determinano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che sono applicate, secondo il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., tenendo in ogni caso conto – con riferimento a ciascun caso di specie – della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, nonché del grado di colpa, della eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché dell'intenzionalità del comportamento stesso.

3.1 Dipendenti diversi dai Dirigenti

La violazione delle regole comportamentali previste dal presente Modello, dai protocolli e dalle procedure aziendali da parte dei dipendenti, soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare.

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al

livello di rischio cui la Società risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

In coerenza con il processo attualmente adottato dalla Società, si prevede che le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni al presente Modello siano quelle previste nel CCNL di riferimento.

Per CCNL si intende il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Metalmeccanici attualmente in vigore, secondo quanto previsto dai più recenti accordi di rinnovo, e per illecito disciplinare il comportamento sanzionato dalle norme di riferimento in essi contenute.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore. La procedura d'accertamento sarà condotta dall'OdV, di concerto con le funzioni competenti.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi del personale dipendente nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili a detti lavoratori, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'affissione in bacheca aziendale dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

- Il provvedimento di rimprovero verbale si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.
- Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.
- Il provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti sanzionati con la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello, dei protocolli o delle procedure di attuazione delle stesse.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata (reiterata) partecipazione, senza giustificato motivo ai corsi di formazione relativi al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società e/o alle relative procedure e protocolli in esso richiamati, in ordine a tematiche relative.

- Il provvedimento del licenziamento per giustificato motivo si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto.
- Il provvedimento del licenziamento per giusta causa si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle attività sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano, a mero titolo di esempio, i seguenti comportamenti intenzionali: la redazione di documentazione incompleta o non veritiera; l'omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso; la violazione o le elusioni del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, inclusa la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

3.2 Dipendenti Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello, nei protocolli e nelle procedure aziendali, da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione nell'ambito dei profili di rischio individuati nei Protocolli, di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata alle misure disciplinari più idonee, come riportate qui di seguito, tenuto conto dei criteri di proporzionalità, della gravità, dell'intenzionalità e dell'eventuale recidiva.

Il procedimento di contestazione e irrogazione delle sanzioni disciplinari, compresa quella della risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda è regolato dalle previsioni dell'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Si potrà, inoltre, fare riferimento alle specifiche norme applicabili ai quadri e/o funzionari apicali dell'organizzazione, contenute nel CCNL Metalmeccanici.

Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente o in posizione apicale sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori, ad essi gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, dai protocolli e dalle procedure aziendali, così come la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati, ancorché tentata, la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi, o, più in generale, l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti dei responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- il provvedimento del rimprovero scritto potrà essere irrogato in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello, nei protocolli o nelle procedure aziendali, in caso di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato a tutte le suddette prescrizioni, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle suddette norme e/o procedure.
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso, specificando che ai fini dell'applicazione del presente sistema sanzionatorio, è ritenuta una grave violazione l'inottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quanto previsto nei protocolli operativi inerenti, di cui al presente Modello;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Le suddette sanzioni saranno applicate conformemente a quanto previsto dall'art. 7 Legge della n. 300 del 20 maggio 2007.

3.3 Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori e dei Sindaci

A seguito di segnalazione di comportamenti in violazione del Modello, del Codice di Condotta, dei protocolli e delle procedure aziendali poste in essere dagli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza, di concerto con il Responsabile Risorse Umane, può avviare una procedura d'accertamento. Nel caso in cui venga accertata una violazione, l'Organismo di Vigilanza valuterà l'opportunità di informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

La/e violazione/i commessa/e da parte degli Amministratori può costituire giusta causa per proporre **all'Assemblea dei Soci** da parte del Consiglio di Amministrazione, in forza delle disposizioni dell'art. 2464 del Codice Civile, o da parte del Collegio Sindacale, in forza delle disposizioni dell'art. 2406, 2° comma, la **revoca del mandato con effetto immediato**.

In sede di Assemblea dei Soci, in base alle risultanze delle indagini svolte dall'OdV di concerto con il Responsabile Risorse Umane, una volta esaminata la segnalazione della violazione, l'Assemblea formulerà la contestazione nei confronti dell'Amministratore, informando l'OdV e delegando la materiale contestazione dell'addebito all'interessato al Collegio Sindacale al fine dello svolgimento del diritto di difesa con concessione di congruo termine per far pervenire, eventualmente, scritti difensivi.

L'Assemblea, in successiva seduta, tenuto conto delle eventuali dichiarazioni difensive fornite dell'Amministratore deciderà in merito alla irrogazione e alla tipologia della sanzione secondo il principio di proporzionalità, fra quelle qui di seguito elencate:

- il provvedimento del richiamo formale scritto con intimazione a conformarsi alle disposizioni del Modello potrà essere irrogato in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello, nei protocolli o nelle procedure aziendali, in caso di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato a tutte le suddette prescrizioni, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle suddette norme e/o procedure.
- i casi più gravi di violazioni integranti un notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne contenute nel presente Modello, nei protocolli o nelle procedure aziendali, anche se solo potenzialmente suscettibili di configurare un reato e/o un illecito amministrativo e/o una condotta consapevolmente in contrasto con le suddette prescrizioni, possono dar luogo, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui la Società risulta esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato, rispettivamente (i) alla revoca totale o parziale delle procure (ii) alla giusta causa di revoca del mandato con effetto immediato. In quest'ultima ipotesi la Società avrà diritto secondo le disposizioni del Codice Civile, ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita posta in essere.

La comunicazione della decisione dell'Assemblea in merito alla sanzione verrà comunicata all'interessato e all'OdV da parte del Collegio Sindacale.

Senza limitare la generalità di quanto precede, si precisa che il suddetto provvedimento troverà specifica applicazione anche nei casi di significativo ritardo nell'adozione di misure a seguito di segnalazioni da parte dell'OdV o nella redazione della documentazione prevista dal Modello, dai protocolli o dalle procedure aziendali.

In caso di violazione delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne contenute nel presente Modello, nei protocolli o nelle procedure da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza invierà immediatamente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale medesimo; qualora si tratti di violazioni tali da integrare la giusta causa di revoca, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'OdV, proporrà all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvederà agli ulteriori incombeni previsti dalla legge. È comunque fatto salvo il diritto della Società secondo le disposizioni del Codice Civile, ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita posta in essere.

3.4 Provvedimenti per inosservanza da parte di Soggetti Terzi

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali e che in particolare, i Fornitori, i Consulenti, i Collaboratori e Partner della Società sono tenuti a rispettare, è comunicata dall'ODV al Responsabile dell'Area/Servizio a cui il contratto o il rapporto si riferiscono, mediante sintetica relazione scritta. Tali infrazioni sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole interne della Società, secondo quanto previsto dalle predette clausole contrattuali che disciplinano il rapporto in essere, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali e/o l'eventuale risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c) fatto salvo il risarcimento del danno.

Nell'ipotesi di cui sopra, nel contesto del rapporto con i Soggetti Terzi, la Società – letta la relazione informativa dell'ODV – è comunque unico soggetto competente ad individuare il rimedio contrattualmente previsto ovvero assumere l'iniziativa ritenuta opportuna, per sanzionare il comportamento posto in essere

3.5 Provvedimenti nei confronti dei segnalanti per eventuali segnalazioni rivelatesi infondate

Quando sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, o la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, potrà essere assunto nei confronti del segnalante il provvedimento di licenziamento per giusta causa – se prestatore di lavoro – ovvero se riconducibile ai Soggetti Terzi – potrà essere applicata dalla Società la sanzione ritenuta adeguata in considerazione del contenuto degli accordi in essere.

3.6 Provvedimenti nei confronti di coloro che violano le garanzie previste in tema di segnalazione whistleblowing

La mancata osservanza del diritto di riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione o la violazione del divieto di ritorsione verso il segnalante e verso tutti gli altri soggetti tutelati dalla normativa² comporta la possibilità di applicazione, da parte di Ebit S.r.l. del proprio sistema disciplinare interno, in linea con quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile e dal CCNL applicabile. In tali casi, potrà essere assunto nei confronti del segnalante il provvedimento ritenuto più idoneo in relazione al ruolo e al tipo di danno causato – se prestatore di lavoro – ovvero se riconducibile ai Soggetti Terzi – potrà essere applicata dalla Società la sanzione ritenuta adeguata in considerazione del contenuto degli accordi in essere.

3.7 Sospensione cautelare

Salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, la Società potrà disporre la sospensione cautelare, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, del soggetto che dovesse risultare indagato per uno dei reati presupposti, previsti nell'elenco di cui agli artt. 24 e seguenti del del Decreto, nel caso ed ipotesi per cui la fattispecie contestata fosse ritenuta idonea a provocare l'applicazione del disposto del Decreto in capo alla Società.

Nel caso in cui dovesse trattarsi di Dipendenti, siano o meno in posizione dirigenziale, la suddetta sanzione sarà applicata con il riconoscimento di eventuali tutele previste dal CCNL applicabile.

03.01 DEFINIZIONI

1. Prestatori di lavoro subordinato

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare del Modello, sono prestatori di lavoro subordinato tutti i soggetti assunti dalla Società.

2. Soggetti in Posizione Apicale

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare del Modello, sono soggetti in posizione apicale, ai sensi della lettera a) e b) dell'art 5 del Decreto:

² Art. 3 d.lgs.24/2023 (Ambito di applicazione soggettivo), come descritto anche nel paragrafo 3.1 della *Procedura per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing*.

- a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, a prescindere dalla qualifica contrattuale;
- b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

3. Tipologia di violazione

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nei seguenti articoli si intende:

- a) per violazione colposa, quella che anche se prevedibile non è voluta, e si è verificata per negligenza, imprudenza, imperizia e per inosservanza di leggi, regolamenti, norme e gli standard delle Regole generali e specifiche di Comportamento e dei protocolli del Modello;
- b) per violazione dolosa quella prevista, nonché quella attuata per eludere fraudolentemente i dettami standards delle Regole generali e specifiche di Comportamento e dei protocolli del Modello.

Salvo prova contraria, la violazione delle Regole generali e specifiche di Comportamento o dei protocolli del Modello si considera sempre dolosa.

03.02	OBBLIGHI
--------------	-----------------

Si portano a conoscenza di tutti i Destinatari i seguenti obblighi:

- a) obbligo di conformarsi al Modello, al Codice di Condotta, e, in generale, alle previsioni di legge vigenti;
- b) obbligo di conformare qualsiasi azione a criteri di trasparenza, riconoscibilità dei presupposti e del rispetto delle procedure, legittimità, verificabilità anche ex post dei presupposti e delle motivazioni che hanno condotto all'operazione, assenza di qualsiasi interesse improprio o di qualsiasi improprio condizionamento anche solo indiretto;
- c) obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interesse o comunque qualsiasi coinvolgimento personale (anche indiretto o tramite terzi o familiari) in attività di servizio;
- d) obbligo di evitare qualsiasi indebito o illecito o illegittimo favoreggiamento di terzi di qualsiasi genere;
- e) obbligo specifico per le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di gestione o di controllo (anche solo di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) di acquisire tutte le informazioni normative, professionali, deontologiche necessarie ed opportune per corrispondere in modo pienamente consapevole ed efficace alle previsioni sopra richiamate e alla loro finalità sostanziale;
- f) obbligo specifico per le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di gestione o di controllo (anche solo di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) di trasmettere a sottoposti e collaboratori formazione e informazione idonee ad assicurare l'attuazione dei modelli e la loro finalità sostanziale;
- g) obbligo di riferire all'OdV qualsiasi situazione, da chiunque posta in essere, di anomalia o di mancato rispetto dei modelli o delle procedure o dei controlli previsti.

Viene pertanto espresso – con assoluta ed inequivocabile chiarezza – che nessun comportamento illecito, o illegittimo, o scorretto può essere giustificato, o considerato meno grave, in quanto compiuto nell’asserito “*interesse*” o nell’asserito “*vantaggio*” della Società; al contrario, viene espressa la incondizionata determinazione della Società di non intendere in alcun caso avvalersi di siffatti “*interessi*” o “*vantaggi*”. Pertanto, tale intento – ove posto in essere nonostante le contrarie misure realizzate dalla Società – costituirà uno degli specifici campi di intervento del presente sistema disciplinare.

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

Parte 04

MAPPATURA DEI RISCHI

1. Identificazione delle attività a rischio-reato

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede un'analisi delle attività svolte nell'ambito della Società al fine di individuare quelle che, in aderenza al Decreto, possono considerarsi a rischio di illeciti.

Pertanto si è proceduto, in primo luogo, ad individuare le aree a "rischio reato", così come richiesto dalla normativa in questione.

Ogni Ente presenta aree di rischio la cui individuazione implica una particolareggiata analisi della struttura aziendale e delle singole attività svolte. Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per EBIT, ai sensi della disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2001, sono state:

- ◆ individuate le attività svolte da ciascuna funzione aziendale, attraverso lo studio delle disposizioni organizzative vigenti;
 - ◆ effettuate interviste con i Responsabili di Direzioni e con altri soggetti individuati dagli stessi Direttori;
 - ◆ accertate le singole attività a rischio ai fini del D. Lgs 231/2001, nell'ambito delle diverse funzioni aziendali;
- Si evidenzia, inoltre, che è stata effettuata l'analisi dei possibili ed eventuali concorsi di persone nel reato per tutte quelle attività "sensibili", che prevedono processi in cui sono coinvolti più soggetti/funzioni aziendali o soggetti terzi di cui la Società si avvale nell'esercizio delle attività stesse.

Le **attività a rischio-reato** sono state distinte in due categorie:

1. le c.d. **attività sensibili**, che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato.

A titolo esemplificativo:

Attività sensibile:

Rapporti con P.A. in occasione di accertamenti, verifiche ed ispezioni




REATO

Es. Corruzione: dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, per indurre il pubblico ufficiale al buon esito della verifica omettendo la contestazione dei rilievi riscontrati o l'applicazione di eventuali sanzioni.

2. le c.d. **attività strumentali**, che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione. Le suddette attività sono state individuate tenendo conto della casistica giurisprudenziale sulla creazione di provviste nel reato di corruzione e sul concetto di "altra utilità," cui fa riferimento tale fattispecie criminosa;

A titolo esemplificativo:



Pertanto, alcune attività strumentali individuate, in via meramente esemplificativa e non tassativa sono:

- o approvvigionamento di beni e servizi
- o conferimento di incarichi e consulenze
- o organizzazione e partecipazione ad eventi scientifici
- o rimborsi spese e trasferte
- o assunzione e gestione del personale
- o omaggi e altre iniziative promozionali
- o donazioni, liberalità e comodato d'uso
- o sponsorizzazioni
- o fatturazione e pagamenti
- o spese di rappresentanza
- o

Pertanto, con riferimento ad entrambe le categorie citate, è stata predisposta la c.d. "**mappatura delle aree a rischio-reato**" (Par. 04.03) nella quale si evidenziano:

- a) il macro-processo cui appartiene la successiva attività a rischio-reato;
- b) la tipologia delle attività a rischio: a tal proposito si evidenzia che pur avendo considerato nella mappatura i singoli reati nella sola forma consumata³, l'ente può essere ritenuto responsabile ex art. 26 D. Lgs. 231/2001 anche in tutti i casi in cui il delitto risulti soltanto tentato a norma dell'art. 56 c.p. In questo caso, infatti, è prevista solo un'attenuazione di pena a favore dell'ente ovvero l'esonero della responsabilità qualora l'ente volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento;
- c) l'inserimento di attività di dettaglio e le P.A. coinvolte: sono indicate nella mappatura a titolo esemplificativo e non esaustivo. Inoltre, le P.A. coinvolte si riferiscono a soggetti pubblici italiani ed equivalenti soggetti pubblici esteri.
- d) i potenziali reati associabili⁴. Per una maggiore comprensione, si rinvia all'allegato 1 (Par. 07.01) che contiene le

³ Il reato è consumato solo quando risultano realizzati tutti gli elementi costitutivi del medesimo.

⁴ Si evidenzia che, per motivi prudenziali, sono state prese in considerazione anche quelle condotte astrattamente riferibili a due o più norme incriminatrici previste dal codice penale. Tuttavia, ciò non implica necessariamente che tale condotta determini la realizzazione di una pluralità di reati in concorso. Infatti, una volta definiti i contorni oggettivi e soggettivi del fatto, può accadere che una sola sia la norma

schede esplicative dei singoli reati.

- e) le astratte modalità realizzative del reato: sono indicate le modalità astratte di realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 associati, sempre secondo una valutazione astratta, alle attività a rischio;
- f) i controlli: per ciascuna attività a rischio-reato sono identificati i processi con gli step critici da sottoporre a controllo da parte delle strutture preposte (di cui alla Sezione III – Disposizioni a carattere generale e regolamentari).

La “Mappatura” è stata condivisa con i responsabili e con gli altri soggetti eventualmente coinvolti nello svolgimento delle attività considerate “a rischio”.

Inoltre, si evidenzia che le attività a rischio sono indicate in capo a ciascuna Funzione aziendale sulla base della struttura organizzativa di cui alla Sezione II del presente Modello.

Reato	Modalità
False comunicazioni sociali – Artt.2621-2622 c.c.	Esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge di fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.
(Concorso nella) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – Art. 2624 c.c.	Concorso nell'attestazione di falsità nelle relazioni o in altre comunicazioni redatte dai responsabili della revisione, ovvero nell'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, quando derivi a questi ultimi un danno patrimoniale.
Impedito controllo – Art. 2625 c.c.	Impedimento o ostacolo, mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, quando ne derivi un danno ai soci.
Indebita restituzione dei conferimenti - Art. 2626 c.c.	Restituzione, da parte degli amministratori e fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche simultaneamente, dei conferimenti ai soci o liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - Art. 2627 c.c.	Ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite
Operazioni in pregiudizio ai creditori - Art. 2629 c.c.	Riduzione del capitale sociale, o realizzazione di fusioni con altra società o realizzazione di scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori ed in pregiudizio degli stessi
Formazione fittizia del capitale – Art. 2632 c.c.	Formazione od aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, o mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, o ancora attraverso una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione
Corruzione tra privati – Art. 2635 c.c.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre un soggetto privato costituito in forma societaria, con suo danno, a un esito favorevole per la Società di una determinata attività.
Illecita influenza sull'assemblea – Art. 2636 c.c.	Utilizzo di atti simulati o fraudolenti finalizzati alla determinazione della maggioranza in Assemblea, anche in concorso con altri

applicabile in concreto (si tratta dell'ipotesi del c.d. concorso apparente di norme). Inoltre, si precisa che, spesso, non è agevole comprendere, anche a causa delle oscillazioni giurisprudenziali, quale fattispecie penale sia concretamente applicabile in riferimento alle singole attività a rischio. Di conseguenza sono state prese in considerazione anche eventuali condotte d'incerta qualificazione normativa.

Reato	Modalità
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – Art. 2638 c.c.	Esposizione nelle comunicazioni alle AA.P.V. di fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Ostacolo, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute, dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	Indicazione nelle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto di elementi passivi fittizi al fine di evadere dette imposte
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	Indicazione nelle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto di elementi passivi fittizi avvalendosi di operazioni simulate al fine di evadere dette imposte
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000)	Emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	Occultamento o distruzione di scritture contabili o documenti funzionali alla ricostruzione dei redditi o del volume d'affari
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).	Alienazione di beni o altri atti fraudolenti

04.02	ATTIVITÀ A RISCHIO
--------------	---------------------------

Le attività a rischio reato sono presentate per MACRO-PROCESSI.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei macro processi individuati in EBIT S.r.l. con le corrispondenti aree a rischio reato, al fine di fornire una visione di insieme degli ambiti rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01.

MACRO PROCESSI	AREE A RISCHIO-REATO
Ricerca e Sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attività di ricerca e sviluppo ▪ Finanziamenti pubblici gestione e rendicontazione ▪ Marchi e brevetti e tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale
Immissione in commercio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiesta di autorizzazioni e notifiche
Informazione al mercato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sponsorizzazioni ▪ Rapporti con Opinion Leaders/medici ▪ Omaggi ed altre iniziative promozionali ▪ Congressi e seminari nazionali ed internazionali ed eventi formativi organizzati dalla Società ed eventi formativi organizzati da soggetti terzi ▪ Gestione dei contratti di comodato ▪ Donazioni, liberalità e comodato d'uso (e beni in noleggio) ▪ Advertising e rapporti con i media ▪ Rapporti con medici e strutture ospedaliere nelle attività promozionali ▪ Rapporti con agenti e distributori
Distribuzione prodotti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vendita e partecipazione a gare ▪ Distribuzione di prodotti ▪ Rapporti con P.A. in materia doganale
Societario e tributario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione della contabilità, redazione dei bilanci, relazioni ed altre comunicazioni sociali ▪ Rapporti con la P.A. in materia societaria ▪ Adempimenti fiscali e redazione delle dichiarazioni previste per legge ▪ Gestione attività degli organi sociali ▪ Gestione dei rapporti con i soci, la società di revisione e gli organi sociali nell'esercizio dei poteri di controllo a loro conferiti dalla legge ▪ Gestione dei rapporti con le autorità Pubbliche di Vigilanza ▪ Tesoreria e fatturazione ▪ Ciclo attivo e passivo
Attività infrastrutturali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale ▪ Assunzione e gestione del personale ▪ Gestione dei rimborsi spese a dipendenti e/o trasferte ▪ Riconoscimento di bonus ed incentivi ▪ Gestione di spese di rappresentanza ▪ Gestione degli acquisti di beni e servizi ▪ Conferimento di incarichi e consulenze ▪ Gestione cassa contante ▪ Finanziamenti pubblici ▪ Gestione sistemi informatici ▪ Controlli nel processo produttivo ▪ Autorizzazioni, licenze e concessioni ▪ Sicurezza, salute dei lavoratori ed ambiente

Con riferimento ai macro-processi di cui sopra, si rileva come EBIT S.r.l. abbia demandato alla controllante Esaote S.p.A., tramite apposito contratto di servizi infragruppo, l'esecuzione di alcune funzioni dei macro-processi comuni come segue:

- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Sistemi Informativi;
- Gestione Risorse Umane;
- Gestione Gare Pubbliche;

- Servizi Generali (Facility Management) e Logistica;
- Legale, societario e compliance.

Nel prosieguo del documento, per le attività a rischio ricadenti in una delle funzioni delegate da EBIT S.r.l. ad Esaote S.p.A., si farà riferimento alle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Esaote S.p.A.

Per una più agevole lettura della scheda di individuazione delle aree di rischio, si riporta la seguente legenda. In terza colonna sono riportate le responsabilità del processo con indicazione delle procedure applicate nel caso in cui la funzione sia stata delegata alla controllante ESAOTE o sia interna ad EBIT S.r.l.

LEGENDA:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COINVOLTA	SIGLA	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO E APPLICABILITA' DELLE PROCEDURE
PRESIDENTE	PRE	EBIT
AMMINISTRATORE DELEGATO	AD	EBIT
RESEARCH AND DEVELOPMENT	RD	EBIT
ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE (MARKETING, SALES, PRODUCT MANAGEMENT)	OC	EBIT
POST SALES	PS	EBIT
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	RSPP	EBIT
INTERNAL AUDIT	IA	ESAOTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	AF	ESAOTE
CORPORATE HR	HR	ESAOTE
DIREZIONE ACQUISTI	ACQ	EBIT
CORPORATE IT	SI	ESAOTE
REGULATORY AFFAIRS AND QUALITY	RAQ	EBIT
LEGALE, SOCIETARIO E COMPLIANCE	LSC	ESAOTE

UFFICIO GARE	UG	EBIT
HSSE	RSPP	EBIT

04.03	MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO REATO
--------------	---

La *mappatura delle aree a rischio-reato* qui di seguito riportata è stata suddivisa, sulla base di quanto più dettagliatamente indicato nel precedente par. 04.01, come segue:

- a) Macro processo: RICERCA E SVILUPPO.
- b) Macro processo: IMMISSIONE IN COMMERCIO.
- c) Macro processo: INFORMAZIONE AL MERCATO.
- d) Macro processo: DISTRIBUZIONE PRODOTTI.
- e) Macroarea: SOCIETARIO
- f) Macroarea: ATTIVITA' INFRASTRUTTURALI
- g) Macroarea: SICUREZZA E AMBIENTE.

a) **Macro processo: RICERCA E SVILUPPO**

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>Rapporti con la P.A. per la realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo.</p> <p>Attività sensibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratti di ricerca e sviluppo di studi con strutture pubbliche. - Contatto con gli enti pubblici che effettuano la richiesta di borse di studio per la ricerca (reparti ospedalieri, università). - Contratti di ricerca e sviluppo di studi con strutture private (ad es: università private); - Erogazione borse di studio a specializzandi universitari per effettuare ricerche e test clinici sui prodotti EBIT. - Assistenza tecnica su macchinari ceduti per la ricerca. <p>Trattasi altresì di attività strumentale.</p>	<p>RD RAQ OC</p>	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319- quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 320 C.P. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio</p> <p>Art. 321 C.P. Conferimento di incarichi di consulenza a professionisti operanti in ambito sanitario.</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione</p> <p>Art, 24 ter Decreto – Delitti di criminalità organizzata, anche a carattere transazionale (L. n.146/2006</p> <p>Art. 25 quinquies del Decreto</p> <p>Art. 25 nonies del Decreto</p> <p>Art. 25 duodecies del Decreto</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Borse di studio a soggetto pubblico o a persona da questi designata o ad essa collegata non di modico valore o non giustificati da consuetudine.</p> <p>Attività di ricerca o studi promosso dalla Società Cfr. Per le restanti fattispecie di reato presupposto applicabile e successivamente inserite nella mappatura dei rischi, le descrizioni dei reati di cui all'Allegato 07.01 Art. 640 comma 2 e 640 bis C.P. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla Corruzione tra privati</p> <p>Artt. 648 ter – 648 ter 1 - 648 bis. C.P rispettivamente: - Riciclaggio - Auto-riciclaggio - Impiego di denaro e di beni di provenienza illecita</p>	<p>Università, Centri di ricerca, Enti Ospedalieri, Medici</p>	<p>Verifica sulla frequenza e modalità dei rapporti con enti pubblici da parte dell'ODV, secondo il proprio piano di attività annuale e mediante l'audizion e di taluno dei responsabili di funzione</p> <p>Audit a campione da parte dell'ODV sull'intero processo di partecipazione ad una gara d'appalto</p>

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>Rapporti con la P.A. per l'ottenimento di finanziamenti pubblici (per ricerca e sviluppo).</p> <p><i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricerca di finanziamenti e stipula. - Predisposizione della documentazione e degli atti oggetto dell'eventuale procedimento amministrativo. 	RD RAQ	<p>Art. 316-ter C.P. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</p> <p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-<i>quater</i> C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p>	<p>Condotta di chiunque, mediante l'utilizzo o presentazione di dichiarazioni false o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente contributi, finanziamento altre erogazioni in danno dello Stato o altro ente pubblico.</p> <p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p>	Ente erogatore del finanziamento (es. UE, MIUR, MAP, Regioni)	Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione
<p><i>Esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Produzione dati contabili. 	AF	<p>Art. 320 C.P. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 640 bis C.P. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p> <p>Realizzazione di artifici e/o raggiri (es. documentazione falsa, autorizzazioni inesistenti, dati non veritieri) che inducano in errore l'ente pubblico erogatore con conseguente ottenimento indebito dell'erogazione in concorso con altri.</p> <p>Utilizzazione o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omissione di informazioni dovute con conseguente ottenimento indebito dell'erogazione in concorso con altri.</p> <p>Cfr. Per le restanti fattispecie di reato presupposto applicabile e successivamente inserite nella mappatura dei rischi, le descrizioni dei reati di cui all'Allegato 07.01</p>			

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>Rapporti con la P.A. per la gestione di finanziamenti pubblici (per ricerca e sviluppo).</p> <p><i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Impiego risorse finanziate da soggetti pubblici. - Coordinamento e verifica SAL. - Rendicontazione tecnica del progetto. 	RAQ RD	<p>Art. 316-bis C.P. Malversazione a danno dello Stato</p> <p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p>	<p>Condotta di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto erogazioni da enti pubblici o comunitari, finalizzati a favorire iniziative di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità</p> <p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Destinazione dell'erogazioni a finalità diversa da quella per la quale è stata concessa</p>	Ente erogatore del finanziamento (es. UE, MIUR, MAP, Enti locali)	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>
<p><i>Attività sensibile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Produzione dati contabili. 	AF	<p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione</p>			
<p>Rapporti con la P.A. in materia di marchi e brevetti.</p> <p><i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrazione e rinnovo marchi italiani, nazionali esteri, comunitari e internazionali. - Registrazione brevetti. 	RAQ	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 25 bis n. 1 del Decreto</p> <p>Art. 25 nonies del Decreto</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Cfr. Per le restanti fattispecie di reato presupposto applicabile e successivamente inserite nella mappatura dei rischi, le descrizioni dei reati di cui all'Allegato 07.01</p>	UIBM, Ministero Attività produttive, Local Administration, UAMI,OMPI	
<ul style="list-style-type: none"> - Bollini SIAE per vendita software 					

b) **Macro processo: IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>Contatto con Ministero Salute ed altri enti regolatori per la richiesta di autorizzazioni e notifiche: <i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta di licenza per l'immissione in commercio di un nuovo prodotto. - Richiesta interna a fronte di un evento che richiede l'autorizzazione ministeriale. - Richieste di autorizzazioni e pareri scientifici per eventi vari (iniziative promozionali, quali convegni, congressi, etc.). - Verifica della esigenza di iscrivere nella banche dati/repertorio del Ministero della Salute un nuovo prodotto ai fini della commercializzazione; - Gestione della raccolta di informazioni necessarie ai fini delle registrazioni; - Registrazioni presso le banche dati/repertorio del Ministero della Salute di nuovi prodotti ai fini della commercializzazione; - Gestione di eventuali aggiornamenti delle registrazioni effettuate presso il Ministero della Salute. - 	<p>RAQ</p>	<p>Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319- quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 640, co.2 n° 1 C.P. Truffa</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.</p>	<p>Ministero della Salute, enti regolatori esteri (es. EMEA),</p>	
<p>Rapporti con privati per l'ottenimento di certificazioni di qualità. <i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Richieste di certificazioni. Contatti con società certificatrici in occasione dei necessari accertamenti/verifiche. 	<p>RAQ</p>	<p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto privato costituito in forma societaria, con suo danno, al buon esito della procedura (<i>ottenimento della certificazione in assenza dei requisiti, ottenimento del servizio a corrispettivi inferiori rispetto</i></p>		

			<i>a quelli normalmente previsti, ecc.).</i>		
--	--	--	--	--	--

c) Macro processo: INFORMAZIONE AL MERCATO

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>Sponsorizzazioni. <i>Attività sensibili:</i> - Sponsorizzazione di progetti speciali ed eventi scientifici.</p> <p>Trattasi altresì di attività strumentale</p>	OC	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione.</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>Artt. 2621 – 2622 C.C. False comunicazioni sociali</p> <p>Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto privato costituito in forma societaria, con suo danno, al buon esito della procedura. (<i>ottenimento di commesse, ottenimento di condizioni contrattuali più favorevoli</i>)</p> <p>Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora vengano dichiarate attività di sponsorizzazione inesistenti o per un importo maggiore a quello reale che diano diritto a deduzione/detrazione dei costi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>	Aziende ospedaliere	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informati vi da parte del responsabile di funzione</p>

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
		operazioni inesistenti			
<p>Rapporti con Opinion Leaders/medici. <i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificazione degli Opinion Leaders. - Sponsorizzazione di professori associati. - Identificazione degli incarichi e delle modalità di collaborazione. - Definizione termini del contratto. - Approvazione interna. - Verifica risultati. - Pagamento. 	OC	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria).</p> <p>Art. 319- quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione.</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto privato costituito in forma societaria, con suo danno, al buon esito della procedura. <i>(ottenimento di pareri favorevoli finalizzati ad agevolare l'acquisto da parte dell'azienda ospedaliera privata di beni e servizi di Ebit</i></p> <p>Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora vengano poste in essere attività oggettivamente/soggettivamente inesistenti con un Opinion Leaders in modo da indicare in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto elementi fittizi, al fine di evadere le relative imposte.</p> <p>Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora vengano dichiarate attività di sponsorizzazione con gli Opinion Leaders inesistenti o per importi superiori a quelli reali che diano diritto ad una indebita deduzione/detrazione dei costi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>	Medici, Enti Ospedalieri	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informati vi da parte del responsabile di funzione</p>
<p>Omaggi ed altre iniziative promozionali. <i>Attività sensibili:</i></p>	OC	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione</p>	<p>Dazione di omaggi e/o donazioni a Pubblico Ufficiale, incaricato di pubblico servizio, a un</p>		<p>Verifica periodica anche mediante</p>

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>- Ideazione, Approvazione interna, realizzazione di iniziative promozionali (libri, CD, gadget, spese di rappresentanza).</p> <p>Trattasi di attività strumentali.</p>		<p>(propria ed impropria).</p> <p>Art. 319-<i>quater</i> C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione.</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>soggetto privato operante nell'ambito di un'impresa costituita in forma societaria o a persona da questi designata non di modico valore o non giustificati da consuetudine</p> <p>Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora vengano dichiarate spese di rappresentanza inesistenti o per importi superiori a quelli reali, che diano diritto ad una indebita deduzione/detrazione dei costi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>Cfr. Per le restanti fattispecie di reato presupposto applicabile e successivamente inserite nella mappatura dei rischi, le descrizioni dei reati di cui all'Allegato 07.01</p>		<p>i flussi informati vi da parte del responsabile di funzione</p>
<p>Congressi e seminari nazionali ed internazionali ed eventi formativi, sia organizzati dalla Società che organizzati da terzi <i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Contatto con le segreterie di Enti pubblici. - Selezione dei congressi. 	<p>OC</p>	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria).</p> <p>Art. 319-<i>quater</i> C.P. Induzione indebita a</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p>	<p>Aziende ospedaliere</p>	

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>- Organizzazione dei seminari.</p> <p>- Valutazione delle modalità di partecipazione.</p> <p>- Gestione della copertura amministrativa.</p> <p>- Inviti ai medici.</p> <p>Eventi organizzati dalla Società</p> <p><i>Attività sensibili:</i></p> <p>Organizzazione da parte della società di incontri didattici e formativi sui prodotti;</p> <p>Gestione degli accordi per servizi professionali nell'ambito di tali eventi (operatori sanitari, soggetti terzi privati) e servizi accessori all'organizzazione di tali eventi con società</p> <p>Gestione della definizione dei contenuti e del programma dell'evento;</p> <p>Gestione della selezione e delle modalità di invito dei partecipanti;</p> <p>Gestione archiviazione della documentazione a supporto</p> <p>Eventi formativi organizzati da terzi.</p> <p><i>Attività sensibili:</i></p> <p>Valutazione preventiva sulla possibilità di supporto/finanziamento di eventi organizzati da terzi;</p> <p>Gestione iter approvativo;</p> <p>Contrattualizzazione della sponsorizzazione (ECM o non ECM);</p> <p>Gestione dei rapporti con i provider;</p>		<p>dare o promettere utilità</p> <p>Art. 320 C.P. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio</p> <p>Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione.</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>Artt. 648 ter – 648 ter 1 - 648 bis. C.P rispettivamente: - Riciclaggio - Auto-riciclaggio - Impiego di denaro e di beni di provenienza illecita</p> <p>Art. 416 C.P. Associazione per delinquere</p> <p>Art.378 C.P. Favoreggiamento personale</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto privato costituito in forma societaria, con suo danno, al buon esito della procedura. (<i>ottenimento di commesse, ottenimento di condizioni contrattuali più favorevoli</i>).</p> <p>A mero titolo esemplificativo, potrebbe configurarsi il reato di corruzione tra privati o di corruzione nei confronti della PA, in caso di illecite sponsorizzazioni volte ad ottenere utilità non dovute.</p>		<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>Gestione operativa e rendicontazione della sponsorizzazione;</p> <p>Gestione archiviazione della documentazione a supporto</p> <p>Trattasi altresì di attività strumentale</p>					
<p>Donazioni, liberalità e comodato d'uso (ed attività di noleggio di macchinari)</p> <p><i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Donazioni e comodati d'uso a soggetti pubblici e istituti privati. - Individuazione del beneficiario. - Gestione del processo approvativo interno. - Supporto al processo autorizzativo del beneficiario; - Gestione di prodotti in conto / deposito; <p>Trattasi di attività strumentali.</p>	OC	<p>Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria).</p> <p>Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione.</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.C. – Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>Artt. 2621 – 2622 C.C. False comunicazioni sociali</p> <p>Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri</p>	<p>Dazione di omaggi e/o donazioni a Pubblico Ufficiale, incaricato di pubblico servizio, a un soggetto privato operante nell'ambito di un'impresa costituita in forma societaria o a persona a questi collegata non di modico valore o non giustificati da consuetudine.</p> <p>Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora vengano dichiarate erogazioni liberali inesistenti o per importi superiori a quelli reali che diano diritto ad una indebita deduzione/detrazione dei costi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>Cfr. Per le restanti fattispecie di reato presupposto applicabile e successivamente inserite nella mappatura dei rischi, le descrizioni dei reati di cui all'Allegato 07.01</p>		<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
		documenti per operazioni inesistenti			
Advertising. <i>Attività sensibili:</i> - Promozione su riviste scientifiche. - Rapporti con i mass media e con altri mezzi di informazione.	OC	Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria). Art. 319- quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione. Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla corruzione tra privati Artt. 2621 – 2622 C.C. False comunicazioni sociali Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Acquisto di spazi pubblicitari per prestazioni inesistenti o per importi superiori a quelli reali. Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora venga dichiarate spese di pubblicità inesistenti o per importi superiori a quelli reali che diano diritto ad una indebita deduzione/detrazione al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.		Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>Rapporti con medici e strutture ospedaliere (sia pubbliche, sia private) nelle attività promozionali.</p> <p><i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Contatto con gli enti aventi influenza decisionale per la vendita dei sistemi Ebit a livello locale. - Svolgimento attività promozionale nella vendita dei sistemi Ebit. - Dimostrazione ai medici. 	OC	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319- quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto privato costituito in forma societaria, con suo danno, al buon esito della procedura. (<i>ottenimento di commesse, ottenimento di condizioni contrattuali più favorevoli</i>)</p> <p>Cfr. Per le restanti fattispecie di reato presupposto applicabile e successivamente inserite nella mappatura dei rischi, le descrizioni dei reati di cui all'Allegato 07.01</p>	Medici, Strutture ospedaliere, ASL.	
<p>Rapporti con agenti e distributori.</p> <p><i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quantificazione prezzo di vendita ai distributori. - Provvigioni agli agenti. <p>Trattasi di attività strumentale</p>	OC	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319- quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri perpetrata attraverso agenti o distributori.</p> <p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto privato costituito in forma societaria, con suo danno, al buon esito della procedura. (<i>ottenimento di commesse, ottenimento di condizioni contrattuali più favorevoli</i>)</p> <p>Incentivi o prezzi di vendita superiori al reale</p>		<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
		<p>Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>Anche se il rischio appare remoto, astrattamente si potrebbe configurare una delle fattispecie di reato tributario indicate tramite una non corretta gestione delle provvigioni agli agenti, tramite le quali, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.</p>		

d) Macro processo: DISTRIBUZIONE PRODOTTI.

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>Rapporti con la P.A. nelle attività di vendita e partecipazione a gare. <i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pre-offerta al prezzo ospedaliero. - Adeguamenti di prezzo. - Definizione termini di gara. - Ricezione delle aggiudicazioni. - Riacquisto di sistemi. - Determinazione dello sconto. - Vendita dei nuovi sistemi. 	OC	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione.</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto privato costituito in forma societaria, con suo danno, al buon esito della procedura. (<i>ottenimento di commesse, ottenimento di condizioni contrattuali più favorevoli</i>)</p>	Aziende ospedaliere, Università	
<p>Rapporti con la P.A. in occasione della distribuzione di prodotti. <i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Esecuzione della prestazione - Assistenza tecnica 	OC PS	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione.</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto privato costituito in forma societaria, con suo danno, al buon esito della procedura. (<i>ottenimento di condizioni più favorevoli nel corso dell'esecuzione del contratto</i>)</p>	Aziende ospedaliere, Università	
Rapporti con P.A. in materia doganale.	AF	Artt. 318 – 319 C.P.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità		

<p><i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Scambio merci con paesi esteri. - Dichiarazioni Intrastat 		<p>Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione.</p> <p>Art. 25 bis n. 1 del Decreto</p> <p>Art. 25 nonies del Decreto</p>	<p>diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p>	<p>Agenzia delle Dogane</p>	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>
--	--	---	--	------------------------------------	--

e) Macroarea: SOCIETARIO E TRIBUTARIO

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>Gestione della contabilità e redazione dei bilanci, relazioni ed altre comunicazioni sociali. <i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasmissione di dati contabili ai fini del bilancio in qualità di autonomo centro di costo. 	<p>HR SI AF RD</p>	<p>Artt. 2621 – 2622 C.C. False comunicazioni sociali</p> <p>Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta</p>	<p>Predisposizione e trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.</p>	N.A.	<p>Verifica periodica anche i flussi informativi da parte del responsabile di funzione che ha richiesto ed ottenuto il finanziamento</p>
<p><i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccolta dati di contabilità. - Utilizzo di dati non veritieri di cui alle fattispecie contemplate dagli artt. 2 e seguenti del D. Lgs. 74/2000 - Contabilità cespiti. - Valorizzazione scorte sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione. - Tenuta della contabilità e custodia dei libri contabili. - Chiusura del periodo contabile. - Giornale bollato. - Produzione del bilancio civilistico. - Elaborazione del bilancio consolidato. 	<p>AF</p> <p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>Una non corretta gestione della contabilità, dei bilanci sociali, relazioni o altre comunicazioni sociali potrebbe agevolare la commissione di uno dei reati tributari.</p> <p>Cfr. Per le restanti fattispecie di reato presupposto applicabile e successivamente inserite nella mappatura dei rischi, le descrizioni dei reati di cui all'Allegato 07.01</p>			
<p><i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazioni estimative ai fini della redazione di bilancio o di altre comunicazioni sociali. 	<p>HR</p> <p>Art. 10 D.Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>Art. 11 D.Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p>				
<p>Rapporti con la P.A. in materia societaria. <i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni presso il registro delle imprese. - Rapporti con notai. 	<p>AF</p>	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p>	<p>Registro delle Imprese, Notai</p>	

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>Rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti fiscali. <i>Attività sensibile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Contatto diretto con soggetti pubblici appartenenti ai competenti uffici anche in occasione di ispezioni, verifiche e/o accertamenti. - Adempimenti fiscali e redazione delle dichiarazioni previste per legge 	AF	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione</p> <p>Artt. 2621 – 2622 C.C. False comunicazioni sociali</p> <p>Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 10 D.Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>Art. 11 D.Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Predisposizione e trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.</p> <p>Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora vengano presentati documenti contabili falsi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, ai fini della transazione fiscale.</p> <p>Cfr. Per le restanti fattispecie di reato presupposto applicabile e successivamente inserite nella mappatura dei rischi, le descrizioni dei reati di cui all'Allegato 07.01</p>	<p>Agenzia delle Entrate, Comune, Regione, Guardia di Finanza</p>	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>Gestione attività degli organi sociali. <i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Convocazione Assemblea per approvazione bilan-cio. - Partecipazione all'assemblea degli azionisti/Consiglio di Amministrazione. - Verbalizzazione - Predisposizione informazioni e documentazione rilevante ai fini delle delibere assembleari. 	AF	Art. 2636 C.C. Illecita influenza sull'assemblea	Utilizzo di dati simulati o fraudolenti finalizzati alla determinazione della maggioranza in Assemblea.	N.A.	
<p><i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione al CdA. - Predisposizione informazioni e documentazione rilevante ai fini delle delibere di CdA. - Supporto nella gestione di operazioni sul capitale, su azioni o quote e destinazione degli utili. 		Art. 2632 C.C. (Concorso) Formazione fittizia del capitale	Concorso con l'organo amministrativo nella formazione od aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, o mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, o ancora attraverso una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni di natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.		
<p>Gestione dei rapporti con i soci, la società di revisione e gli organi sociali nell'esercizio dei poteri di controllo a loro conferiti dalla legge.</p>	HR AF SI	Art. 2625 C.C. Impedito controllo	Impedimento o ostacolo, mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, quando ne derivi un danno ai soci.	N.A.	
		Art. 2624 C.C. (Concorso nella) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	Concorso nell'attestazione di falsità nelle relazioni o in altre comunicazioni redatte dai responsabili della revisione, ovvero nell'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla		
		Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati			

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
		Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla Corruzione tra privati	<p>predetta situazione, quando derivi a questi ultimi un danno patrimoniale.</p> <p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto privato costituito in forma societaria, con suo danno, al buon esito della procedura (<i>ottenimento della certificazione delle scritture contabili in assenza dei requisiti, ottenimento del servizio a corrispettivi inferiori rispetto a quelli normalmente previsti, ecc.</i>).</p>		
<p>Gestione dei rapporti con le autorità Pubbliche di Vigilanza.</p> <p><i>Attività sensibile:</i></p> <p>- Rapporti con il Garante per la privacy in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali.</p>	AF/SI	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2638 C.C. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Ostacolo in qualsiasi forma anche omettendo le comunicazioni dovute dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità</p>	Garante Privacy	

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>Tesoreria e fatturazione. <u>Fatturazione passiva</u></p> <p><i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricevimento fattura. - Verifica pagabilità. - Registrazione fattura. - Pagamento. <p>Trattasi di attività strumentale.</p>	AF/SI	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p>	<p>Registrazione di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti</p> <p>Pagamenti illeciti o non correttamente contabilizzati</p>	N.A.	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>

<p>Fatturazione attiva</p> <p><i>Attività sensibile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissione fattura. - Gestione note di credito. - RegISTRAZIONI in contabilità dell'incasso. <p>Trattasi di attività strumentale.</p>	<p>OC AF</p>	<p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla Corruzione tra privati</p> <p>Artt. 2621 – 2622 C.C. False comunicazioni sociali</p> <p>Artt. 648 ter – 648 ter 1 - 648 bis. C.P rispettivamente :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riciclaggio - Auto-riciclaggio - Impiego di denaro e di beni di provenienza illecita <p>Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>Emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale</p> <p>Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengano emesse o utilizzate fatture soggettivamente/oggettivamente inesistenti, mediante le quali indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>Cfr. Per le restanti fattispecie di reato presupposto applicabile e successivamente inserite nella mappatura dei rischi, le descrizioni dei reati di cui all'Allegato 07.01</p>		
--	------------------	---	---	--	--

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli

f) Macroarea: ATTIVITA' INFRASTRUTTURALI

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi contatti con P.A. e/o Autorità giudiziarie.</p> <p><i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Contenzioso giudiziale ed extragiudiziale in materia del lavoro, tentativi di conciliazione. - Nomina legali esterni. 	HR	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p>	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.		
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione del contenzioso con i fornitori 	ACQ	<p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione</p>	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, in concorso con altri (anche mediante un consulente legale) al fine di favorire la Società in un procedimento civile, penale o amministrativo.		
<ul style="list-style-type: none"> - Contenziosi con il cliente per gli insoluti. 	AF OC	<p>Art. 319 ter C.P. Corruzione in atti giudiziari –</p> <p>Art. 346 bis C.P. – Traffico illecito di influenze</p> <p>Art. 377 bis C.P. – Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G.</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p>Cfr. Per le restanti fattispecie di reato presupposto applicabile e successivamente inserite nella mappatura dei rischi, le descrizioni dei reati di cui all'Allegato 07.01</p>	<p>Autorità giudiziarie, Ispettorato del Lavoro.</p>	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>Assunzione e gestione del personale. <i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione del contratto di lavoro. - Assunzione del personale anche appartenente a categorie protette. - Registrazione avvenuta assunzione/licenziamento personale. - Registrazione dei dati sugli orari di accesso e loro memorizzazione. - Contatto diretto con P.A. in materia previdenziale, assicurativa e fiscale (CUD, Dichiarazioni, IRPEF, INAIL, Denuncia contributiva INPS) <p>Trattasi, altresì, di attività strumentale</p>	HR	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 640, co.2 n° 1 C.P. Truffa</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.</p> <p>Assunzione o promessa di assunzione di persona legata al pubblico ufficiale, o all'incaricato di pubblico servizio o a un soggetto privato operante nell'ambito di un'azienda costituita in forma societaria da qualsiasi tipo di rapporto.</p>	Ispettorato del lavoro, INPS, INAIL, Ministero delle Finanze, Ufficio di Collocamento, Provincia	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>
<p>Assunzione e gestione del personale di provenienza extracomunitaria.</p>	HR	<p>Art. 416 C.P. Associazione per delinquere</p> <p>Art. 22, comma 12-bis d. lgs. 286/98 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p>	<p>Associazione con più persone al fine di commettere più delitti (di medesima o diversa specie e natura), anche attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; - indeterminatezza del programma criminoso; - struttura organizzativa, seppur minima, ma idonea ed adeguata alla realizzazione delle finalità criminose. <p>Compimento di atti diretti a procurare l'ingresso o la permanenza illegale di una o più persone nel territorio dello Stato italiano in violazione delle disposizioni normative</p>		

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>Gestione dei rimborsi spese a dipendenti e/o trasferte.</p> <p>Trattasi di attività strumentale.</p>	Tutte le direzioni	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla Corruzione tra privati</p> <p>Artt. 2621 – 2622 C.C. False comunicazioni sociali</p> <p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>	<p>Rimborsi spese non reali o in misura superiore rispetto a quella reale o in favore di Pubblico Ufficiale, incaricato di pubblico servizio, soggetto privato operante nell'ambito di un'azienda costituita in forma societaria o persona a questi collegata.</p> <p>Anche se il rischio appare remoto, erogare rimborsi spese falsi che diano diritto ad una deduzione/detraazione dei costi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>	N.A.	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>
<p>Riconoscimento di bonus ed incentivi.</p> <p>- Raccolta dalle funzioni proponenti da sottoporre ad AD e Presidente.</p> <p>Trattasi di attività strumentale</p>	HR OC	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2 D.Lgs. 74/2000</p>	<p>Riconoscimento di bonus ed incentivi inesistenti o per un importo superiore a quello reale</p> <p>Anche se il rischio appare remoto, il riconoscimento di bonus ed incentivi inesistenti o per un importo superiore a quello reale potrebbe agevolare la commissione di un reato tributario.</p>	N.A.	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
		<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>			
<p>Gestione di spese di rappresentanza.</p> <p>Trattasi di attività strumentale.</p>	Tutte le direzioni	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione</p>	<p>Spese di rappresentanza non reali o in misura superiore rispetto a quelle reali o in favore di Pubblico Ufficiale, incaricato di pubblico servizio, soggetto privato operante nell'ambito di un'azienda costituita in forma societaria o persona a questi collegata</p> <p>Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora vengano dichiarate spese di</p>	N.A.	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
		<p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>rappresentanza inesistenti o per importi superiori a quelli reali, che diano diritto ad una indebita deduzione/ detrazione dei costi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>		

<p>Gestione degli acquisti di beni e servizi. <i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricerca nuovi fornitori. - Aggiornamento costi beni. - Richieste ed analisi offerte. - Gestione varianti verso i fornitori. - Solleciti ai fornitori. <p>Trattasi di attività strumentale.</p>	<p>ACQ</p>	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione.</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla Corruzione tra privati</p> <p>Artt. 2621 – 2622 C.C. False comunicazioni sociali</p> <p>Art. 22, comma 12-bis d. lgs. 286/98 Disposizioni contro l'immigrazione clandestina</p> <p>Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per</p>	<p>Acquisto di beni e/o servizi per importi superiori a quelli reali o per prestazioni inesistenti.</p> <p>Compimento da parte del fornitore di servizi di atti diretti a procurare l'ingresso o la permanenza illegale di una o più persone nel territorio dello Stato italiano in violazione delle disposizioni normative.</p> <p>Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora vengano poste in essere attività oggettivamente inesistenti con un fornitore in modo da indicare in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto elementi fittizi, al fine di evadere le relative imposte.</p> <p>Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora vengano simulati rapporti con fornitori/società non effettivamente esistenti (c.d. "società cartiere"), al fine di utilizzare fatture soggettivamente inesistenti per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>Cfr. Per le restanti fattispecie di reato presupposto applicabile e successivamente inserite nella mappatura dei rischi, le descrizioni dei reati di cui all'Allegato 07.01</p>	<p>N.A.</p>	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>
--	------------	---	--	-------------	--

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
		operazioni inesistenti			

<p>Conferimento di incarichi e consulenze. - <i>Attività sensibili</i> Consulenze per competenze tecniche non presenti in società.</p>	<p>Tutte le direzioni</p>	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione.</p> <p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.P. Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>Artt. 648 ter – 648 ter 1 - 648 bis. C.P rispettivamente : - Riciclaggio - Auto-riciclaggio - Impiego di denaro e di beni di provenienza illecita</p> <p>Art. 25 nonies del Decreto</p> <p>Art, 24 ter Decreto – Delitti di criminalità organizzata, anche a carattere transazionale (L. n.146/2006)</p> <p>Art. 377 bis C.P.. – Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G.</p> <p>Art. 2 D.Lgs. 74/2000</p>	<p>Conferimento di incarichi e consulenze in realtà inesistenti o aventi un valore superiore rispetto al reale</p> <p>Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora vengano poste in essere attività oggettivamente inesistenti con un consulente in modo da indicare in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto elementi fittizi, al fine di evadere le relative imposte.</p> <p>Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora vengano simulati rapporti con consulenti/società non effettivamente esistenti (c.d. "società cartiere"), al fine di utilizzare fatture soggettivamente inesistenti per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>Cfr. Per le restanti fattispecie di reato presupposto applicabile e successivamente inserite nella mappatura dei rischi, le descrizioni dei reati di cui all'Allegato 07.01</p>	<p>N.A.</p>	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione che ha richiesto il conferimento di incarichi di consulenza</p>
---	---------------------------	---	--	-------------	--

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
		<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>			
<p>Gestione cassa contante. <i>Attività sensibili:</i> - Gestione piccola cassa.</p>	AF	Art. 457 C.P. Falso nummario	Spendita di monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.	N.A.	
<p>Rapporti con la P.A. per l'ottenimento di finanziamenti pubblici (per la formazione del personale e prodotti informatici). <i>Attività sensibili:</i> - Ricerca di finanziamenti e stipula. - Predisposizione della documentazione.</p> <p>Esempio: - Produzione dati contabili</p>	HR AF/SI	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 640 bis C.P. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p> <p>Art. 316ter C.P. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Realizzazione di artifici e/o raggiri (es. documentazione falsa, autorizzazioni inesistenti, dati non veritieri) che inducano in errore l'ente pubblico erogatore con conseguente ottenimento indebito dell'erogazione in concorso con altri.</p> <p>Utilizzazione o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omissione di informazioni dovute con conseguente ottenimento indebito dell'erogazione in concorso con altri.</p>	Ente erogatore del finanziamento (es. UE, MIUR, MAP, Enti locali)	

Attività a rischio	Funzioni	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
<p>Rapporti con la P.A. per la gestione di finanziamenti pubblici (per ricerca e sviluppo). <i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Impiego risorse finanziate da soggetti pubblici. - Coordinamento e verifica SAL. - Rendicontazione tecnica del progetto. 	HR RAQ	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 319-quater C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p>	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.	Ente erogatore del finanziamento (es. UE, MIUR, MAP, Enti locali)	
<p><i>Attività sensibile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Produzione dati contabili. 	AF	<p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 316 bis C.P. Malversazione a danno dello Stato</p>	Destinazione dell'erogazioni a finalità diversa da quella per la quale è stata concessa		
<p>Rapporti con la P.A. in materia di sicurezza, salute dei lavoratori ed ambiente. <i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adempimenti presso le P.A. competenti. - Contatti con P.A. in occasione di accertamenti, verifiche ed ispezioni. - Gestione delle ispezioni agli uffici di Genova e Firenze. 	HR RSPP	<p>Artt. 318 – 319 C.P. Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 640, co.2 n° 1 C.P. Truffa (per gestione infortuni)</p>	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.	Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, enti previdenziali, ASL, VV.FF., Enti Locali	
<p><i>Attività sensibili (limitati alla sola materia della sicurezza):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Recupero informazioni/documentazione necessaria agli accertamenti. - Gestione del contraddittorio con gli ispettori. 	HR		Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.	Ispettorato del lavoro	

ATTIVITÀ SENSIBILE	FUNZIONE	REATO ASSOCIABILE	MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO	CONTROLLI
Rapporti con fornitori e consulenti esteri, agenti e rappresentanti	ACQ OC	Art. 416 C.P. Associazione per delinquere	Associazione con più persone al fine di commettere più delitti (di medesima o diversa specie e natura), anche attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; - indeterminatezza del programma criminoso; - struttura organizzativa, seppur minima, ma idonea ed adeguata alla realizzazione delle finalità criminose 	
		Art. 416 bis C.P. Associazione di tipo mafioso		
		Artt. 648 ter – 648 ter 1 - 648 bis. C.P rispettivamente: - Riciclaggio - Auto-riciclaggio - Impiego di denaro e di beni di provenienza illecita	Impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie.	
		Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati Art. 2635 bis C.P. Istigazione alla corruzione tra privati		
		Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora vengano poste in essere attività oggettivamente inesistenti in modo da indicare in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto elementi fittizi, al fine di evadere le relative imposte. Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora vengano simulati rapporti con persone fisiche o società non effettivamente esistenti (c.d. "società cartiere"), al fine di utilizzare fatture soggettivamente inesistenti per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto	Verifica periodica anche mediante i flussi informati vi da parte del responsabile di funzione

ATTIVITÀ SENSIBILE	FUNZIONE	REATO ASSOCIABILE	MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO	CONTROLLI
Rapporti con clienti esteri <i>Attività sensibili:</i> - Vendita; - Fatturazione; - Gestione aspetti legali delle attività contrattuali.	OC	Art. 416 C.P. Associazione per delinquere	Associazione con più persone al fine di commettere più delitti (di medesima o diversa specie e natura), anche attraverso: - vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; - indeterminatezza del programma criminoso; - struttura organizzativa, seppur minima, ma idonea ed adeguata alla realizzazione delle finalità criminose	
		Artt. 648 ter – 648 ter 1 - 648 bis. C.P rispettivamente: - Riciclaggio - Auto-riciclaggio - Impiego di denaro e di beni di provenienza illecita	Impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie.	
Attività infragruppo <i>Attività sensibili:</i> - Vendita di beni infragruppo		Art. 416 C.P. Associazione per delinquere	Associazione con più persone al fine di commettere più delitti (di medesima o diversa specie e natura), anche attraverso: - vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;	Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsa

ATTIVITÀ SENSIBILE	FUNZIONE	REATO ASSOCIABILE	MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO	CONTROLLI
<ul style="list-style-type: none"> - Redazione di bilancio di esercizio. - Transfer price. - Cost sharing. - Coordinamento transazioni infragruppo. - Redazione bilancio consolidato ed attività collegate. 	AF OC	<p>Artt. 648 ter – 648 ter 1 - 648 bis. C.P. rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riciclaggio - Auto-riciclaggio - Impiego di denaro e di beni di provenienza illecita <p>Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 10 D.Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>Art. 11 D.Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p>	<ul style="list-style-type: none"> - indeterminatazza del programma criminoso; - struttura organizzativa, seppur minima, ma idonea ed adeguata alla realizzazione delle finalità criminose. <p>Impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie.</p> <p>Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posti in essere attività oggettivamente/soggettivamente inesistenti con una società del Gruppo in modo da indicare in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto elementi fittizi, al fine di evadere le relative imposte; - occultati o distrutti in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. <p>Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, vengano indicati nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi passivi diversi da quelli effettivi.</p> <p>Infine, una non corretta gestione del bilancio di esercizio potrebbe agevolare la commissione di uno dei reati tributari.</p>	bile di funzione
<p>Altre attività economica e finanziaria <i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuove linee di business. - Attività di sviluppo prodotti e mercati. 	RD OC	<p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.P.</p>		

ATTIVITÀ SENSIBILE	FUNZIONE	REATO ASSOCIABILE	MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO	CONTROLLI
<ul style="list-style-type: none"> - Operazioni straordinarie. - Acquisti su azioni proprie e delle controllate. 	AF	<p>Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>Artt. 648 ter – 648 ter 1 - 648 bis. C.P. rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riciclaggio - Auto-riciclaggio - Impiego di denaro e di beni di provenienza illecita 	<p>Impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie.</p>	
<p>Gestione contenzioso “transnazionale”</p> <p><i>Attività sensibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con legali esteri, periti, consulenti, testimoni (anche in caso di diretto coinvolgimento di dipendenti /dirigenti della società), interpreti 	Tutte le direzioni	<p>Art.377 C.P. Intralcio alla giustizia</p> <p>Art.377 bis C.P. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p> <p>Art. 416 C.P. Associazione per delinquere</p> <p>Art.378 C.P. Favoreggiamento personale</p>	<p>Offerta o promessa di denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell'attività investigativa o di persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete per indurla a commettere i reati previsti dagli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373, anche qualora la promessa non sia accettata.</p> <p>Violenza o minaccia o offerta o promessa di denaro, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.</p> <p>Associazione con più persone al fine di commettere più delitti (di medesima o diversa specie e natura), anche attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; - indeterminatezza del programma criminoso; - struttura organizzativa, seppur minima, ma idonea ed adeguata alla realizzazione delle finalità criminose. <p>Aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità. Sottrazione di taluno alle ricerche dell'Autorità.</p>	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>

ATTIVITÀ SENSIBILE	FUNZIONE	REATO ASSOCIABILE	MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO	CONTROLLI
		Artt. 648 ter – 648 ter 1 - 648 bis. C.P. rispettivamente: - Riciclaggio - Auto-riciclaggio - Impiego di denaro e di beni di provenienza illecita	Mancata comunicazione o comunicazione mendace all'Autorità procedente di informazioni e dati richiesti dalla stessa.	
Gestione di cassa contante, titoli di credito e strumenti di pagamento bancari <i>Attività sensibili:</i> - Gestione dei conti correnti bancari. - Gestione della cassa. - Gestione tesoreria.	AF	Artt. 648 ter – 648 ter 1 - 648 bis. C.P. rispettivamente: - Riciclaggio - Auto-riciclaggio - Impiego di denaro e di beni di provenienza illecita	Sostituzione o trasferimento o compimento di altre attività su denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, specificatamente dirette alla sua trasformazione totale o parziale, ovvero dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res. Impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie.	
Assunzione e gestione del personale di provenienza extracomunitaria.	HR	Art. 416 C.P. Associazione per delinquere Art. 12 d. lgs. 286/98 Disposizioni contro l'immigrazione clandestina L. n. 99/2016 – intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera	Associazione con più persone al fine di commettere più delitti (di medesima o diversa specie e natura), anche attraverso: - vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; - indeterminatezza del programma criminoso; - struttura organizzativa, seppur minima, ma idonea ed adeguata alla realizzazione delle finalità criminose. Compimento di atti diretti a procurare l'ingresso o la permanenza illegale di una o più persone nel territorio dello Stato italiano e/o di uno Stato estero in violazione delle disposizioni normative, anche al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento. Procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso	Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile HR

ATTIVITÀ SENSIBILE	FUNZIONE	REATO ASSOCIABILE	MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO	CONTROLLI
			terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.	
<p>Gestione dei sistemi informatici</p> <p><i>Attività sensibili:</i></p> <p>Utilizzo improprio di sistemi di information technology finalizzato ad accessi abusivi di sistemi informatici o telematici;</p> <p>-</p> <p>Utilizzo improprio di sistemi di information technology finalizzato al trattamento illecito di dati;</p> <p>-</p> <p>Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione dell'attività di elaborazione dei dati;</p> <p>Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico;</p> <p>Gestione banche dati e software e trasmissione dati.</p>	Tutte le Direzioni	<p>Art. 24 bis del Decreto in relazione agli Arttt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater C.P.</p> <p>Art. 25 quinquies del Decreto</p> <p>Art. 25 nonies del Decreto</p>	<p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza</p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica</p> <p>A mero titolo esemplificativo, potrebbe configurarsi il reato di Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici qualora un dipendente della Società alteri dati informatici particolarmente rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività produttiva di una impresa concorrente, accedendo al relativo sistema informatico</p>	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile HR</p>

ULTERIORI PROCESSI CONTENENTI POTENZIALI ATTIVITÀ DI RISCHIO

A seguito delle ulteriori attività di aggiornamento e revisione del Modello, poste in essere dalla Società, altresì con l'ausilio dell'ODV, sono stati individuati qui di seguito ulteriori "Attività di rischio", così individuate.

<p>BORSE DI STUDIO</p> <p><i>Attività sensibili</i> Valutazione e verifica del potenziale ente beneficiario delle borse di studio e delle finalità consentite;</p> <p>Verifica del rispetto del criterio di rotazione e della ragionevolezza dell'importo da erogare;</p> <p>Ricezione della richiesta dell'ente beneficiario e lettera di disponibilità da parte della Società;</p> <p>Gestione dell'iter di approvazione;</p> <p>Formalizzazione del rapporto (convenzione);</p> <p>Verifiche preventive all'effettuazione del pagamento;</p> <p>Verifica della pubblicazione del bando;</p> <p>Gestione archiviazione della documentazione.</p>	<p>DIREZIONE COMMERCIALE E MKTG</p>	<p>ARTT. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis C.P. Corruzione</p> <p>ART. 346 bis C.P. Traffico di influenze illecite</p> <p>ART. 640, comma 2, C.P., art. 110, C.P.. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico</p> <p>ART. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>ART. 2635 bis C.C. Istigazione alla corruzione</p> <p>ART. 648 C.P. Ricettazione</p> <p>ART. 648 bis C.P. Riciclaggio</p> <p>ART. 648 ter C.P. Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita</p> <p>ART. 648 ter 1 C.P. Auto-riciclaggio</p> <p>ART. 416 C.P. Associazione a delinquere</p> <p>ART. 416 BIS C.P. Associazione di tipo mafioso anche straniera</p> <p>ART.377 BIS C.P. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p> <p>ART. 378 C.P. Favoreggiamento personale</p>	<p>A mero titolo esemplificativo, potrebbe configurarsi il reato di corruzione tra privati o di corruzione nei confronti della PA, in caso di illecita erogazione di borse di studio o ente privato o pubblico al fine di ottenere indebite utilità.</p>	<p>Ad es.: Organizzazioni sanitarie, Università pubbliche, medici</p>	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>
---	-------------------------------------	---	--	---	--

<p>EDUCATIONAL GRANTS (Contributi per la formazione)</p> <p><i>Attività sensibili:</i></p> <p>Valutazione e verifica del potenziale ente beneficiario e delle finalità consentite per l'erogazione del contributo;</p> <p>Ricezione della richiesta dell'ente beneficiario;</p> <p>iter di approvazione;</p> <p>contrattualizzazione del rapporto;</p> <p>Verifiche preventive all'effettuazione del pagamento e rendicontazione del corretto ed effettivo utilizzo del contributo; Gestione archiviazione della documentazione.</p>	<p>Direzione Commerciale e Marketing</p>	<p>ARTT. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis C.P. Corruzione</p> <p>ART. 346 bis C.P. Traffico di influenze illecite</p> <p>ART. 640, comma 2, C.P., art. 110, C.P.. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico</p> <p>ART. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>ART. 2635 bis C.C. Istigazione alla corruzione</p> <p>ART. 648 C.P. Ricettazione</p> <p>ART. 648 bis C.P. Riciclaggio</p> <p>ART. 648 ter C.P. Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita</p> <p>ART. 648 ter 1 C.P. Auto-riciclaggio</p> <p>ART. 416 C.P. Associazione a delinquere</p> <p>ART. 416 BIS C.P. Associazione di tipo mafioso anche straniere</p> <p>ART.377 BIS C.P. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p> <p>ART. 378 C.P. Favoreggiamento personale</p>	<p>A mero titolo esemplificativo, potrebbe configurarsi il reato di corruzione tra privati o di corruzione nei confronti della PA, in caso di illecita erogazione di Educational grant o di altro contributo per la formazione al fine di indurre l'ente beneficiario (ad es. ospedale) ad acquistare beni della società.</p>	<p>Es: Organizzazioni sanitarie, Università pubbliche, medici</p>	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>
---	--	---	---	---	--

<p>GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE SOCIETA' SCIENTIFICHE</p> <p><i>Attività sensibili:</i></p> <p>Gestione delle relazioni con le Società Scientifiche;</p> <p>Gestione della contrattualizzazione delle relazioni con le Società Scientifiche;</p> <p>Trasmissione di documentazione/informazioni a Società Scientifiche</p>	<p>Direzione Commerciale, Marketing e Product Planning</p>	<p>Art. 2635 C.C. Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis C.C. Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 648 C.P. Ricettazione</p> <p>Art. 648 bis C.P. Riciclaggio</p> <p>Art. 648 ter C.P. Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita</p> <p>Art. 648 ter 1 C.P. Auto-riciclaggio</p> <p>Art. 416 C.P.</p> <p>Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>Con riferimento ai reati di corruzione, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora il dipendente/rappresentante della Società effettui la dazione o prometta la corresponsione di denaro o di omaggi al referente di una società scientifica al fine di influenzarlo e indurlo a preferire, nell'ambito delle proprie attività, l'acquisto dei prodotti della Società rispetto ad altre aziende concorrenti.</p> <p>Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora vengano poste in essere attività oggettivamente inesistenti con un consulente in modo da indicare in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto elementi fittizi, al fine di evadere le relative imposte.</p> <p>Con riferimento ai reati tributari, a titolo di esempio, questi potrebbero realizzarsi qualora vengano simulati rapporti con consulenti/società non</p>	<p>Ad es: Organizzazioni sanitarie, Università pubbliche, medici</p>	<p>Verifica periodica anche mediante i flussi informativi da parte del responsabile di funzione</p>
---	--	---	---	--	--

			effettivamente esistenti (c.d. "società cartiere"), al fine di utilizzare fatture soggettivamente inesistenti per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto		
--	--	--	---	--	--

(Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca)

Parte 05

CODICE DI CONDOTTA

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

05.01

CODICE DI CONDOTTA

**CODICE DI CONDOTTA DEL GRUPPO ESAOTE
(ai sensi del D. Lgs. 231/2001)
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 2 febbraio 2016**

Codice di condotta Esaote

Introduzione di Franco Fontana, CEO

Carissimi,

condividiamo ogni giorno uno spazio di vita comune che è fatto di scelte e decisioni quotidiane in un equilibrio continuo fra motivazioni che ci fanno proporre e agire e di senso critico che ci fa riflettere e desistere. Abbiamo molto chiaro che ogni piccolo risultato del nostro lavoro è parte di un risultato più grande, che incide sullo spazio di vita di altri, non solo all'interno dell'organizzazione ma nella società cui cerchiamo, tutti insieme, di dare un contributo.

In questo sforzo difficile e stimolante, di trovare soluzioni e risposte appropriate, possono esserci di aiuto regole chiare e trasparenti che delineino i confini in cui poterci muovere liberamente. La libertà di ognuno di noi, qualunque sia il nostro ruolo, dialoga con la libertà degli altri e questo pone dei limiti che rassicurano e sottolineano le nostre responsabilità.

Il nostro codice etico è costruito per farci tenere a mente i valori comuni, per semplificarci le decisioni quando incontriamo situazioni ambigue, per anticipare soluzioni in caso d'imprevisti.

Ci siamo dati, come Gruppo, una lingua comune, che sia interprete della correttezza delle scelte in questo nostro spazio comune di vita. In queste pagine troverete esemplificati i comportamenti ritenuti coerenti con l'appartenenza al gruppo, quelli che ci permettono di presentarci al mercato e agli stakeholders come un unico interlocutore affidabile, pur nella consapevolezza della singolarità ed eccezionalità di ogni singola energia che offriamo come persone a questo progetto imprenditoriale.

Nel ringraziarvi di aver fatto la scelta di mettere la vostra competenza al servizio del brand Esaote, vi invito a leggere questo codice, pensando a quanto ogni capitolo tuteli il vostro lavoro e la qualità delle vostre relazioni.



Siate custodi voi stessi di queste regole di convivenza, che ci uniscono culturalmente, senza distinzioni né geografiche né di altra natura.

Franco Fontana

Indice

<u>Introduzione di Franco Fontana, CEO</u>	<u>93</u>
<u>Introduzione al Codice</u>	<u>95</u>
<u>Scopo del Codice</u>	<u>95</u>
<u>Chi deve seguire il codice</u>	<u>95</u>
<u>Il Codice è obbligatorio</u>	<u>95</u>
<u>Aspettative in più da parte dei manager</u>	<u>95</u>
<u>Violazioni del Codice</u>	<u>96</u>
<u>Disciplina e conseguenze</u>	<u>96</u>
<u>Monitoraggio e revisione del Codice</u>	<u>96</u>
<u>Segnalazioni: in che modo sollevare i problemi</u>	<u>97</u>
<u>Promessa di non ritorsione</u>	<u>97</u>
<u>I 5 valori fondamentali di Esaote</u>	<u>98</u>
<u>LAVORO DI SQUADRA</u>	<u>98</u>
<u>Sicurezza del posto di lavoro</u>	<u>98</u>
<u>Molestie e discriminazioni</u>	<u>99</u>
<u>Lavorare con i fornitori</u>	<u>100</u>
<u>Social media</u>	<u>100</u>
<u>IMPEGNO</u>	<u>101</u>
<u>Antitrust e concorrenza</u>	<u>101</u>
<u>Prevenzione di abuso d'ufficio e corruzione</u>	<u>102</u>
<u>Doni e offerte di intrattenimento</u>	<u>103</u>
<u>Conflitti di interessi</u>	<u>105</u>
<u>INTEGRITÀ</u>	<u>105</u>
<u>Riservatezza e privacy dei dati</u>	<u>105</u>
<u>Insider trading</u>	<u>106</u>
<u>Privacy sulle informazioni del dipendente</u>	<u>106</u>
<u>Rispetto della proprietà intellettuale</u>	<u>106</u>
<u>Contributi politici e di beneficenza</u>	<u>107</u>
<u>Interazione con i professionisti sanitari</u>	<u>107</u>
<u>RISULTATI</u>	<u>108</u>
<u>Accuratezza della documentazione</u>	<u>108</u>
<u>Interazione con gli stakeholder</u>	<u>109</u>
<u>ATTENZIONE AL CLIENTE</u>	<u>109</u>
<u>Vendite eque e prassi di marketing</u>	<u>110</u>
<u>Qualità dei prodotti</u>	<u>110</u>
<u>Sostenibilità ecologica</u>	<u>110</u>

Introduzione al Codice

Scopo del Codice

In Esaote, realizziamo prodotti e forniamo servizi che possono cambiare e migliorare la vita della gente. Il rispetto di standard etici elevati si riflette sul nostro successo come produttori di dispositivi medicali e azienda del settore sanitario affermata in tutto il mondo. Questo Codice di condotta affonda le sue radici nel passato e ci guida nel futuro. Non si tratta semplicemente di un gruppo di regole ma di una riflessione sui nostri valori comuni per lavorare nel modo giusto. Il nostro Codice fornisce consigli pratici di fronte a situazioni difficili e aiuta a continuare a soddisfare e superare le aspettative elevate che tutti condividiamo. Il presente Codice di Condotta di Gruppo deve ritenersi applicabile, in tutti i suoi elementi, a Esaote S.p.A. e a tutte le società controllate del Gruppo Esaote.

Chi deve seguire il codice

Il Codice si applica a chiunque lavori per Esaote, a filiali e joint ventures, ma anche dipendenti (full-time, part-time e temporanei), manager, dirigenti, membri del Consiglio di Amministrazione e enti di controllo. Anche i terzi nostri partner commerciali (tra i quali fornitori, venditori, appaltatori, distributori, agenti, ecc.) sono tenuti ad agire in linea con il Codice quando collaborano con Esaote.

Il Codice è obbligatorio

La conformità con il Codice e tutte le altre leggi, prassi e regolamenti è per noi tutti obbligatorio. Ogniquale volta lavoriamo e a prescindere dal nostro ruolo all'interno dell'azienda, condividiamo le stesse responsabilità verso una condotta etica.

Aspettative in più verso i managers

Per la diffusione e l'implementazione del Codice, contiamo sui nostri manager per dare l'esempio e creare una cultura positiva di etica ed integrità. In quanto managers, dovete rendervi conto di essere un elemento chiave per trasformare questo Codice in realtà per coloro che hanno in voi il proprio riferimento e che imparano da voi.

I managers sono tenuti ad uno standard più elevato: devono costituire una risorsa e istruire i loro colleghi sulle prassi e norme che guidano il nostro lavoro. In conformità alla nostra politica di trasparenza, è responsabilità dei manager rispondere a domande e preoccupazioni sulla condotta etica e alle segnalazioni relative a possibili violazioni del Codice. Quando la soluzione non è chiara, spetta al manager cercare l'aiuto necessario.

Violazioni del Codice

Disciplina e conseguenze

Il Codice si prefigge di essere una guida, una sorta di mappa da usare se ci si trova di fronte ad un dilemma etico. Attenersi al Codice rappresenta una protezione per tutti noi; le violazioni del Codice possono avere conseguenze concrete e gravi.

Le violazioni del Codice e/o delle prassi possono causare provvedimenti disciplinari che possono arrivare fino al licenziamento e/o alla cessazione del rapporto contrattuale, come anche a possibili sanzioni pecuniarie e/o arresto per violazioni gravi. Tra le altre conseguenze, ai partners commerciali che violano il Codice può essere fatto divieto di lavorare con Esaote in futuro.

Monitoraggio e revisione del Codice

Sebbene il nostro Codice sia uguale per tutti noi, è previsto un Organismo di Vigilanza nominato conformemente al D. Lgs. 231/01 che ha il compito di monitorare e aggiornare il contenuto del Codice. Questo Organismo di Vigilanza è costituito dal nostro Chief Compliance Officer e da due membri indipendenti nominati dal Consiglio di amministrazione di Esaote.

La responsabilità indipendente dal nostro Codice garantisce un livello incondizionato di vigilanza e di responsabilità per sostenere il nostro Codice in tutto quello che facciamo.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di esaminare tutte le segnalazioni di comportamenti scorretti in base al Codice, come specificato più avanti nella sezione Segnalazioni.

Segnalazioni: in che modo sollevare i problemi

Se osservate, sospettate o venite a conoscenza di comportamenti che possono violare il nostro Codice, le politiche aziendali e le procedure, o qualsiasi altra legge o normativa, siete pregati di segnalarlo nelle modalità descritte nella "Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing" resa disponibile e consultabile sui seguenti canali:

- tramite portale "HRPortal";
- tramite intranet aziendale "EPortal";
- tramite sito internet aziendale, nella sezione Corporate Governance consultabile al link <https://www.esaote.com/it-IT/corporate/corporate-governance> per tutti i soggetti interessati.

La nostra politica di trasparenza garantisce che possiate segnalare eventuali problemi in qualsiasi momento e ricevere sempre una risposta veloce e dettagliata.

Il metodo di presentazione delle segnalazioni è riservato.

Piattaforma informatica raggiungibile al seguente link:
<https://esaotewb.whistleblowing.keisdata.it>

La Società ha incaricato un Comitato di Segnalazione per la ricezione e successiva valutazione delle violazioni segnalate. In caso di violazioni del presente Codice, il Comitato di Segnalazione provvederà ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, che sarà coinvolto nella fase istruttoria della segnalazione.

Promessa di non ritorsione

zero Non tolleriamo forme di ritorsione o di rappresaglia verso qualsiasi dipendente che segnali in buona fede un potenziale comportamento scorretto. Non sarete penalizzati per la segnalazione di legittime violazioni delle regole del Codice o per aver partecipato a qualsiasi indagine etica in buona fede.

Se fate una denuncia in "buona fede" significa che credete che quanto riportato sia vero e non abusate del programma di compliance e di etica per diffondere falsità, danneggiare ingiustamente gli altri.

La ritorsione può assumere varie forme, come escludere le persone da progetti, molestie, mobbing o altri comportamenti negativi. In Esaote non è tollerata alcuna forma di ritorsione. Vi invitiamo, pertanto a consultare il paragrafo della "Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing" dedicato al *divieto di ritorsione*.

Consideriamo la ritorsione un comportamento scorretto da sanzionare con provvedimenti disciplinari in conformità alle leggi e alle normative applicabili. Come per tutte le altre violazioni del Codice, prendiamo molto sul serio le denunce di ritorsione. Tutte le denunce saranno esaminate attentamente e, se fondate, chi ha compiuto la ritorsione sarà sanzionato con provvedimenti fino al licenziamento e/o alla cessazione del rapporto contrattuale.

I 5 valori fondamentali di Esaote

Il nostro Codice è concepito in modo da proteggere e sostenere i migliori interessi dei nostri clienti, collaboratori, partner commerciali e comunità. Abbiamo una responsabilità speciale in quanto produciamo dispositivi medici che hanno un impatto diretto sulle vite dei pazienti. Dobbiamo proteggere la salute del pubblico in tutta la nostra attività e tenere presente l'impatto del nostro lavoro. Per realizzare la nostra missione di lungo termine ed essere il principale leader del settore, nel nostro lavoro dobbiamo sostenere sempre i nostri 5 valori fondamentali:

- **Lavoro di squadra**
- **Impegno**
- **Integrità**
- **Risultati**
- **Attenzione al cliente**

Per rafforzare i nostri valori fondamentali, abbiamo strutturato il nostro Codice attorno a questi valori. Leggendo questa parte del Codice, riflettete su come le nostre azioni possono contribuire a rispettare questi valori in tutto quello che facciamo.

LAVORO DI SQUADRA

I nostri dipendenti sono il nostro bene più grande. Le nostre politiche si fondano sulla certezza che si lavora meglio quando ci si sente sicuri e rispettati. All'interno di Esaote promuoviamo la diversità, sapendo che per avere successo è necessaria un'ampia gamma di competenze. Lavorare in una squadra significa che ogni membro della squadra lotta per conseguire i propri obiettivi ed altresì gli obiettivi degli altri membri. Attraverso un eccellente lavoro di squadra, possiamo raggiungere la visione strategica di Esaote. Quando lavoriamo in gruppo per raggiungere il successo di Esaote, valorizziamo noi stessi e ci valorizziamo reciprocamente, valorizziamo i nostri clienti e le comunità nelle quali operiamo.

Sicurezza del posto di lavoro

Siamo certi che tutti i rischi professionali e ambientali possano essere prevenuti. Per raggiungere questo obiettivo, aderiamo al nostro rigoroso sistema per la sicurezza sul lavoro e alle procedure di sicurezza e ambientali. Un posto di lavoro sicuro accresce la produttività e riduce i rischi. Sviluppando le competenze necessarie e rispettando tutte le procedure per prevenire gli incidenti, si riduce il rischio di infortuni personali per noi e per i nostri collaboratori.

Se lavorate in un ufficio, in un impianto di produzione, o in qualsiasi altro luogo siete responsabili di assicurare la sicurezza del vostro ambiente di lavoro. Inoltre, i managers sono responsabili di garantire che tutti i dipendenti abbiano accesso a tutti i manuali e le relative norme e noi siamo tutti responsabili di mettere in pratica questi protocolli e di segnalare i rischi non appena si presentano.

Nel portare avanti il nostro impegno per la sicurezza, rispettiamo tutte le prassi di Esaote e le restrizioni locali per l'uso di alcol e di sostanze illecite. Esaote vieta l'uso, la vendita, il trasferimento, l'acquisto o il possesso illegali di sostanze illecite presso i propri locali o durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Per sicuri lavorare in sicurezza, durante lo svolgimento del nostro lavoro, le nostre facoltà non devono essere offuscate dall'uso di nessuna sostanza.

Molestie e discriminazioni

Sapendo che la diversità dei nostri dipendenti è uno dei nostri principali punti di forza, ci impegniamo a promuovere una cultura di reciproco rispetto e un ambiente di lavoro privo di molestie e discriminazioni.

In Esaote, tutte le decisioni dei nostri dipendenti vengono prese in conformità ai principi di equa opportunità e esclusivamente in base alle qualifiche di un individuo di soddisfare i requisiti del lavoro. Nel reclutare, assumere, formare, promuovere, fare crescere e retribuire il personale in tutte le categorie non facciamo alcuna distinzione di razza, religione, età, colore, sesso, nazionalità, disabilità, o qualsiasi altra condizione protetta, in linea con le nostre politiche. Poiché basiamo sul merito ogni nostra decisione riguardante crescita professionale e dipendenti continuità del rapporto di lavoro, possiamo garantire che in Esaote lavorino le migliori persone possibili.

Vietiamo qualsiasi forma di molestia, compreso mobbing e molestie sessuali. Le molestie possono creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo che può interferire in modo irragionevole con le prestazioni di lavoro di un individuo o con le opportunità di assunzione. Le molestie sono spesso costituite da una condotta verbale o fisica che denigra o mostra ostilità verso un individuo. Gli atti di molestia possono assumere varie forme, tra le quali:

- Insulti
- Uso di offese o stereotipi negativi
- Minacce, intimidazioni o atti ostili
- Scherzi o materiale scritto/grafico offensivi
- Scherzi sessuali, commenti, allusioni o palpeggiamenti
- Commenti o gesti osceni

In particolare le molestie sessuali sono costituite da avances sessuali, richieste di favori sessuali e altri comportamenti verbali o fisici espliciti o impliciti in cambio di lavoro per una persona o come base per decisioni di lavoro. Le molestie sessuali possono verificarsi non soltanto attraverso l'interazione fisica, ma anche con parole e gesti.

Una visione etica chiara

D: Roberto costruisce scanner ad ultrasuoni. Un giorno, sente uno dei suoi manager parlare della sua collega Sandra. “Dobbiamo smettere di mettere donne come Sandra in progetti importanti; non riesce a stare alla pari del resto del team. Dovremmo cercare di sbarazzarcene!” Roberto è turbato dalla conversazione che ha ascoltato, sa che Sandra lavora per l'azienda da molto tempo e che svolge un ottimo lavoro. Cosa deve fare Roberto?

R: Esaote si impegna a garantire un ambiente di lavoro libero da molestie e discriminazioni, nel quale ognuno sia rispettato e valorizzato. La conversazione che Roberto ha sentito non è in linea con i nostri valori e può causare problemi seri. Roberto deve segnalare quanto accaduto ad un manager o, se non si sente di farlo, trovare un altro canale per farlo. Chiunque segnali in buona fede un problema relativo a molestie o discriminazione sarà protetto contro qualsiasi forma di ritorsione.

Lavorare con i fornitori

In Esaote acquistiamo dai nostri fornitori e venditori basandoci su quello che è meglio per Esaote, i nostri clienti e le nostre comunità. Valutiamo il prezzo in rapporto alla capacità dei fornitori di consegnare merci di qualità in modo veloce e affidabile. Inoltre, quando forniamo i nostri prodotti e i nostri servizi in modo eticamente responsabile teniamo in considerazione gli impatti sociali e ambientali di ciò che facciamo. Ciò significa:

- collaborare e acquistare dai fornitori in conformità alle nostre procedure di acquisto
- selezionare solo partner commerciali e fornitori che condividano i nostri valori e i nostri standard etici elevati
- valutare la complementarità dei fornitori e dei partner commerciali

Nel selezionare i fornitori ed altri partner commerciali, ci affidiamo solo a fattori di merito (prezzo, qualità, ecc.) per prendere le nostre decisioni e non a regalie e/o offerte di intrattenimento inappropriati. Dobbiamo rifiutare di accettare qualsiasi oggetto di valore da fornitori o potenziali fornitori che possa creare un conflitto di interessi o influenzare impropriamente le nostre decisioni aziendali.

Lavoriamo solo con fornitori e partner commerciali che condividono i nostri valori e i nostri standards etici elevati. Non collaboreremo mai con altre aziende che adottano comportamenti etici scorretti, quali violazioni dei diritti umani, condizioni di lavoro insicure, abuso d'ufficio e/o corruzione. Poiché le azioni dei nostri partner commerciali e fornitori possono avere un impatto diretto su Esaote, dobbiamo essere certi di collaborare con le aziende e le persone giuste.

Social media

L'utilizzo di siti di social media come Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, ecc. può costituire un ottimo modo per interagire con i nostri clienti e creare consapevolezza attorno a quello che Esaote fa. I dipendenti di Esaote sono i nostri ambasciatori e incoraggiamo il loro impegno a promuovere la cultura e le attività di Esaote. Tuttavia, occorre prestare attenzione nell'utilizzare i social media in quanto i messaggi che condividiamo possono essere letti da un pubblico globale.

Soltanto alcuni dipendenti, dietro approvazione scritta, possono interagire e/o parlare direttamente con i media ed anche attraverso i social media per conto dell'azienda. Le nostre rigorose linee guida relative alla riservatezza e alla privacy dei dati richiedono molta attenzione nell'utilizzare i social media. Il contenuto che si posta sui social media deve rappresentare proprie opinioni personali, non quelle di Esaote. Accertatevi di non postare informazioni riservate dell'azienda su bacheche e/o su social media. Per maggiori informazioni sulle nostre linee guida relative ai social media, consultate la Communication and Social Media Policy di Esaote

Una visione etica chiara

D: Accedendo a LinkedIn, Stefano, legge la voce che Esaote sta per costruire un nuovo ufficio e un nuovo stabilimento. Stefano lavora nella divisione Esaote della quale si parla e sa che alcune delle informazioni non sono corrette. Desidera rettificare le informazioni sbagliate, ma alcuni dei programmi che dovrebbe citare non sono ancora di pubblico dominio. Se non usa la sua email di lavoro o il suo computer, può mettere a tacere queste voci?

R: No, non lo può fare. Le nostre informazioni confidenziali sono uno dei nostri beni più preziosi. Anche se Stefano non utilizzasse il suo computer o indirizzo email, non può condividere informazioni confidenziali di Esaote senza l'approvazione preliminare dell'azienda. La divulgazione delle nostre informazioni proprietarie può causare danni all'azienda, ai nostri clienti e ai dipendenti. I social media possono rappresentare uno strumento potente ma devono essere utilizzati in modo responsabile e in linea con le linee guida aziendali.

IMPEGNO

Siamo orgogliosi della reputazione di Esaote quale azienda socialmente responsabile con un forte impegno nei confronti delle comunità nelle quali operiamo e dei clienti che serviamo. Siamo orgogliosi che il nostro successo sia costruito su una base che promuove un mercato equo e libero per i nostri clienti e per la concorrenza. Sostenendo questi rapporti con continui comportamenti positivi e etici garantiamo il nostro successo futuro.

Antitrust e concorrenza

Rispettiamo tutte le leggi antitrust e per la tutela della concorrenza, adottiamo mezzi equi, legali e etici per ottenere e mantenere clienti e vendite. Vi sono molti modi in cui le società cercano di intraprendere attività antitrust illegali, come:

- l'allineamento dei prezzi: una prassi illegale che ha luogo quando la concorrenza si accorda per fissare prezzi artificialmente alti per ottenere più soldi dai clienti;
- il market-sharing: una tipologia di accordo tra concorrenti per rimanere fuori da un particolare territorio o segmento di mercato obbligando i clienti a dipendere da un'unica azienda.

Non concludiamo alcun accordo anticompetitivo né cospiriamo in cartelli con i concorrenti, pertanto non adottiamo allineamento dei prezzi, market-sharing o altri comportamenti scorretti. Nessun guadagno a breve termine vale il sacrificio del nostro successo a lungo termine.

In tutte le nostre comunicazioni con i concorrenti, facciamo molta attenzione ad evitare anche il sospetto di operare in maniera illecita. Le comunicazioni con i concorrenti possono costituire un rischio e devono essere documentate molto attentamente. È importante ricordare che gli accordi non devono essere necessariamente scritti, possono anche essere orali o manifestarsi con un semplice cenno d'intesa. Pertanto, in tutte le nostre comunicazioni, prestiamo sempre attenzione a cosa comunichiamo direttamente o implicitamente.

Una visione etica chiara

D: Beatrice lavora in Esaote alle vendite e tutti gli anni va ad un congresso in ambito sanitario. Al congresso, Beatrice incontra esperti del settore delle apparecchiature medicali e potenziali clienti. Al termine di una sessione, il vicepresidente delle vendite di un'azienda rivale avvicina Beatrice e le chiede se trova interessante il congresso. Ma la conversazione rapidamente cambia tono quando il concorrente afferma: "Sarebbe economicamente molto vantaggioso per entrambi se ci tenessimo fuori dagli affari l'uno dell'altro. Se tu non presenti un'offerta per un progetto in un Paese A, noi staremo fuori dal Paese B. Pensaci." Cosa deve fare Beatrice?

R: Beatrice sente il bisogno di interrompere immediatamente questa conversazione e di segnalare lo spiacevole fatto. Il concorrente cercava di coinvolgerla in attività antitrust a danno di Esaote, dei nostri clienti, del nostro mercato e delle comunità nelle quali operiamo. Potenzialmente tutti i contatti con i concorrenti possono essere problematici e occorre prestare attenzione a cosa si dice o si sottintende. È vietato qualsiasi accordo relativo a price fixing, market sharing o a qualsiasi altro comportamento anticompetitivo e le conseguenze di questi comportamenti sono serie.

Prevenzione di abuso d'ufficio e corruzione

Nelle nostre attività commerciali, occorre evitare anche solo il sospetto di abuso d'ufficio e/o corruzione. Osserviamo tutte le leggi e le normative applicabili, tra le quali la legge statunitense relativa alle pratiche anticorruzione (FCPA: negli Stati Uniti), la normativa inglese anticorruzione (UKBA: UK Bribery Act) e anche il D. Lgs. 231/01 ed altre normative dei Paesi nei quali operiamo. Rispettiamo queste leggi perché crediamo nel rispetto degli standard etici più elevati e non tolleriamo alcuna forma di corruzione. Le società e gli individui che violano queste leggi rischiano pene severe, che possono andare da una multa alla reclusione, per non parlare di gravi danni per la società e per la reputazione dell'individuo.

Per “abuso d'ufficio” si intende l'offerta, la promessa o la fornitura di qualcosa di valore a pubblici ufficiali e/o a privati per ottenere un vantaggio patrimoniale ingiusto. Le tangenti possono comprendere soldi ma anche beni non monetari o intangibili come doni, offerte di forme di intrattenimento, contratti o favori. Talvolta l'intento delle tangenti è mascherato dall'uso di un intermediario o dal fatto che la tangente viene classificata come regalo o donazione. Non importa se la tangente viene procurata ad un pubblico ufficiale o ad un ente privato; la legge, i nostri valori e questo Codice vietano entrambe le forme di corruzione.

Talvolta può essere difficile scoprire le attività fraudolente, in quanto possono essere offerte direttamente e indirettamente, attraverso molti schemi diversi. In caso di dubbio se una richiesta tangente sia lecita, chiedere sempre consiglio. Se sentite che una cosa non è giusta, non fatela.

I “pubblici ufficiali” possono includere incaricati di un pubblico servizio, capi dei ministeri, rappresentanti politici e candidati, agenti doganali, dipendenti di aziende statali, funzionari e altri dipendenti statali simili. Poiché la definizione di pubblici ufficiali è molto ampia, può essere difficile identificarli, pertanto accertatevi di porre domande e chiedere consiglio ogniquale volta pensate di avere a che fare con un pubblico ufficiale.

Dobbiamo anche essere consapevoli di qualsiasi interazione con persone politicamente esposte. Queste persone sono state autorizzate a lavorare in ruoli di rilievo istituzionale, oppure sono parenti stretti, conoscenti o amici della persona politicamente esposta. Trattandosi di persone in grado di influenzare norme attività e decisioni che potrebbero interessare Esaote, dovremmo prestare particolare attenzione ad evitare qualsiasi azione che potrebbe essere considerata un atto di corruzione.

Nel nostro impegno di evitare forme di corruzione, dobbiamo essere particolarmente attenti riguardo a pagamenti “incentivanti”, indirizzati a pubblici ufficiali dei livelli più bassi per accelerare o garantire l'attuazione di pratiche pubbliche di routine (ottenere permessi, licenze, ordini di lavoro, visti, ecc.). Noi non effettuiamo pagamenti “incentivanti” in nessuna circostanza.

Tutte le richieste di pagamenti incentivanti o illeciti devono essere segnalate, anche se non vengono pagate effettivamente corrisposte. Per informazioni più dettagliate, vedere il programma di compliance anticorruzione Esaote denominato Anticorruzione Management System Guidelines Anticorruzione (“MSGA”).

Una visione etica chiara

D: Andrea, dipendente Esaote, si occupa della logistica per la spedizione di una dozzina di nuovi sistemi MRI Esaote in un nuovo paese. Alla dogana, un funzionario sostiene che per introdurre nel paese le apparecchiature Andrea debba pagare in contanti una tassa amministrativa speciale. Andrea non trova testimonianza di questa tassa sul tariffario ufficiale e il funzionario doganale si mostra molto aggressivo. Cosa deve fare Andrea?

R: Pagare questa “tassa” corrisponderebbe verosimilmente a pagare una bustarella. È sospetto in quanto non esistono documenti ufficiali relativi al pagamento di questa tassa e in quanto viene fatta richiesta di pagarla in contanti. Andrea non deve accettare, non deve effettuare questo pagamento al funzionario doganale, ma deve segnalarlo al suo manager. Esaote troverà un modo per spedire legalmente i sistemi MRI nel paese, senza farsi coinvolgere in un abuso d'ufficio.

Inoltre è importante sapere che le attività dei nostri fornitori, distributori, agenti di vendita, intermediari e altri possono avere un impatto su Esaote. Se uno dei nostri partner commerciali adotta una cattiva condotta, Esaote può essere ritenuta responsabile tanto più se il partner commerciale ha agito a nostro nome. Pertanto, è importante comunicare i nostri standard e valori a questi partner commerciali e garantire che essi operino in piena conformità al Codice.

Doni e offerte di intrattenimento

Siamo orgogliosi di instaurare rapporti duraturi con i nostri clienti. Offrire un pranzo o scambiare un segno di apprezzamento può servire a consolidare un rapporto di lavoro positivo. E’ corretto offrire o ricevere alcuni tipi di regali e intrattenimenti, ma non tutti i tipi di regali e intrattenimenti soddisfano le limitazioni dettagliate stabilite dalle nostre regole interne e dalla legge. Alcuni doni e intrattenimenti non sono mai accettabili. Dobbiamo accertarci che tutti i regali e gli intrattenimenti che facciamo o riceviamo siano ragionevoli e non creino un conflitto di interesse.

Alcuni esempi di regali e intrattenimenti **appropriati**:

- piccoli regali o segni di stima o di gratitudine, come cesti regalo, pranzi o articoli promozionali, tazze, penne, cappellini con il logo dell'azienda;
- i doni, i pranzi e gli intrattenimenti che coinvolgono pubblici ufficiali sono spesso molto diversi da quelli forniti a enti privati o commerciali. I dipendenti devono chiedere approvazione preventiva prima di effettuare qualsiasi regalo, pranzo o intrattenimento a pubblici ufficiali.

Esempi di regali e intrattenimenti **vietati**:

- denaro o regali equivalenti a denaro (come travel cheque e voucher). Gli intrattenimenti e i pranzi devono essere ragionevoli, di buon gusto e in linea con gli usi locali.
- Non sono mai consentiti regali, pranzi e intrattenimenti sfarzosi, costosi e frequenti; Se è vero che, in ogni regione Paese dove Esaote opera, sono fissati limiti precisi di valore in valuta corrente di ciò che si può regalare e accettare, dobbiamo sempre servirci del nostro buon senso;
- i dipendenti di Esaote hanno il divieto di accettare, dare o promettere di offrire, direttamente o indirettamente, qualsiasi regalo, pranzo o intrattenimento in cambio di vantaggi aziendali impropri.

Per informazioni più dettagliate, vedere il programma di compliance anticorruzione Esaote denominato Anticorruzione Management System Guidelines Anticorruzione (“MSGA”).

Una visione etica chiara

D: Sta per essere portato a termine un grosso progetto nel quale Lisa ha lavorato in stretto contatto con uno dei principali fornitori di Esaote affinché il progetto fosse completato in tempo e rispettando il budget. In segno di ringraziamento alla fine del progetto, il fornitore ha offerto a Lisa e alla sua famiglia un viaggio per la Coppa del Mondo. Lisa è una grande tifosa di calcio e le piacerebbe moltissimo accettare. Ma può farlo?

R: No. L'offerta di un viaggio per la Coppa del mondo è eccessiva e potrebbe causare problemi a Esaote e Lisa. È importante che tutte le nostre decisioni circa assunzioni/sourcing si basino su ciò che è meglio per la società, intendendo in questo concetto fattori come valore, affidabilità e qualità. Se accettiamo regali e intrattenimenti di valore significativo, compromettiamo la nostra integrità e creiamo un conflitto di interessi. Lisa deve rifiutare l'offerta educatamente, segnalare l'accaduto e ricordare al fornitore la politica di Esaote in materia di doni e intrattenimenti.

Una visione etica chiara

D: Lucia e Carlo parlano con un cliente negli uffici Esaote. Il cliente è nuovo e lavora per una società privata di proprietà del governo. Sugeriscono di incontrarsi con il cliente nel ristorante del loro hotel per parlare del loro progetto attuale e per instaurare un rapporto più stretto con il cliente. È corretto che Lucia e Carlo offrano il pranzo al cliente?

R: Sì, fintanto che il valore del pranzo è di importo ragionevole e non crea l'impressione di una situazione inappropriata. È una prassi assolutamente accettabile e normale pranzare insieme, discutere progetti e creare benevolenza. Ci rendiamo conto che i pasti siano una buona opportunità per conoscere i nostri partner commerciali e il nostro Codice non ha lo scopo di dissuaderci dall'intraprendere attività commerciali appropriate. Lucia e Carlo devono essere certi di registrare correttamente la spesa.

È sempre importante ricordare che offrire regali può costituire un grosso rischio che comporta implicazioni etiche, pertanto consultate la sezione MSGA per tutte le norme in dettaglio.

Conflitti di interessi

Come dipendenti di Esaote, dobbiamo sempre mettere gli interessi della Società prima dei nostri interessi personali. Si può creare un “conflitto di interessi” quando il comportamento di un dipendente o il coinvolgimento con un ente esterno interferiscono —o sembrano interferire —con gli interessi della Società.

Molte situazioni possibili possono portare a conflitti di interessi. Ecco alcuni esempi:

- avere un interesse finanziario in uno dei nostri clienti o partner commerciali
- assumere familiari o amici
- ricevere doni o intrattenimenti dai rivenditori in cambio di un vantaggio commerciale improprio
- avere un altro lavoro al di fuori di Esaote

Dobbiamo evitare qualsiasi situazione che potrebbe influenzare la nostra capacità di esercitare giudizi imparziali sul lavoro o altrimenti influire negativamente sugli interessi di Esaote. Dobbiamo informare la Direzione dei potenziali conflitti non appena possibile.

Una visione etica chiara

D: Daniele lavora nella divisione Ricerca e Sviluppo e cerca sempre di scoprire nuove ed eccitanti innovazioni per i prodotti Esaote. Daniele sente che uno dei nostri principali concorrenti potrebbe essere vicino a fare una scoperta che potrebbe rivoluzionare il settore. Ritiene che potrebbe essere molto vantaggioso acquistare alcune azioni della società concorrente. Sarebbe corretto?

R: No. L'investimento di Daniele nella società concorrente potrebbe creare un conflitto di interessi. Sebbene l'investimento di Daniele non possa rappresentare un danno per Esaote, potrebbe avere un effetto sulla sua capacità di svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile. A parte qualche eccezione limitata, non dobbiamo investire in società concorrenti di Esaote.

INTEGRITÀ

Integrità significa fare sempre la cosa giusta, anche quando la scelta giusta non è semplice da individuare o da compiere. Agiamo con integrità nei confronti dei nostri clienti, fornitori, comunità, gli uni verso gli altri e con tutti i nostri interlocutori.

Riservatezza e privacy dei dati

Dobbiamo proteggere le informazioni proprietarie di Esaote e le informazioni proprietarie dei nostri clienti, dei partner commerciali e di altre terze parti. Queste informazioni o conoscenze sulle attività di Esaote non sono di pubblico dominio e sono importanti per il successo e la redditività della nostra azienda. Le informazioni proprietarie possono comprendere:

- Piani e strategie aziendali
- Informazioni finanziarie
- Informazioni su documenti di dipendenti, clienti o venditori
- Piani di marketing e vendite
- Domande di brevetti
- Procedure e know-how tecnico
- Segreti commerciali

Nel caso in cui riceviate richieste da parti esterne, ad es. attraverso media, analisti finanziari, investitori, o governativi organismi regolatori di regolamentazione, consultate il vostro manager. Soltanto alcune persone sono autorizzate a decidere per conto di e a rappresentare Esaote.

Insider trading

A volte, il nostro lavoro per Esaote ci dà accesso a materiale non pubblico o informazioni riservate su Esaote, i nostri partner commerciali e i clienti che non sono altrimenti disponibili al pubblico. È contro la politica della Società e la legge in molti Paesi comprare o vendere titoli quando si è in possesso di queste informazioni interne su Esaote o su uno qualsiasi dei nostri partner commerciali.

Privacy sulle informazioni del dipendente

Gestiamo con cura le informazioni personali dei nostri colleghi, adottando misure adeguate per proteggerne la privacy. Le informazioni private dei dipendenti includono codice fiscale, data di nascita e informazioni finanziarie, mediche, relative alla retribuzione e di contatto. Non forniamo accesso non autorizzato a queste informazioni private.

Se è vero che noi proteggiamo le informazioni private relative ai nostri colleghi, ricordatevi che non tutto quello che fate in Esaote è privato. Nell'uso dei sistemi della Società (computer, email, instant messaging, ecc.) i dipendenti non possono aspettarsi privacy. Nel pieno rispetto delle leggi locali, Esaote si riserva il diritto di monitorare l'uso dei sistemi informatici della Società e di accedere ai dati su computer e altri dispositivi aziendali.

Rispetto della proprietà intellettuale

Adottiamo sempre mezzi legali ed etici al fine di ottenere informazioni su concorrenti, clienti e altri partner commerciali. Rispettiamo la riservatezza di tutte le forme di proprietà intellettuale e le informazioni proprietarie, incluso materiale coperto da diritto d'autore, brevetti e invenzioni, dati finanziari, segreti commerciali, software, know-how e strategie di vendita e marketing.

Dobbiamo essere sempre onesti e sinceri e non nascondere mai le nostre identità per fornire mezza verità sulla natura delle nostre intenzioni.

Analogamente, ci aspettiamo che gli altri rispettino le nostre informazioni proprietarie e riservate. L'uso delle informazioni proprietarie di Esaote, come pure l'uso dei nostri brevetti, logo, marchi di fabbrica e di tutte le altre proprietà intellettuali è preso molto sul serio. Qualora veniate a conoscenza di qualsiasi uso non autorizzato della nostra proprietà intellettuale, informate il vostro manager.

Per ulteriori informazioni sul rispetto della proprietà intellettuale, leggete le nostre norme per l'uso di marchi di fabbrica e materiali coperti da diritto d'autore (Regolamento per l'uso del marchio e materiale coperto dal diritto d'autore di Esaote) e le relative procedure.

Contributi politici e di beneficenza

E' ben accetta la partecipazione a iniziative benefiche e politiche, ma dobbiamo ricordarci che la politica è una questione personale. Poiché il vostro impegno politico e in opere di beneficenza è affare vostro, Esaote non farà pressioni, né forzerà i dipendenti a contribuire ad eventuali iniziative politiche o di beneficenza.

Di tanto in tanto Esaote dà contributi di beneficenza ad organizzazioni di beneficenza senza scopi di lucro basate sulla buona fede, organizzazioni di beneficenza non politiche e non statali. Questi contributi vengono effettuati solo conformemente alle nostre regole interne per l'approvazione.

Non dobbiamo utilizzare tempo, denaro, risorse o strutture di Esaote per attività politiche o contributi di beneficenza senza ottenerne prima l'approvazione. Qualsiasi contributo effettuato per conto vostro non deve essere collegato al vostro lavoro in Esaote.

Interazione con i professionisti sanitari

Durante tutte le interazioni con i professionisti sanitari, devono essere fornite informazioni accurate e bilanciate. Qualsiasi informazione sui prodotti che viene fornita deve essere in linea con i materiali autorizzati per la promozione dei nostri prodotti. Spesso, i professionisti sanitari sono ufficiali pubblici se sono assunti da ospedali o università statali o da organizzazioni sanitarie finanziate dallo stato. Poiché alcuni professionisti sanitari possono essere ufficiali pubblici, dobbiamo prestare attenzione a comportarci in linea con le nostre politiche e il nostro Codice in tutte le situazioni.

Siamo soggetti a leggi speciali che si applicano collaborando o comunicando con i professionisti sanitari. Queste leggi vietano di dare o offrire qualsiasi cosa di valore per influenzare impropriamente le relative decisioni. Inoltre, queste leggi vietano la presentazione di richieste o dichiarazioni false a programmi sanitari finanziati dal governo. I pagamenti possono essere effettuati a professionisti sanitari per servizi in buona fede come relazioni in convegni ufficiali e consulenze.

Mentre vi sono molte norme quando si interagisce con professionisti sanitari, non dobbiamo temere di condurre attività legittime in modo etico e responsabile. Ad esempio, dove è concesso da leggi e regolamenti applicabili, possiamo fornire dimostrazioni dei prodotti, pranzi e rinfreschi di valore ragionevole, materiali formativi sui nostri prodotti e alcuni articoli promozionali di valore modesto come penne, calendari o bloc-notes. Lavorare con i pubblici ufficiali e i professionisti sanitari può essere complesso ma fintanto che siamo equi e precisi nelle nostre attività commerciali e poniamo domande se non siamo sicuri sulla cosa giusta da fare, possiamo evitare le situazioni più problematiche.

Questa è un'area complessa della legge con molti dettagli importanti, pertanto coloro che interagiscono con i professionisti sanitari ricevono una formazione particolare sulle regole da seguire. Benché formazione e procedure forniscano una buona base di informazioni su cui costruire, non forniscono tutte le risposte a qualsiasi situazione possiamo affrontare. Se non siete sicuri, prima di agire parlate con il vostro manager.

Esaote è fermamente impegnata nell'adozione delle best practices del settore, che sono ampiamente accettate e promuovono le nostre attività etiche nel settore sanitario. Siamo lieti di sostenere gli standard AdvaMed e EucoMed in tutte le nostre attività commerciali. L'approvazione di questi standard dimostra il nostro impegno a mantenere standard etici elevati in qualsiasi luogo lavoriamo.

Una visione etica chiara

D. Quando parlo con i professionisti sanitari desidero far apparire la nostra società al meglio. So che non è corretto non dire la verità, ma se limitassi a non evidenziare tutti i possibili lati negativi dei nostri prodotti? Queste informazioni sono reperibili altrove e preferirei non menzionarle. È importante spiegare tutte le informazioni relative ai prodotti o possiamo concentrarci solo sui benefici?

R. È fondamentale che le discussioni sui nostri prodotti partano dall'accordo che saremo sempre onesti e trasparenti riguardo ai meriti e limiti della società. Nel corso di varie discussioni sui prodotti, devono essere rivelati tutti gli aspetti del prodotto, compresi i possibili lati negativi. Desideriamo che tutti comprendano i nostri prodotti prima, durante e dopo che viene effettuato un acquisto.

RISULTATI

Tenere una documentazione onesta, accurata, aderente al vero e dettagliata è essenziale per il successo delle nostre attività giornaliere. Le nostre prassi e procedure dettagliate facilitano la nostra efficienza e ci aiutano a mantenere la nostra reputazione di società etica e affidabile, degna della fiducia dei nostri clienti.

Accuratezza della documentazione

Tutte le voci presenti in registri, documenti e conti di Esaote devono essere complete, accurate e riflettere esattamente le nostre attività commerciali. Non è mai accettabile creare documenti falsi o ingannevoli o nascondere in altro modo la verità alla direzione, agli auditor o ai responsabili del controllo di Esaote. Le violazioni delle leggi e delle prassi sulla contabilità possono causare gravi problemi legali e finanziari a Esaote e i trasgressori sono soggetti a procedimenti penali e azioni disciplinari fino al licenziamento.

Dobbiamo agire con trasparenza in tutte le nostre attività commerciali. Ciò significa che seguiamo i nostri processi, le procedure e i requisiti come stabilito nelle nostre linee guida. L'integrità dei nostri sistemi di controllo interni significa che possiamo gestire in modo corretto i nostri documenti, le nostre azioni e le nostre decisioni in un modo che possa essere tracciato e, se necessario, verificato. Essendo responsabili delle nostre azioni, siamo più inclini a seguire le linee guida e ad evitare i comportamenti scorretti nascosti.

Tutti i documenti, siano essi stampati o elettronici, devono essere conservati in modo adeguato. Spesso i documenti possono essere richiesti dopo mesi o persino dopo anni dalla loro creazione. Non dobbiamo mai distruggere nessun documento che sia soggetto a conservazione ai fini legali.

Una visione etica chiara

D: Alla fine del nostro lungo viaggio aziendale, un responsabile marketing, Massimo, invia la sua nota spese per approvazione al suo superiore, Vittoria. Vittoria scorre tutte le spese e trova una voce strana definita “spese di marketing varie” per un importo di € 500. Poiché non vi sono ricevute per giustificare questa spesa, Vittoria chiama Massimo per chiedergli spiegazioni.

Massimo è riluttante a parlarne, ma alla fine spiega che durante il viaggio sono sorti alcuni problemi ed ha dovuto pagare alcuni pranzi e altre spese in contanti ed ha perso le ricevute. Massimo assicura a Vittoria che le spese sono legittime. Cosa deve fare Vittoria?

R: Prima di autorizzare il rimborso, Vittoria vuole approfondire in quanto potrebbe trattarsi di frode nella segnalazione della spesa o di comportamento scorretto. La situazione è molto sospetta. Massimo doveva evitare di pagare in contanti e sicuramente doveva tenere tutta la documentazione necessaria per giustificare le sue spese. Può succedere di perdere le ricevute, ma non bisogna servirsene come scusa per nascondere la vera natura delle spese. Tutti i nostri documenti, dai documenti annuali alle note spese personali, devono essere accurati e completi.

Una visione etica chiara

D: Si avvicina la fine dell'anno e Vanessa, agente di vendita, ha raggiunto la sua quota di vendite annuale. Sta per sottoscrivere un grosso contratto che sarà pronto prima della fine dell'ultimo trimestre. Vanessa sa che se aspettasse un paio di settimane a sottoscriverlo, lo potrebbe registrare nell'anno nuovo ed ottenere un grosso vantaggio alla partenza nella quota dell'anno successivo. È corretto che Vanessa posticipi la sottoscrizione del contratto?

R: No, i contratti devono sempre essere registrati all'atto della sottoscrizione. Quello che Vanessa pensa di fare è contro il nostro Codice e produrrebbe documenti inesatti. Tutte le decisioni che prendiamo devono essere basate su fatti e garantire che registriamo esattamente le nostre transazioni commerciali è fondamentale per il nostro successo.

Interazione con gli stakeholder

I nostri azionisti credono nel lavoro che svolgiamo e scelgono di sostenere le nostre attività in molti modi diversi. Poiché i nostri investitori ripongono molta fiducia in Esaote, dobbiamo essere all'altezza delle loro aspettative ed essere affidabili in tutte le nostre azioni. Abbiamo l'obbligo di proteggere gli interessi dei nostri azionisti e di dar loro un buon ritorno sull'investimento.

Tutte le informazioni fornite agli azionisti nei rapporti annuali e trimestrali, nei materiali promozionali, nelle presentazioni, nelle riunioni, nelle chiamate, ecc. devono essere accurate, attendibili e puntuali. Noi non presentiamo mai falsità o esagerazioni in nessuno dei nostri materiali, compresi i rapporti finanziari, le previsioni e gli sviluppi dei prodotti.

Se ricevete una richiesta di informazioni da parte di un azionista, dovete contattare il manager per garantire che la richiesta venga gestita in modo tempestivo e professionale.

ATTENZIONE AL CLIENTE

I nostri clienti ci mantengono attivi ed abbiamo bisogno di essere focalizzati su di loro in tutte le nostre operazioni. Ponendo l'attenzione sui clienti in tutte le nostre attività, dimostriamo di rispettare la loro attività e ci garantiamo che gli stessi continuino ad avere rapporti commerciali con Esaote.

Vendite eque e prassi di marketing

Le nostre attività di vendita e marketing devono essere accurate, eque e bilanciate. Non dobbiamo discutere informazioni sui nostri prodotti che non siano state comprovate o fornire alcuna informazione che non sia in linea con il materiale marketing autorizzato. Quando ci impegniamo in discussioni su vendite e eventi marketing, ci basiamo sui meriti dei nostri prodotti per aggiudicarci nuove opportunità, non su mezze verità o inesattezze.

Produciamo, vendiamo e distribuiamo prodotti della massima qualità e non abbiamo bisogno di ricorrere a vendite o tattiche di marketing sleali per avere successo.

Qualità dei prodotti

Manteniamo standard di produzione e di controllo della qualità rigorosi per garantire che i materiali e i prodotti che utilizziamo soddisfino tutti i requisiti di controllo e legali applicabili. I nostri prodotti sono eticamente sostenibili, non utilizziamo minerali provenienti da aree di conflitto o altri materiali che potrebbero essere stati ottenuti servendosi di mezzi non etici. Testiamo i nostri prodotti con metodi rispettosi dell'ambiente e in conformità a tutti gli standard scientifici, medici e etici.

Una visione etica chiara

D: Federica sta preparando una spedizione di ecografi ad un nuovo cliente quando assiste alla caduta di uno di questi nuovissimi ecografi da un carrello elevatore su una dura pavimentazione in cemento. Gli imballaggi sono danneggiati ma sembra che l'ecografo non sia stato danneggiato. Non sa se ritardare la spedizione ed accertarsi del funzionamento corretto dell'apparecchiatura, non rispettando una scadenza di spedizione, o se spedirlo come è, visto che apparentemente è tutto a posto. Cosa deve fare Federica?

R: Dobbiamo sempre accertarci che i prodotti che consegniamo ai nostri clienti siano funzionanti e più perfetti possibile. Ciò significa prevedere tempo aggiuntivo per effettuare rigorosi controlli di qualità. Federica non deve spedire l'ecografo fino a che non sono stati eseguiti i controlli adeguati ai nostri standard di qualità elevati.

Sostenibilità ecologica

L'impegno di Esaote comprende anche la sostenibilità ambientale. Noi proteggiamo la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e le comunità nelle quali lavoriamo rispettando tutte le leggi nazionali, statali e locali. Ognuno di noi è responsabile della segnalazione di rischi potenziali dal momento in cui li rileva o li sospetta ed anche di interrompere il lavoro per risolvere i problemi prima che essi causino infortuni o danni. Siamo impegnati a fare la nostra parte per un futuro economicamente sostenibile e a lavorare in modo rispettoso delle risorse naturali della terra.

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

Parte 06

PROTOCOLLI, PROCEDURE e DISPOSIZIONI VARIE

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

06.01	PROTOCOLLI, PROCEDURE E DISPOSIZIONI VARIE
--------------	---

Si è proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi d'organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno della società e a codificare – ove necessario - in documenti scritti le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D. Lgs. 231/2001.

Il processo di codifica delle prassi d'organizzazione, gestione e controllo esistenti o di aggiornamento dei protocolli delle procedure e delle regole di comportamento è raccolto in documenti conservati presso la Società, che si allegano al presente documento come di seguito specificato (**Par. 07.02 – ALLEGATO 2**) e sono comunque a disposizione dei destinatari.

Tra tali documenti è incluso altresì il set di procedure adottato dalla Società al fine della prevenzione dei reati di corruzione domestica, internazionale e fra privati (nel complesso le "Procedure Anti-Corruzione") così composto:

- Management System Guideline Anti-corruzione
- Procedure su Intermediari e Consulenti
- Procedura sulle Clausole Contrattuali Standard
- Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing
- Procedura su Regali, Viaggi, Intrattenimenti e Altri Benefit
- Procedure sulle Joint Ventures
- Procedura su Sponsorizzazioni e Donazioni
- Protocolli specifici di prevenzione reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

Tali procedure/regole di comportamento si integrano con gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al Modello - già utilizzati o operanti nell'ambito della società.

Si indicano qui di seguito le procedure interne specifiche che, in relazione alle aree a rischio (come individuata nella **PARTE 04, Paragrafi 04.01, 04.02 e 04.03**), devono essere rispettate da tutti i Destinatari a integrazione delle altre procedure aziendali esistenti:

- ALLEGATO 2.1 Gestione degli eventi formativi (congressi, seminari)
- ALLEGATO 2.9.7 Linee Guida per la Gestione dei Key Opinion Leaders
- ALLEGATO 2.3 Partecipazione a gare pubbliche

Completano l'elenco delle procedure applicabili al Modello Generale quelle rientranti nei macro-processi attribuiti alla controllante Esaote S.p.A. così come definite nella PARTE 04.

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

Parte 7

ALLEGATI

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

07.01	ALLEGATO 1:
-------	-------------

Reati presupposto per i quali si stima vi sia un rischio di reato: descrizione delle fattispecie.

Reati previsti dall'art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

La disposizione è finalizzata alla repressione dei fenomeni di distrazione anche parziale di somme ottenute, ad esempio, a titolo di sovvenzione, con riferimento ad ipotesi di illecita utilizzazione di risorse pubbliche. La figura mira a punire tutti quei casi di abusi, successivi all'erogazione di sovvenzioni, consistenti nell'impiego distorto rispetto agli scopi di legge di finanziamenti ottenuti da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o da parte delle Comunità europee. Soggetto attivo è chiunque sia estraneo alla pubblica amministrazione. Casistica: la società è diretta beneficiaria delle sovvenzioni che, tuttavia, anziché essere utilizzate per soddisfare le finalità di interesse pubblico a cui sono destinate per legge, vengono invece distratte per altro scopo (si pensi, ad esempio, alle sovvenzioni da parte delle Comunità Europee o di altro ente pubblico da destinare all'attività di formazione o alla riconversione professionale del personale ovvero al finanziamento pubblico dei progetti per le pari opportunità).

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo) a danno dello Stato mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi

Tale disposizione è stata introdotta al fine di punire particolari modalità di realizzazione della truffa in erogazioni pubbliche. Il fatto consiste nel conseguimento dell'erogazione pubblica attraverso il deposito o l'esibizione di documentazione falsa ovvero per l'omissione di informazioni dovute. Ai fini della consumazione è sufficiente il semplice utilizzo o la presentazione di documentazione falsa ovvero la comunicazione di un dato rilevante, prescindendosi dalla induzione in errore e dal danno. Casistica: anche questo reato, al pari del precedente, può essere commesso in relazione a sovvenzioni pubbliche - nel caso specifico concesse mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi attestanti fatti o circostanze non rispondenti al vero ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - che abbiano quale diretta beneficiaria la società.

Art. 640, comma II, n. 1 c.p. - Truffa ai danni dello Stato

La fattispecie prevede un reato comune, che può essere commesso da chiunque. Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (in questa fattispecie il danno deve essere subito dello Stato o da altro ente pubblico), inducendo, mediante artifici o raggiri, taluno in errore. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può ritenersi assai ampia. Il comportamento del dirigente della società può integrare in vario modo la fattispecie: truffe perpetrate ai danni di Enti Previdenziali ovvero di amministrazioni locali attraverso

dichiarazioni mendaci ovvero altre condotte fraudolente, cioè mediante condotte che forniscano una rappresentazione della situazione reale in maniera difforme, idonee quindi a indurre in errore ingenerando una falsa rappresentazione della situazione effettiva (di fatto o di diritto). E' il caso delle false dichiarazioni in sede di partecipazione a gare pubbliche per l'aggiudicazione di un servizio o per conseguire particolari benefici di legge (ad esempio: sgravi contributivi per l'assunzione di nuovo personale con contratti formazione lavoro o altre agevolazioni connesse all'assunzione obbligatoria dei disabili ai sensi della L.68/1999) ovvero ancora alterazioni commesse nello svolgimento del servizio di erogazione del trattamento previdenziale per conto dell'INPS al fine di conseguire un illecito arricchimento.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche cioè nell'ipotesi di conseguimento contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, con danno nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico

Occorre notare che il reato di cui all'art. 640 bis assume carattere generale, rispetto a quello previsto e punito dall'art. 316 ter, che assume invece carattere sussidiario. Inoltre il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316 bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista. Casistica: l'agente può, mediante artifici o raggiri, indurre lo Stato o altro Ente Pubblico o la Comunità Europea a liquidare o approvare indebite erogazioni pubbliche.

Resta da segnalare che la struttura del presente delitto è in tutto analoga a quella indicata in riferimento all'art. 640 co. 2, n. 1 c.p.

Art. 640 ter c.p.- Frode informatica

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, condotta integrata quando si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato. Altra modalità di realizzazione del reato consiste nell'intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, intervento attraverso il quale l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

Da notare che la fattispecie in esame viene presa in considerazione dal Decreto soltanto nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. La casistica è di difficile individuazione considerata la condizione necessaria voluta dal Decreto secondo il quale il reato deve comunque essere commesso a vantaggio o nell'interesse della società. E' tuttavia possibile configurare l'ipotesi di una alterazione di un sistema informatico (ad es. un programma) per il calcolo e il versamento di imposte o tasse su operazioni, che determini un vantaggio, oltre che per il cliente, anche per la società, con corrispondente danno per l'Erario.

Reati previsti dall'articolo 25 - Concussione e corruzione

Art. 317 c.p. - Concussione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro o altra utilità...”.

L'ipotesi in oggetto ricorre nell'ambito dell'attività svolta dall'agente in relazione a tutte quelle operazioni per le quali sussista la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio (ad es.: nella gestione di servizi per conto di enti pubblici) e sempre a condizione che la concussione si riveli vantaggiosa per l'ente"

Articolo 319 quater c.p.- Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio

“Il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa...”

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa...”

Art. 319 bis c.p.- Circostanze aggravanti

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni dell'art.319 c.p.c. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio...”.

Art. 321 c.p.– Pene per il corruttore

Le pene previste dagli art. 318 c.p., primo comma, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. si applicano anche nel caso in cui il soggetto collegato all'ente agisca nelle vesti di corruttore. Si osserva che il riferimento al solo primo comma dell'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio o corruzione impropria) comporta la responsabilità per il corruttore limitatamente al caso in cui il pagamento o la promessa di pagamento avvengano prima del compimento dell'atto (corruzione impropria antecedente).

Per le figure incriminatrici di cui agli articoli da 318 a 321 c.p. conviene un esame unitario.

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o accetti la promessa di ricevere), per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale può manifestarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai doveri propri dell'ufficio (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. al corruttore si applicano le pene previste per il corrotto.

Il reato di corruzione (per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio) potrebbe essere commesso, ad esempio:

- per favorire indebitamente l'aggiudicazione di una gara;
- per influire indebitamente, in sede di esecuzione di un contratto, sull'esito del collaudo;
- per favorire indebitamente l'ottenimento di un'autorizzazione o l'esito di un'ispezione;
- per perseguire illecitamente, sia nelle fasi di gestione degli adempimenti sia nell'ambito di ispezioni e verifiche in qualsiasi materia, finalità per le quali non sussistano i requisiti, fra le quali il rilascio di autorizzazioni, il rilascio di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, la mancata irrogazione di sanzioni, ecc.;
- in ogni fase dei rapporti con Istituzioni e Authority per influenzare indebitamente posizioni ed ottenere decisioni per le quali non sussistano i requisiti a favore dell'Ente;
- per evitare pregiudizi, derivanti dall'esecuzione di provvedimenti di natura sanzionatoria, ovvero da accertamenti fiscali, antinfortunistici o da verifiche da parte di autorità garanti od organismi ispettivi (Banca d'Italia, Garante della Concorrenza e del Mercato);
- per quanto favorire la concessione o il rilascio da parte della pubblica amministrazione di sovvenzioni, contributi, concessioni, abilitazioni o autorizzazioni di vario genere, ivi comprese le autorizzazioni all'esercizio di specifiche attività nell'ambito del settore del credito;
- per agevolare indebitamente l'assegnazione di un finanziamento a favore dell'Ente.

Le modalità, attraverso le quali potrebbe essere integrato l'estremo del reato rappresentato dalla dazione di denaro o altra utilità, ovvero dalla loro promessa, potrebbero ad esempio consistere nella:

- costituzione di fondi finanziari (sia in Italia sia all'estero) destinabili al dipendente della Pubblica Amministrazione;
- selezione e assunzione di persone "vicine" ai dipendenti della Pubblica Amministrazione dei quali si intende ottenere il favore;
- omaggi a dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- spese di rappresentanza sostenute a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- incarichi di consulenza assegnati o in modo non trasparente (ad es., creando fondi a mezzo di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato) o a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, dei quali si intende ottenere il favore;
- sponsorizzazioni anomale a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione;

- gestione del processo di acquisizione di beni e servizi non trasparente (ad es., creando fondi a mezzo di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o assegnando contratti a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione),
- ricorso ad agenti, mediatori o consulenti che, operando in rappresentanza dell'Ente, trasferiscano una retribuzione o una qualsiasi altra utilità a dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- conclusione di falsi accordi transattivi per la predisposizione di mezzi finanziari utili per assicurare la "provvista" da destinarsi a dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

La fattispecie prevista dal primo comma punisce chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio (che rivesta la qualità di pubblico impiegato), per indurlo a compiere un atto del suo ufficio e l'offerta o la promessa non siano accettate.

Il secondo comma punisce chi offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per omettere o ritardare un atto d'ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio e l'offerta o la promessa non siano accettate.

In relazione alle fattispecie suindicate, la società risponderà nelle ipotesi in cui il soggetto collegato all'ente abbia agito in qualità di soggetto attivo.

Il terzo comma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, allorché solleciti una promessa o una dazione di denaro da parte di un privato per il compimento di un atto d'ufficio.

Il quarto comma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che solleciti una promessa o una dazione di denaro per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. In questo caso, potrà configurarsi la responsabilità nel caso in cui l'agente, nell'esercizio di attività aventi rilevanza pubblicistica, solleciti la dazione per le finalità indicate.

Art. 322 bis c.p.– Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

E' opportuno ricordare che i reati-presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

1. membri delle istituzioni comunitarie;
2. funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;
3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;
4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
5. coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

6. persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

Si ricordi che i soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati ex lege (v. art. 322 bis, co. 3) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale (in questo caso prevarrà quest'ultima qualificazione). Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate.

Si tenga da ultimo conto che la rilevanza dei soggetti di cui al numero 6 è limitata alle ipotesi nelle quali la dazione, l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità è finalizzata a «procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali».

Art. 319 ter c.p.- Corruzione in atti giudiziari

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Risponderà, ad esempio, del reato in esame l'istituto di credito che, coinvolto in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un danno, anche non patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato utile. Analoga situazione potrà verificarsi, ancora, nel caso in cui la corruzione venga posta in essere, al fine di preservare l'immagine della società, per ottenere il proscioglimento nell'ambito di un processo penale di propri amministratori o indagati.

Reati previsti art. 24 bis D.Lgs. 231/01 (introdotto dalla l. 48/2008) - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

La legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società alle seguenti tipologie di reato, nel seguito descritte.

Documenti informatici (491-bis c.p.)

L’articolo 491 bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale (Artt. 476 – 493-bis) riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti).

Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)

La fattispecie punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)

L’articolo punisce chiunque intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo d’informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni sopra indicate.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)

Viene punito chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista la punizione di chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo in argomento punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)

La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.)

Nella fattispecie è punito chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)

L'articolo punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)

L'art. 640-quinquies punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Reati previsti dall'articolo 25 ter (aggiunto dall'art. 3 del D.lgs. 11.4.2002, n. 61) – Reati societari

Art. 2621 cod. civ.- False comunicazioni sociali

Art. 2621-bis cod. civ.- Fatti di lieve entità

Art. 2622 cod. civ.- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

La nuova formulazione del reato di false comunicazioni sociali costituisce l'intervento di maggiore novità introdotto dalla riforma dei reati societari (d.lgs. n. 61/2002). In precedenza le tre fattispecie, dapprima previste e disciplinate dagli articoli 2621, 2622 e 2623 c.c. e poste a presidio di distinti beni giuridici, erano unitariamente accorpate nell'abrogato art. 2621, n. 1 c.c. Con la l. 262/2005 l'art. 2623 c.c. (falso in prospetto) è stato abrogato e trasfuso nell'art. 173 bis d. lgs 58/98, norma però non richiamata dal D.Lgs. 231/01 fra i reati presupposto della responsabilità diretta dell'ente. I reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori della società. La fattispecie prevista dall'art. 2621 c.c. è configurata come contravvenzione, mentre quella prevista dall'art. 2622 c.c. è configurata come delitto, punito a querela della persona offesa se commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di una società non quotata (art. 2622, primo comma, c.c.) e perseguibile d'ufficio se commesso dai medesimi esponenti di una società quotata (art. 2622, terzo comma, c.c.). L'elemento che distingue la contravvenzione ex art. 2621 c.c. dalle due fattispecie delittuose di cui all'art. 2622 c.c. è costituito dall'avere, in questi ultimi due casi, cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Oggetto delle condotte punibili sono i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. La falsità punibile ha ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo (nel caso che si tratti di bilancio consolidato). La punibilità è estesa anche all'ipotesi nella quale le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ente per conto di terzi (si pensi ad esempio che secondo alcuni autori tale previsione normativa – senz'altro applicabile alle comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio – riguarderebbe anche i depositi della clientela presso gli istituti di credito, i beni detenuti a noleggio, in leasing o con patto di riservato dominio). Le modalità della condotta incriminata possono estrinsecarsi tanto in forma attiva (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni) quanto in forma omissiva. Per quanto concerne la forma attiva, è opportuno considerare che il canone interpretativo maggiormente rigoroso include nell'area del penalmente rilevante anche le valutazioni verificabili attraverso parametri idonei (escludendo le valutazioni di natura schiettamente soggettiva). Quanto alla forma omissiva, il fatto è integrato dalla omissione di informazioni imposte dalla legge (viene quindi in considerazione ogni legge che imponga una comunicazione con obblighi specifici nonché con clausole generali che rimandino al principio della completezza dell'informazione): con riferimento alle valutazioni, si può ipotizzare che l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per le valutazioni possa integrare una omissione significativa.

Il mancato superamento anche di una delle soglie quantitative stabilite (variazione del 5% del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte; variazione dell'1% del patrimonio netto; variazione del 10%

rispetto alla valutazione corretta per le valutazioni estimative) importa per ciò solo la non rilevanza penale del fatto. Residua tuttavia in tali ipotesi la configurabilità di un illecito amministrativo di cui sono chiamati a rispondere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori. L'illecito amministrativo in discorso, che non genera responsabilità diretta dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01, è punito con la sanzione pecuniaria da 10 a 100 quote e con le sanzioni della «interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché di ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

L'art. 2622 c.c. prevede un'ipotesi aggravata (concernente unicamente le società con azioni quotate) che sussiste quando «il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori». Il quinto comma dell'art. 2622 c.c. fornisce la definizione di "grave nocumento", stabilendo che esso è integrato quando «abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo».

Art. 2624 cod. civ.- Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione

Il reato in questione può configurarsi solo in capo alle Società di revisione o loro responsabili. In ogni caso, valgono le considerazioni già espresse sub artt. 2621 e 2622 cod. civ. Occorre tener conto del fatto che nelle ipotesi dell'art. 2624 cod. civ. non sono previste soglie quantitative.

Art. 2625 cod. civ.- Impedito controllo

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali, ovvero delle funzioni di revisione affidate alla società di revisione. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'Ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo

Art. 2626 cod. civ.- Indebita restituzione dei conferimenti

Il reato punisce l'amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, restituisce, anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, ovvero li libera dall'obbligo di eseguirli, sempre che il fatto abbia determinato un danno, consistente nella riduzione del patrimonio netto ad un valore inferiore al capitale nominale (indipendentemente dalla qualificazione data dagli amministratori, deve essere accertato l'eventuale

intaccamento del capitale nominale, dopo l'eventuale consunzione delle riserve facoltative e obbligatorie, non tutelate dalla presente norma)

Avendo la condotta vietata come effetto una lesione patrimoniale, idonea a determinare pertanto un pregiudizio per la società, non è agevole congetturare che tal genere di condotta possa essere realizzata nell'interesse o vantaggio della società stessa: il che sembra precludere la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto.

Art. 2627 cod. civ.- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

La norma punisce a titolo contravvenzionale (e quindi il fatto è rilevante anche se commesso con semplice colpa) la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La condotta in questione può realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società e, quindi, rilevare ai fini della responsabilità amministrativa della stessa, allorquando si proceda alla ripartizione di utili destinati per legge a riserva; si consideri che in siffatta ipotesi potrebbe configurarsi un'ipotesi con fattispecie di reato più gravi (ad es. la truffa).

Art. 2628 cod. civ.- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili attraverso il divieto di acquisto (termine da intendersi in senso ampio comprensivo di ogni negozio che determini il trasferimento della titolarità delle azioni) ovvero la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il fatto di reato è integrato quando si determini una effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma dell'art. 2628 prevede una causa estintiva del reato consistente nella ricostituzione del capitale o delle riserve indisponibili «prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta».

Art. 2629 cod. civ.- Operazioni in pregiudizio dei creditori

Le operazioni che possono configurare l'illecito in questione sono: "riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni".

La struttura della fattispecie importa che l'evento di danno costitutivo del reato (il danno ai creditori) debba essere conseguenza causale del compimento di una delle operazioni sopra indicate, operazioni che debbono essere compiute – perché il reato sussista – «in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori» in materia di riduzione del capitale sociale, fusione o scissione. Procedibile a querela della persona offesa (id est: di uno dei creditori danneggiati), il reato conosce una causa estintiva consistente nel «risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio».

Trattasi di reato che, in quanto commesso dagli amministratori in danno dei creditori al fine di preservare l'interesse sociale, potrebbe far scattare la responsabilità amministrativa della società nel caso, ad esempio, di

una fusione tra una società in floride condizioni ed un'altra in sofferenza senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società.

Art. 2629 bis cod. civ. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Il reato punisce il fatto dell'amministratore che, omettendo di rispettare il precetto del primo comma dell'art. 2391 c.c., procura un danno alla società o a terzi. Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo qualificato è l'amministratore o il componente di un consiglio di gestione di «una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116» d. lgs 58/98, «ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124»).

La condotta consiste nella mancata comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile, fermo restando sempre l'obbligo di comunicazione al collegio sindacale.

Il danno, conseguenza dell'operazione compiuta in violazione degli obblighi dettati dall'art. 2391 c.c., ha natura patrimoniale.

Art. 2632 cod. civ.- Formazione fittizia del capitale

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e l'evento costitutivo del delitto è rappresentato dalla formazione o dall'aumento fittizi del capitale stesso. Il reato (proprio degli amministratori e dei soci conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta: (a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione. La sopravvalutazione può avvenire tanto in fase della costituzione della società quanto in quella dell'aumento del capitale; quanto alla sopravvalutazione del patrimonio, esso deve intendersi come patrimonio netto, dedotte quindi le passività.

Si pensi, per esemplificare, all'aumento fittizio del capitale sociale tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire una falsa rappresentazione di una solida situazione patrimoniale della società: un siffatto scopo, integrando l'ipotesi del vantaggio o dell'interesse della società, ben potrebbe dar luogo – in presenza degli altri requisiti – la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto.

Art. 2633 cod. civ.- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato in discorso contempla il fatto del liquidatore che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagiona un danno ai creditori medesimi: qualunque atto di ripartizione che determini l'evento lesivo integra il fatto punibile.

E' prevista una causa estintiva rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Pur essendo un reato proprio del liquidatore in relazione alla società in liquidazione, è tuttavia congetturabile una situazione di possibile coinvolgimento della responsabilità della società. Si pensi all'ipotesi che un dirigente della società, nominato liquidatore di una società partecipata dall'ente medesimo, compia atti di ripartizione a vantaggio dell'ente stesso e dannosi per i creditori.

Art. 2635 cod. civ.- Corruzione tra privati

Il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori ovvero chi è sottoposto alla direzione alla vigilanza di uno dei soggetti indicati precedentemente, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni per i soggetti indicati al primo comma e fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

Inoltre, il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art.25ter del d.lgs.231/01.

Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art.116 del TUF.

Art. 2635-bis cod. civ.- Istigazione alla corruzione tra privati

Come per tutti gli atti corruttivi, costituisce reato la mera istigazione alla corruzione, ovvero offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti, anche se tale offerta o promessa non venga poi accettata.

Art. 2636 cod. civ.- Illecita influenza sull'assemblea

La norma punisce il fatto di chi determina la maggioranza in assemblea (evento costitutivo del reato) attraverso due specifiche modalità realizzative della condotta: (a) con atti simulati (cioè con atti dotati di un'attitudine ingannatoria: ad es. esercitando sotto altro nome il diritto di voto spettante alle azioni proprie, oppure facendo votare una persona distinta dal reale titolare qualora quest'ultimo per legge o per statuto non possa votare); (b) con atti fraudolenti (ad es. valendosi di azioni non collocate, oppure inducendo in errore i soci circa la convenienza della delibera attraverso dichiarazioni mendaci o anche soltanto reticenti).

Per la punibilità del fatto occorre che l'agente abbia perseguito un ingiusto profitto per sé o per altri.

Art. 2637 cod. civ.- Aggiotaggio

Il reato previsto dall'art. 2637 c.c. si applica ora esclusivamente alle società con azioni non quotate. Per questa ragione e considerando anche che la struttura della fattispecie è analoga a quella prevista dall'art. 185 d. lgs 58/98 per le società quotate, si rinvia alle considerazioni relative a tale ultima disposizione (v. infra).

Art. 2638 cod. civ.- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

L'articolo 2638 c.c. accorpa in sé i reati già previsti dal d.lgs. 385/1993 (art. 134 T.U.L.B.) e dal d.lgs. 58/1998 (artt. 171 e 174 T.U.F.), riguardanti l'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob e di ogni altra autorità di vigilanza.

La norma prevede due distinte ipotesi d'incriminazione.

Il primo comma contempla il fatto dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore che (a) espone in comunicazioni previste in base alla legge alle autorità di vigilanza fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a vigilanza; ovvero (b) occulta con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto essere comunicati sulla medesima situazione.

Precisato che la punibilità è estesa anche alle informazioni riguardanti beni amministrati o posseduti per conto di terzi, occorre precisare che si tratta di un reato di mera condotta (che non prevede quindi il verificarsi di un evento di danno).

Circa la modalità della condotta indicata sub (a), essa riprende la formula delle false comunicazioni sociali, sicché si può far rinvio a quanto segnalato sub artt. 2621 e 2622 c.c., con l'avvertenza che con riferimento al presente art. 2638 c.c. non sono previste soglie quantitative di alcun genere, il che implica la rilevanza penale di qualunque falsa esposizione indipendentemente dal rilievo quantitativo.

Quanto alla modalità della condotta rappresentata dall'occultamento con mezzi fraudolenti, la struttura della definizione normativa lascia intendere che essa richieda un quid pluris rispetto al mero silenzio (che tuttavia integra la meno grave fattispecie di cui al secondo comma dello stesso art. 2638 c.c., di cui si dirà).

Il secondo comma dell'art. 2638 c.c. punisce l'ostacolo alle funzioni di vigilanza posto in essere in qualunque forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza stesse.

Si tratta di un reato di evento (evento consistente appunto nell'ostacolo alla funzione di vigilanza), che costituisce una figura residuale rispetto a quella considerata nel primo comma. Si consideri che la formula adottata dal legislatore ("in qualunque forma") amplia notevolmente l'ambito di applicabilità della disposizione, conferendo in sostanza al delitto la natura di reato a forma libera, dove a rilevare è peculiarmente l'evento come conseguenza causale della condotta (qualunque essa sia) posta in essere dall'agente.

Anche in questa ipotesi si è in presenza di un reato proprio dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore di società sottoposte a vigilanza.

Reati previsti dall'art. 25 sexies (aggiunto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62) – Abusi di mercato

Generano la responsabilità diretta dell'ente tanto i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, quanto gli omologhi illeciti amministrativi, previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter d. lgs 58/98. Conviene quindi esaminare partitamente le singole figure di reato e di illecito amministrativo.

Reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs 58/98)

Il delitto di cui all'art. 184 co. 1 d. lgs 58/98 contempla tre distinte ipotesi delittuose:

- a) divieto di acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate;
- b) divieto di comunicare informazioni privilegiate a terzi, a meno che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. tipping);
- c) divieto di raccomandare o indurre, sulla base di una informazione privilegiata, altri al compimento di un'operazione di acquisto, vendita o altre operazioni (c.d. tuyautage).

Tali divieti operativi riguardano i soggetti in possesso di un'informazione privilegiata in ragione della qualità di componente di organi di amministrazione, controllo, direzione dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione, anche pubblica, di un ufficio. Per la sussistenza del fatto illecito non è necessario che l'operazione abbia generato un utile per l'autore o per un terzo.

In specifico occorre inoltre notare:

- a) **§ 1)** il riferimento ad "acquistare, vendere e alle altre operazioni" vale a includere nell'area del divieto qualunque forma di negoziazione avente ad oggetto lo strumento finanziario 'interessato' dalla notizia; l'impiego degli avverbi 'direttamente o indirettamente' e della formula 'per conto proprio o di terzi' concerne per un verso ogni forma di collegamento tra il soggetto inibito e il soggetto che effettua l'operazione, mentre, dall'altro, porta all'interno dell'area del penalmente rilevante non soltanto negozi il cui riverbero economico ricade (magari indirettamente) sul soggetto inibito stesso, ma anche quelli compiuti indirettamente dall'inibito per conto di un soggetto estraneo ai divieti operativi; **§ 2)** l'uso del gerundio «utilizzando» denota in modo marcato la valenza dell'informazione privilegiata nel processo motivazionale che presiede al compimento dell'operazione;
- b) **§ 1):** (tipping) la condotta vietata consiste semplicemente nel comunicare ad un soggetto terzo l'informazione privilegiata: sicché integra il reato la mera comunicazione ad un terzo della notizia privilegiata. Tale condotta non è punibile, quando avviene nel «normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio». Le comunicazioni interne alle aree così denominate debbono necessariamente essere considerate non tipiche ai sensi dell'art. 184 co. 1 lett. b): corrispondentemente comunicazioni che da tali aree fluiscono verso soggetti 'esterni' all'ambito lavorativo (o a quello professionale o della funzione ovvero dell'ufficio) integrano il reato; **§ 2)** non agevole definire il valore del termine "normale", che qualifica la liceità della comunicazione. In prima approssimazione il termine "normale", essendo direttamente riferito all'attività svolta, sembrerebbe impegnare in una difficoltosa e comunque incerta valutazione in ordine al complessivo svolgimento dell'esercizio del lavoro (o della professione o della funzione o dell'ufficio) nel caso concreto parametrata a quella che avrebbe compiuto

il soggetto-modello. Se si pone mente al fatto che è piuttosto il tratto della comunicazione dell'informazione a venire in considerazione, si può ritenere che il requisito della 'normalità' vada riferito alla circostanza della comunicazione della notizia all'interno dell'ambito di svolgimento dell'attività: sicché potrà dirsi che rientra nel normale esercizio del lavoro, ecc. la comunicazione funzionale, strumentale all'esercizio del lavoro stesso, conto tenuto della tipologia dell'attività in concreto svolta;

→ data la peculiarità delle attività dei responsabili della comunicazione e degli irm (e più in generale di chiunque, 'parlando per conto dell'emittente', entri in contatto con terzi), non deve sfuggire l'area di attenzione concernente gli incontri c.d. one to one, o anche quelli con gruppi ristretti di analisti o giornalisti specializzati. Eventuali anticipazioni di notizie privilegiate integrano il fatto punibile (nel caso che la comunicazione avvenga per colpa, ad essere integrato sarà soltanto l'illecito amministrativo), né potrebbe valere nel caso la causa di non punibilità del 'normale esercizio del lavoro', posto che siffatto genere di comunicazione – generando una situazione di dislivello informativo non giustificata da esigenze funzionali all'attività professionale – non rientra nell'area della causa di esclusione della punibilità (diverso è ovviamente il caso che uno dei soggetti indicati interpellati un advisor per chiedergli una valutazione in ordine al tipo di apprezzamento che il mercato potrebbe riservare alla comunicazione di una determinata notizia al momento ancora riservata).

c) **§ 1)**: (tuyautage) il divieto raggiunge il fatto di chi raccomanda o induce un terzo al compimento di una qualunque delle operazioni indicate sub a (acquisto, vendita, altre operazioni): ovviamente ad essere assoggettato a pena è soltanto colui che fornisce l'indicazione e non il soggetto 'beneficario'; **§ 2)** la norma sconta la circostanza che il soggetto in possesso dell'informazione privilegiata fornisca il suggerimento sulla base della notizia di cui è a conoscenza, senza tuttavia rivelare la notizia stessa al soggetto 'consigliato'.

Il secondo comma dell'art. 184 prevede una figura d'incriminazione, che punisce:

- chiunque commette una delle condotte indicate sub a), b) o c) «essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose».
- **§ 1)** la matrice di questa previsione origina dalle vicende connesse a quei fatti di terrorismo, che per la loro intrinseca gravità, sono capaci di produrre effetti rilevanti sull'andamento del mercato (i soggetti che stanno predisponendo l'atto terroristico o stanno per dare ad esso esecuzione, sono infatti in possesso dell'informazione privilegiata, consistente appunto nell'attentato). Il dettato normativo è tuttavia suscettibile di raggiungere anche altri fatti, nei quali il presupposto dell'inibizione operativa deriva da altre situazioni d'illiceità; **§ 2)** la formula impiegata rimanda genericamente ad «attività delittuose» non ulteriormente caratterizzate, sicché il possesso dell'informazione privilegiata potrà trarre origine dalla preparazione o dalla esecuzione di una qualsiasi condotta costitutiva di delitto. Si pensi, ad esempio, al compimento (o alla preparazione) di un reato di manipolazione del mercato, ovvero di una falsa comunicazione sociale. Il soggetto, che si appresta a fornire al mercato la falsa informazione, ovvero

che ha effettuato la falsa comunicazione sociale, versa senz'altro nella fattispecie indicata dall'art. 184 co. 2 – pacifico essendo che sta preparando o ha eseguito un'attività delittuosa – e ben può, utilizzando la notizia privilegiata (consistente nella conoscenza da parte sua della non rispondenza al vero della notizia comunicata al mercato), decidere di compiere operazioni avvantaggiandosi della posizione di privilegio informativo (dislivello costituito appunto dalla circostanza che l'agente conosce lo scarto tra situazione effettiva e situazione comunicata).

Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis d. lgs 58/98)

Gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187 bis co. 1 e co. 2 prevedono fattispecie identiche a quelle contemplate come figure di reato dal primo e dal secondo comma dell'art. 184: si tratta delle medesime condotte che danno luogo al tempo stesso ad un illecito penale e ad un illecito amministrativo quando siano commesse con il medesimo atteggiamento psicologico (dolo: cioè rappresentazione e volizione del fatto descritto dalla norma). In prima approssimazione è da ritenere che le sanzioni previste dalla due figure d'illecito si cumulino, dando luogo ad un concorso materiale di sanzioni.

In accordo con i principi generali dell'illecito amministrativo, la sanzionabilità degli illeciti amministrativi è possibile anche quando il fatto sia commesso per colpa (dunque anche in assenza di rappresentazione e volizione del fatto stesso). Lo schema della colpa nel nostro ordinamento consiste essenzialmente in un giudizio di carattere normativo, che misura l'eventuale scarto fra il comportamento tenuto in concreto dall'agente e quello che avrebbe tenuto il c.d. agente modello (sicché in questo senso valgono i riferimenti alla negligenza, imprudenza, imperizia, che costituiscono i parametri di riferimento essenziali per la valutazione della colpa). Se può non essere facile immaginare una condotta di acquisto, vendita o compimento di altre operazioni per negligenza, imprudenza o imperizia, assai più agevole ipotizzare un caso colposo di tipping (si pensi a una comunicazione a terzi dell'informazione privilegiata derivante da una maldestra corrispondenza telefonica) o di tuyautage (si pensi ad un consiglio dato imprudentemente).

Una figura di illecito amministrativo del tutto autonoma (che non ha riscontro in un'omologa fattispecie penale) consiste ora nella previsione dell'art. 187 bis co. 4.

- E' punito chi, «in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle stesse» pone in essere taluna delle condotte vietate di acquisto, vendita, compimento di altre operazioni; di comunicazione ad altri di informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; di raccomandazione o induzione di un terzo al compimento di una operazione sulla base di informazioni privilegiate.
- **§ 1)** le inibizioni operative qui considerate dipendono dal semplice possesso dell'informazione privilegiata, quale ne sia la fonte, la ragione della provenienza e persino le modalità dell'acquisizione (ad esempio: tanto una casuale percezione quanto il frutto di una deliberata attività volta al conseguimento della notizia): la formula legislativa concentra infatti sul possesso, non ulteriormente qualificato, il tratto

costitutivo della situazione dalla quale sorgono i divieti; **§ 2)** il criterio selettivo per la sanzionabilità sul versante amministrativo della violazione dei divieti operativi consiste nella conoscenza/conoscibilità del carattere privilegiato della informazione. Stando al dato normativo, il legislatore ha selezionato i criteri del dolo e della colpa: da un lato, impiegando il gerundio “conoscendo”, ha per certo fatto riferimento ad una condizione di positiva conoscenza da parte dell’agente della natura privilegiata della notizia della quale è in possesso. Dall’altro, utilizzando la formula “potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza”, ha manifestamente introdotto un profilo di responsabilità a titolo colposo, pacifico essendo che, oltre all’uso del verbo ausiliario ‘potere’, l’inserzione della formula riguardante l’“ordinaria diligenza” rende certi che si è in presenza di una fattispecie colposa.

Reato di manipolazione del mercato (art. 185 d. lgs 58/98)

Il delitto previsto dall’art. 185 d. lgs 58/98 contempla due distinte ipotesi di manipolazione del mercato:

- a) diffusione di notizie false concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio informativo);
- b) compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio manipolativo).

I fatti punibili possono essere posti in essere da chiunque. Non è richiesto che l’autore abbia di mira la sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari come fine della propria condotta. Il requisito della alterazione sensibile deve essere valutato ex ante (cioè nel momento nel quale viene posta in essere una delle condotte vietate: è quindi irrilevante che l’alterazione si verifichi o meno). Il giudizio in ordine alla idoneità ad alterare in maniera sensibile è fondato su una valutazione di carattere prognostico, quindi di natura essenzialmente probabilistica, che deve inoltre necessariamente tener conto del profilo quantitativo, rappresentato dalla natura “sensibile” della alterazione.

In specifico occorre inoltre notare:

- a) **§ 1)** per diffusione si intende qualunque comunicazione a un numero indeterminato di persone (ovvero anche ad una persona soltanto, quando il destinatario sia un soggetto che, per professione, mestiere o in concreto, svolge un’attività di comunicazione al pubblico: si pensi ad un giornalista) effettuata con qualunque mezzo; **§ 2)** per notizia “falsa” si intende una notizia difforme dal vero concernente un fatto, o una serie di circostanze accadute o destinate ad accadere nel futuro;
- b) **§ 1)** la clausola ‘compimento di operazioni simulate’ rinvia alla effettuazione di operazioni di qualunque genere di natura simulata: secondo l’interpretazione giurisprudenziale, il termine ‘simulate’ comprende qualunque ipotesi di simulazione (assoluta o relativa: vengono in considerazione tanto operazioni che le parti non hanno voluto in modo assoluto, quanto operazioni in apparenza diverse da quelle che le parti hanno voluto, ovvero operazioni nelle quali l’apparenza del negozio giuridico nasconde una situazione economica diversa). Sebbene molteplici ragioni depongano nel senso che la simulazione deve essere connotata anche da un estremo di artificiosità, la giurisprudenza prescinde da questa caratterizzazione; **§ 2)** la nota ‘altri artifici’ è formula di chiusura e comprende atti o comportamenti caratterizzati da una

componente ingannatoria o da una valenza fraudolenta, desumibili dalla modalità di realizzazione degli stessi, ovvero dalla loro intrinseca natura. In proposito si ricordi che l'artificiosità non attiene al risultato, ma al mezzo, sicché gli 'artifici', di cui parla la norma, sono espedienti operativi diversi dalla diffusione di notizie false, cioè mezzi di induzione di altrui comportamenti sul mercato.

Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187 ter d. lgs 58/98)

L'art. 187 ter punisce sanzioni amministrative distinte condotte di manipolazione del mercato:

1. diffusione di voci o notizie false o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (illecito amministrativo di agiotaggio c.d. informativo);
2. (illecito amministrativo di agiotaggio c.d. manipolativo) compimento di:
 - a. operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
 - b. operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
 - c. operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - d. altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

In accordo con i principi generali dell'illecito amministrativo, la sanzionabilità delle condotte qui sopra riassunte è possibile anche quando il fatto sia commesso per colpa (dunque anche in assenza di rappresentazione e volizione del fatto stesso). Lo schema della colpa nel nostro ordinamento consiste essenzialmente in un giudizio di carattere normativo, che misura l'eventuale scarto fra il comportamento tenuto in concreto dall'agente e quello che avrebbe tenuto il c.d. agente modello (sicché in questo senso valgono i riferimenti alla negligenza, imprudenza, imperizia, che costituiscono i parametri di riferimento essenziali per la valutazione della colpa).

Detto che il secondo comma dell'art. 187 ter prevede una disciplina peculiare nel caso che il fatto della diffusione sia commesso da giornalisti nello svolgimento dell'attività professionale, mette conto di segnalare che il termine "fuorvianti" (che compare in distinte descrizioni di condotte nella presente fattispecie) vale a designare quelle notizie, voci, o indicazioni caratterizzate dall'attitudine di fornire al destinatario delle medesime una informazione capace di alterarne il giudizio o la valutazione. Non si è in presenza di qualcosa di 'difforme dal vero' (ciò che corrisponde al 'falso'), bensì di una rappresentazione alterata della realtà, nella quale alcuni tratti risultano deformati sul versante qualitativo o su quello quantitativo: in altri termini la distorsione concerne estremi qualitativi o quantitativi.

A differenza di quanto previsto nella fattispecie penale, nell'art. 187 ter non vi è alcun richiamo alla natura "sensibile": l'assenza di un simile riferimento di carattere quantitativo potrebbe indurre a ritenere comprese

nell'area dell'illecito amministrativo anche situazioni nelle quali è minima la potenziale incidenza dei comportamenti vietati in ordine alla valutazione degli strumenti finanziari, della domanda, dell'offerta o del prezzo dei medesimi. In via interpretativa si potrebbe invece limitare la portata della disposizione soltanto a condotte price sensitive, argomentando sul rilievo che la formula "forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari" – alludendo alternativamente ad un effetto già verificatosi o che potrebbe verificarsi – implica che i comportamenti rilevanti sono soltanto quelli concretamente idonei a orientare l'investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un'altra, secondo lo schema generale indicato dall'art. 181 co. 4.

Si tenga inoltre presente che alla definizione dell'idoneità dei comportamenti a costituire manipolazione di mercato finirà per contribuire in maniera determinante sul piano applicativo la regolamentazione Consob: l'art. 187 ter co. 6 demanda infatti a Consob di rendere noti "gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione di mercato".

In specifico occorre inoltre notare:

1. in relazione all'illecito amministrativo di aggioaggio c.d. informativo:
 - a) **§ 1)** il termine "diffusione" ha il medesimo valore indicato in relazione all'ipotesi delittuosa dell'art. 185, sicché per esso si intende qualunque comunicazione a un numero indeterminato di persone (ovvero anche ad una persona soltanto, quando il destinatario sia un soggetto che, per professione, mestiere o in concreto, svolge un'attività di comunicazione al pubblico: si pensi ad un giornalista) effettuata con qualunque mezzo (in questo senso l'elencazione delle forme di comunicazione di cui all'art. 187 ter è del tutto superflua e inutile); **§ 2)** anche la formula 'notizia falsa' ha il medesimo significato visto con riferimento all'art. 185 (una notizia difforme dal vero concernente un fatto, o una serie di circostanze accadute o destinate ad accadere nel futuro); **§ 3)** il riferimento alle "voci" come oggetto della diffusione vietata estende l'ambito di applicabilità della norma: rientra infatti nell'area dell'illiceità ogni dato informativo, indipendentemente dalla sua fondatezza (anche i c.d. "rumors" e le dicerie); **§ 4)** circa il valore da attribuire al termine 'fuorvianti' si rinvia a quanto prima detto; **§ 5)** la clausola "forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari" da un lato importa che il fatto vietato deve in qualche misura comportare la messa a disposizione di un numero indeterminato di soggetti un contenuto informativo concernente strumenti finanziari, la domanda, l'offerta o il prezzo dei medesimi (contenuto informativo direttamente presente nella diffusione della notizia o della voce, indirettamente ricavabile dal compimento delle operazioni indicate sub 2.a., 2.c., 2.d.); dall'altro il riferimento in discorso – alludendo alternativamente ad un effetto già verificatosi o che potrebbe verificarsi (questo sembra essere il senso da attribuire all'impiego delle forme verbali "forniscano" / "siano suscettibili di fornire") – implica che i comportamenti rilevanti debbano essere caratterizzati da una concreta idoneità a orientare l'investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un'altra (dato ricavabile in via sistematica dalla definizione dell'art. 181 co. 4, che qualifica come rilevante "un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento").
2. in relazione all'illecito amministrativo di aggioaggio (c.d. manipolativo):

- a) § 1)** il divieto concerne operazioni od ordini di compravendita l'illiceità dei quali deriva esclusivamente dalla idoneità degli stessi a fornire indicazioni false o fuorvianti; **§ 2)** le caratteristiche della falsità e della 'fuorvianza' vanno intese nel senso indicato in precedenza; **§ 3)** oggetto del contenuto informativo desumibile dall'operazione è lo strumento finanziario, ovvero il prezzo, la domanda o l'offerta in ordine allo strumento stesso; **§ 4)** in assenza di qualunque ulteriore specificazione, le operazioni o gli ordini di cui discorre la disposizione ben potrebbero essere intesi anche come operazioni od ordini per sé intrinsecamente leciti, non connotati cioè da un'ulteriore nota oggettiva di disvalore;
- b) § 1)** la condotta vietata riguarda il compimento di una specifica tipologia di operazioni o di ordini, sostanzialmente consistente nell'operare di concerto con almeno un altro soggetto; **§ 2)** l'illiceità delle operazioni non deriva soltanto dall'agire di concerto (situazione di per sé non bastevole ad integrare il fatto tipico), ma anche dalla circostanza che una operatività di tal genere abbia determinato la fissazione del prezzo dello strumento finanziario ad un prezzo "anomalo o artificiale". Quest'ultimo requisito della fattispecie non appare di agevole caratterizzazione, posto che vengono impiegati termini di natura qualitativa, che rinviano ad un giudizio di relazione: è tuttavia verosimile che la valutazione verrà compiuta assumendo come riferimento i prezzi medi di periodo;
- c) § 1)** i comportamenti proibiti concernono l'esecuzione di operazioni od ordini di compravendita, l'illiceità dei quali consiste nelle caratteristiche intrinseche alle modalità operative impiegate: in questo senso i termini 'artifici', 'inganno', 'espediente' valgono a definire le caratteristiche in discorso e paiono tuttavia clausole particolarmente ampie (verosimilmente saranno fonti secondarie – es. regolamento Consob – a dettagliare maggiormente le tipologie dei comportamenti vietati); **§ 2)** per la sussistenza della presente fattispecie non è espressamente richiesto che l'operazione o l'ordine abbia un contenuto informativo idoneo ad alterare la valutazione dell'investitore;
- d) § 1)** la condotta vietata riguarda qualunque forma di comportamento artificioso (si tratta all'evidenza di una norma di chiusura): il riferimento alla artificiosità implica necessariamente che il comportamento abbia intrinsecamente carattere decettivo o ingannatorio; **§ 2)** la disposizione esige per la integrazione del fatto sanzionato l'idoneità degli artifici a fornire "indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari", sicché il comportamento artificioso deve possedere un contenuto informativo capace di alterare la valutazione dell'investitore.

L'art. 187 ter co. 4 contempla una causa di giustificazione espressamente limitata alle figure d'illecito di cui ai punti 2.a e 2.b., consistente nel fatto "di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato". La scriminante – la cui sussistenza dovrà essere dimostrata dall'incolpato – consiste in due distinti elementi: aver agito per motivi legittimi e l'aver rispettato prassi di mercato ammesse. In ordine al requisito della legittimità dei motivi dell'agire, pur nella genericità della formula legislativa, si può ritenere che essa valga a designare situazioni nelle quali l'incidenza sul mercato consegua a un'operazione o una serie di operazioni caratterizzate da un significato economico lecito, unificate da motivazioni coerenti con il significato economico delle operazioni stesse.

Quanto all'estremo delle prassi di mercato ammesse, la definizione delle stesse è demandata dal sesto comma

dell'art. 187 ter alla Consob, che provvederà con proprio regolamento.

Cause di non punibilità (art. 183 d. lgs 58/98)

L'art. 183 prevede due cause di non punibilità, che stabiliscono l'inapplicabilità delle disposizioni relative agli illeciti (penali e amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato:

- a. art. 183 co. 1: non applicabilità a operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi.
- b. art. 183 co. 2: non applicabilità alle
 - “negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate”
 - “operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari”
 - ⇒ “che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento”.

Le situazioni scriminanti sono integrate soltanto se le negoziazioni e le operazioni indicate sono realizzate nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità di vigilanza (il contenuto di tali prescrizioni è già configurato nel Regolamento (CE) n. 2273/2003, che ha introdotto precise condizioni tecniche (consistenti in limiti operativi e in adempimenti informativi).

Reati previsti art. 25 septies D.Lgs. 231/01 (introdotto dal D.Lgs. 123/07 e modificato dal D.Lgs. 81/08):

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, successivamente modificato dall'art 300 del D.Lgs. 81/82 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 589 codice penale

(Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 590 codice penale

(Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Reati previsti art. 25 octies D.Lgs 231/01 (introdotto dal D.Lgs. 231/07):

- a) ricettazione (art. 648 c.p.),
- b) riciclaggio (art.648-bis c.p.),
- c) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-ter c.p.),

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'art. 63, co. 3, introduce nel decreto n. 231/2001 un nuovo art. 25-octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale - con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. "principale") per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell'ente, l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co. 2, per una durata non superiore a due anni.

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

Specificità dei singoli reati

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per *acquisto* dovrebbe intendersi qualsiasi attività negoziale, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, idonea al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'agente.

Il termine *ricevere* starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per *occultamento* dovrebbe intendersi il nascondimento, anche temporaneo, del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'*intromissione* nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi.

Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisiti o quello commerciale.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L'art. 648-*bis* c.p. incrimina chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Per *sostituzione* si intende la condotta consistente nel convertire in qualunque altro bene il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il *trasferimento* consiste nella condotta tendente a spostare i valori di provenienza illecita da un soggetto ad un altro in modo da far perdere le tracce della effettiva provenienza e destinazione del valore medesimo. .

Le *operazioni* idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. “denaro sporco”, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel co. 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita *in attività economiche o finanziarie*.

Impiegare è sinonimo di *usare comunque*, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per *impiegare* debba intendersi in realtà *investire*. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono quelli commerciale e amministrativo-finanziario.

Anche nell'art. 648-*ter* si rinvia all'ultimo co. dell'art. 648 c.p. ed analogamente alla fattispecie di autoriciclaggio.

Auto-riciclaggio (Legge 15.12.2014 n° 186)

l'inserimento nel codice penale del **reato di autoriciclaggio** previsto dal 648 ter 1 che prevede la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 per la seguente fattispecie di reato:

"chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Pene più lievi (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500) nell'ipotesi del secondo comma, quando "il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni".

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

In astratto il riferimento è a tutti i delitti non colposi; in concreto è necessario che producano proventi da "ripulire".

In altri termini trattasi di fondi ricevuti provenienti da attività illecite o delittuose e che vengono reinvestiti producendo ulteriori utili. Questo è il reato di auto-riciclaggio.

Per questa particolare categoria di reati che impattano una vasta categoria di processi attività aziendali ("cicli" attivo, passivo, finanziario, tax, etc.) si ritiene opportuno esplicitare maggiormente le aree ritenute più a rischio e i controlli specifici più significativi, in dettaglio:

1. selezione e gestione dei rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale; con particolare attenzione ai subappaltatori, consulenti, agenti, fornitori di servizi professionali, etc;
2. selezione e gestione dei rapporti con controparti operanti nel settore finanziario, assicurativo, leasing, etc.;
3. flussi finanziari in entrata ed in uscita;
4. rapporti infragruppo;

I correlati controlli specifici dovrebbero almeno prevedere:

- L'identificazione, la qualificazione e la validazione della controparte negoziale al fine della verifica della complessiva affidabilità anche tramite l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali, professionali o dell'attività svolta dalla controparte. Tale attività sono regolate da apposite procedure in relazione alla tipologia della controparte (pubblica o privata) e/o della fornitura/servizio nonché alla localizzazione geografica (estero e domestico) della controparte.

· La verifica relativa ai flussi finanziari della società, inerenti incassi e pagamenti da e verso terzi, anche attraverso idonei supporti informatici, in considerazione delle aree geografiche delle controparti e degli istituti bancari di appoggio. **Tutti pagamenti avvengono attraverso bonifico bancario o altro strumento idoneo alla rintracciabilità ed identificazione univoca del beneficiario.** Le movimentazioni di tesoreria devono avvenire nel rispetto delle procedure aziendali e della normativa di riferimento nonché dei limiti previsti dalle procure o deleghe di responsabilità.

· L'astensione dalla conclusione del contratto in caso di provenienza delittuosa, accertata o anche solo dubbia, del flusso finanziario o della merce che s'intende acquistare dalla controparte e la comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza e alle altre autorità competenti;

· La raccolta organizzata e l'archiviazione dei documenti ricevuti, dei documenti interni finalizzati all'identificazione, dei contratti stipulati e delle relative fatturazioni, anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne.

Reati previsti dall' art. 25 quinquiesdecies del Decreto 231 - "reati tributari".

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Si intendono per "**fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**" le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Il "**fine di evadere le imposte**" e il "**fine di consentire a terzi l'evasione**" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi.

Segue una breve analisi dei reati sopra indicati.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Tale fattispecie penale non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e dunque, trova applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evaso. La norma, inoltre, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo⁵.

Ai fini della configurabilità del reato, inoltre, è necessario il dolo specifico, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione). Tale elemento soggettivo è compatibile con lo schema del dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio di evasione delle imposte dirette o IVA.

Tale tipo di reato pone particolare attenzione al fenomeno della falsa fatturazione, in quanto la fattura (o il documento equiparato) assolve un ruolo di rilievo, costituendo lo strumento tipico attraverso il quale il contribuente attesta il proprio diritto a dedurre voci di spesa dalla propria base imponibile o a effettuare detrazione dall'imposta.

Per tale tipo di reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Il comma 2-bis del medesimo art. 2 del D.Lgs. 74/2000, si differenzia rispetto al primo comma in quanto prevede una pena più bassa quando l'ammontare degli elementi passivi indicati è inferiore a euro 100.000 €.

Per tale tipo di reato si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

Tale reato è caratterizzato da struttura bifasica, nel senso che la condotta è articolata in due segmenti, presupponendo la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace nonché la realizzazione di una attività ingannatoria prodromica. Nel caso in cui quest'ultima sia posta in essere da altri, il soggetto agente ne deve avere consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione.

⁵ Secondo Giurisprudenza consolidata, l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo (sul punto: Cass., Sez. 3, sentenza n. 50362/2019; Cass., Sez. 3, sentenza n. 4236/2018; Cass., Sez. 3, sentenza n. 30874/2018; Cass., Sez. 3, n. 4236/2018).

Per tale tipo di reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Per la configurabilità di questo illecito non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale.

Inoltre, tale fattispecie si configura come reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Per tale tipo di reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Il comma 2-bis del medesimo art. 8 del D.Lgs. 74/2000, si differenzia rispetto al primo comma in quanto prevede una pena più bassa quando l'ammontare degli elementi passivi indicati è inferiore a euro 100.000 €.

Per tale tipo di reato si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione con la consapevolezza che da tale condotta deriverà l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari, al fine di evadere le imposte.

La consumazione di tale tipo di reato coincide con il verificarsi dell'impossibilità della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Per tale tipo di reato si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Tale fattispecie di reato può essere commessa dal contribuente nei confronti del quale può concretizzarsi una pretesa fiscale di 50.000 €. L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico di sottrarsi al pagamento di tali imposte ovvero dei relativi interessi o sanzioni amministrative.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

L'istituto della transazione fiscale è disciplinato dall'art. 182-ter della L.F. e rappresenta una particolare procedura, tramite la quale il contribuente può, nell'ambito di un concordato preventivo, proporre al fisco il pagamento, parziale o anche dilazionato, del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Per tale tipo di reato si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Reati presupposto per i quali, in relazione all'attività svolta dalla società, non si stima ipotizzabile un rischio di commissione. Per tali situazioni verrà comunque effettuata un'attività di vigilanza.

Reati previsti dalla l. 409/01 "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro" (art. 25 bis del d.lgs. 231/01):

- a) Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.),
- b) Alterazione di monete (art. 454 c.p.),
- c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.),
- d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.),
- e) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.),
- f) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.),
- g) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.),
- h) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

Reati previsti dalla l. 7/03 (art. 25 quater D.Lgs. 231/01):

"Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico", ad esempio: associazioni con finalità di terrorismo internazionale (art.270-ter c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art.270-quinquies c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art.270-sexies c.p.), istigazione a delinquere (art.414 c.p.), ecc.

Reati previsti dalla l. 7/2006 (art. 25 quater -1 d.lgs 231/01):

relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583-bis c.p.).

Reati previsti dalla L. 228/03 (“Delitti contro la personalità individuale”) (art. 25 quinquies d.lgs 231/01):

- a) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.),
- b) prostituzione minorile (art.600-bis c.p.),
- c) pornografia minorile (artt. 600-ter c.p.),
- d) detenzione di materiale pornografico (art.600-quater c.p.),
- e) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.),
- f) tratta di persone (art. 601 c.p.),
- g) acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati transnazionali previsti dalla L. 146/2006 sono i seguenti:

- a) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.),
- b) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.),
- c) associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- d) associazione di tipo mafioso (art.416-bis c.p.),
- e) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 23 gennaio 1973 n.43),
- f) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 TU DPR 9 ottobre 1990 n.390),
- g) traffico di migranti (art.12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 TU d.lgs. 25 luglio 1998 n.286).

Reati previsti dalle L. n. 94, 99 e 116 del 2009 sono i seguenti:

1) reati previsti dall'art. 24-ter

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90)

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad 1 anno.

- associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad 1 anno.

Infine, l'art. 24-ter stabilisce che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

2) reati previsti dall'art. 25-bis

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote e la sanzione interdittiva sino ad 1 anno.

3) reati previsti dall'art. 25-bis.1

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.).

Per tali reati è prevista la sola sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.).

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 800 quote, unitamente alla sanzione interdittiva.

4) reati previsti dall'art. 25 nonies

- Sanzioni penali in materia di diritto d'autore ai sensi degli Artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore).

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote, unitamente alla sanzione interdittiva fino ad un anno.

Reati commessi per violazione delle norme in materia di sicurezza ambientale sono i seguenti:

L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è sostituito dal seguente:
Introduzione dell'articolo 25- decies del decreto legislativo 2001, n. 231:

2. Dopo l'articolo 25-decies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

Art. 25-undecies (Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di

consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Reato previsto dalla l. 109/2012 (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01):

"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" di cui all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Reato previsto dalla l. 109/2012 (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01):

"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" di cui all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", introdotto con la L. n. 109/2012, ove si sancisce: "1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

La c.d. "corruzione tra privati": La L.n. 190 del 6 novembre 2012, recante "*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 il reato di "corruzione tra privati".

La Legge apporta alcune integrazioni al c.d. "catalogo dei reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti, ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e, più precisamente:

- all'art. 25, comma 3, viene inserito il richiamo al nuovo art. 319-*quater* codice penale;
- all'art. 25-*ter*, comma 1, viene aggiunta la lettera s-*bis*), che richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 codice civile.

I nuovi reati introdotti nel Decreto, sono i seguenti:

Art. 319-*quater* c.p., "induzione indebita a dare o promettere utilità": "1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni*".

Art. 2635 c.c., "corruzione tra privati": "1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi*

Ai sensi della L. n. 190/2012 sono stati così modificati gli articoli 25 e 25-*ter* del Decreto come segue:

«Art. 25. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-*ter*, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 2, 319-*quater* e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis* del codice penale.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno».

Con il D. Lgs. 38/2017, l'introduzione dell'art. 2635-*bis* del codice civile introduce invece una fattispecie diversa, quella di **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI**, che si articola in due ipotesi: "1. Offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovute ai soggetti apicali o aventi funzione direttiva in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1); 2. Sollecitare, per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2). Per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da **400 A 600 QUOTE** (anziché da 200 a 400); per l'istigazione alla corruzione da **200 A 400 QUOTE**. Quindi, in termini pratici, la sanzione pecuniaria edittale, nel massimo, può giungere sino a 900.000,00 euro nel primo caso e ad euro 600.000,00 nel secondo".

"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro": Con la **Legge n. 199 del 29 ottobre 2016** viene compreso, nel catalogo di cui agli articoli 24 e seguenti, anche la fattispecie di **REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO** commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente e con gli altri presupposto oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del Decreto. La sanzione pecuniaria a carico dell'ente responsabile del reato di caporalato è stabilita tra **400 quote e 1.000 quote**.

"Razzismo e xenofobia", la **Legge 20 novembre 2017, n. 167**, rubricata "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017*", ha inserito l'articolo 25-*terdecies* rubricato "**RAZZISMO E XENOFOBIA**", con il quale si prevede che: "1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

La **Legge 9 gennaio 2019, n. 3**, rubricata "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", è intervenuta sul testo del Decreto, inasprando le sanzioni applicabili per i reati presupposto di cui all'art. 25 del Decreto ed includendo nel novero il reato di cui all'art. 346 bis del codice penale, rubricato "**TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE**".

Reato in materia di frode in competizioni sportive (art. 25 quaterdecies del Decreto, aggiunto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39). Tale estensione normativa punisce il reato di **FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI DISPOSITIVI VIETATI**.

07.02	ALLEGATO 2: PROTOCOLLI AD OGGI IMPLEMENTATI
--------------	--

- ALLEGATO 2.1 Gestione degli eventi formativi (congressi, seminari)
- ALLEGATO 2.2 Approvvigionamenti
- ALLEGATO 2.3 Partecipazione a gare pubbliche
- ALLEGATO 2.4 Gestione contributi governativi
- ALLEGATO 2.5 Gestione sistemi informativi
- ALLEGATO 2.6 Gestione adempimenti tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- ALLEGATO 2.7 Gestione adempimenti in materia di sicurezza ambientale
- ALLEGATO 2.8 Protocolli specifici di prevenzione reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)
- ALLEGATO 2.9 Management System Guideline Anti-corrruzione
- ALLEGATO 2.9.1 Procedure su Terze Parti
- ALLEGATO 2.9.2 Procedura sulle Clausole Contrattuali Standard
- ALLEGATO 2.9.3 Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing
- ALLEGATO 2.9.4 Procedura su Regali, Viaggi, Intrattenimenti e Altri Benefit
- ALLEGATO 2.9.5 Procedure sulle Sponsorizzazioni e Donazioni
- ALLEGATO 2.9.6 Procedure sulle Joint Ventures
- ALLEGATO 2.9.7 Linee Guida per la Gestione dei Key Opinion Leaders
- ALLEGATO 2.9.8 Linee Guida per le Interazioni con le Organizzazioni ed i Professionisti del Settore Sanitario
- ALLEGATO 2.9.9 Linee Guida per la Gestione dei Conflitti di Interessi